


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05681

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*L'ordinanza n. 949 del 1996 verrà pubblicata
in una delle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 931. Ordinanza del tribunale di Firenze del 22 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto contestato dall'INPS per ragioni non comprese nelle citate pronunce della Corte - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) Pag. 15

N. 932. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, del 17 novembre 1995.

Pensioni di guerra - Indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita - Divieto di cumulo dell'indennità in caso di percezione di altra pensione, assegno o retribuzione muniti della stessa indennità o di analoghi meccanismi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - Mancata previsione della salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti come stabilito dalla Corte, relativamente al cumulo di pensioni ordinarie, con le sentenze nn. 171/1991 e 94/1993 - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo e secondo comma) » 17

N. 933. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 marzo 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Compensi corrisposti dai datori di lavoro per diaria o indennità di trasferta dei loro dipendenti - Previsione con norma autoqualificata interpretativa dell'obbligo di pagamento dei contributi all'INAIL sul cinquanta per cento dei compensi stessi - Deteriore trattamento di datori di lavoro che, anteriormente all'entrata in vigore della norma impugnata, hanno versato contributi sull'intero importo dei compensi in questione - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995.

(D.-L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4-*quater*, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63).

(Cost., artt. 3 e 38) » 20

N. 934. Ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie portuali - Trattamento di fine rapporto relativo a pensionamento anticipato - Somma da liquidare o già liquidata a tale titolo - Esclusione della rivalutazione - Ingiustificata deroga al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale della rivalutazione dei crediti previdenziali (sentenze nn. 156/1991, 85/1994 e 16/1996) - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, sesto comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 3 e 38) Pag. 22

N. 935. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 maggio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38) » 25

N. 936. Ordinanza della Corte d'appello di Ancona del 10 giugno 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: riesame di provvedimento di sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialità del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 432/1995 e 131/1996.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 29

N. 938. Sentenza del giudice di pace di Riva del Garda del 30 maggio 1996.

Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Sanzioni amministrative - Ingunzione di pagamento - Giudizio di opposizione - Previsione di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente anziché di quella del luogo di residenza dell'ingiunto opponente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3).

(Cost., art. 25) » 30

N. 939. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 luglio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., abbia pronunciato ordinanza in ordine alla proroga delle indagini preliminari - Incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento - Mancata previsione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) Pag. 32

N. 940. Ordinanza del tribunale di Foggia del 28 marzo 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazione analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 33

N. 941. Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 13 giugno 1996.

Ordinamento giudiziario - Indennità dei giudici popolari - Determinazione, per i giudici popolari lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni di assenza del lavoro per esercizio delle funzioni giurisdizionali, nella misura fissa di lire centomila - Mancata previsione della commisurazione dell'indennità alla retribuzione non percepita - Violazione del principio di uguaglianza, della retribuzione proporzionata ed adeguata e di parità nell'accesso ai pubblici uffici.

(Legge 10 aprile 1951, n. 283, art. 36, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma) » 35

N. 942. Ordinanza della Corte d'assise di Chieti dell'11 marzo 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 38

N. 943. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano del 25 maggio 1996.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/1992, della garanzia assicurativa dei danni subiti dal coniuge trasportato, comproprietario del veicolo per effetto della comunione legale - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda del regime patrimoniale esistente al momento dell'acquisto del veicolo - Lesione del diritto alla salute.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 32) Pag. 40

N. 944. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 12 aprile 1996.

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del Collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (Collegio medico ospedaliero e c.p.p.o.) - Irrazionalità, disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) » 43

N. 945. Ordinanza del giudice conciliatore di Napoli dell'11 aprile 1996.

Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Regolamento - Infrazione - Sanzione pecuniaria - Misura massima di lire cento - Irrisorieta ed anacronismo di detto limite - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione della garanzia costituzionale della proprietà privata.

[(C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 70)].

(Cost., artt. 3, 41 e 42) » 45

N. 946. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, dell'11 giugno 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Incidenza sui principi: a) di uguaglianza per il diverso trattamento penale a seconda della classificazione, variabile territorialmente, delle merci; b) della riserva di legge in materia penale; c) della tutela dell'ambiente; d) della tutela della salute; e) dell'obbligo dell'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme di diritto comunitario - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 3 maggio 1996, n. 246, artt. 3, terzo comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77) » 47

- N. 947. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, del 7 maggio 1996.

Regione siciliana - Istituzione delle aree metropolitane - Previsione della gestione delle stesse anche da parte di rappresentanti eletti da comuni esterni all'area - Adozione della normativa senza il concorso dei comuni inclusi nelle aree stesse - Interferenza con l'attività gestionale della provincia - Mancata previsione del trasferimento dai comuni alla provincia delle funzioni amministrative e del personale addetti, della separazione patrimoniale e del riparto delle attività e passività - Violazione del principio dell'elettività degli organi di governo degli enti locali - Incidenza sull'autonomia dei comuni e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 6 marzo 1986, n. 9, artt. 19, 20 e 21).

(Statuto regione siciliana, art. 15; Cost., artt. 5, 97 e 128) Pag. 50

- N. 948. Ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 1996.

Impiego pubblico - Equo indennizzo - Previsione dell'equo indennizzo a favore dei familiari superstiti o degli eredi dei pubblici impiegati deceduti per causa di servizio - Ingiustificato trattamento di privilegio di detti soggetti per effetto del cumulo dell'equo indennizzo con la pensione privilegiata, rispetto ai superstiti dei lavoratori privati per i quali vige il divieto di cumulo della rendita I.N.A.I.L. e con la pensione privilegiata - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale sotto il profilo dell'eccesso di tutela previdenziale di alcuni soggetti con possibile compromissione di quella degli altri assicurati.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 55

- N. 950. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 3 luglio 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 59

- N. 951. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 25 giugno 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 61

N. 952. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 1° luglio 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) Pag. 63

N. 953. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 1° luglio 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 63

N. 954. Ordinanza del pretore di Torino del 22 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 24) » 65

N. 955. Ordinanza del pretore di Brescia del 27 maggio 1995.

Concorso di reato - Beneficio della continuazione - Inapplicabilità, secondo la giurisprudenza della cassazione, ai reati colposi (nella specie: contravvenzioni colpose) - Lamentato deteriore trattamento rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi di reati dolosi.

(C.P., art. 81, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 67

N. 956. Ordinanza del pretore di Livorno del 19 giugno 1996.

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Effetti - Divieto di applicazione delle pene accessorie - Mancata previsione di detta preclusione per la sospensione della patente di guida, formalmente qualificata come sanzione amministrativa accessoria - Disparità di trattamento tra misure aventi la stessa capacità afflittiva.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., art. 3) Pag. 70

N. 957. Ordinanza del pretore di Milano del 21 giugno 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 71

N. 958. Ordinanza del pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, del 19 dicembre 1995.

Regione Sicilia - Edilizia e urbanistica - Realizzazione di un prefabbricato ad un solo piano non adibito ad uso abitativo - Assoggettamento, con legge regionale, di tali opere al regime autorizzatorio invece che a quello concessorio previsto dalla normativa statale - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Lamentata indebita interferenza da parte della Regione nella materia penale di esclusiva competenza statale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1995 di restituzione atti per *ius superveniens* sul presupposto della permanente rilevanza della questione stessa.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, modificato dalla legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 25) » 73

N. 959. Ordinanza del pretore di Torino del 22 aprile 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Medici veterinari - Obbligo dell'iscrizione all'ENPAV e della relativa contribuzione - Incompatibilità del regime di iscrizione e contribuzione obbligatoria con la privatizzazione dell'ENPAV prevista dal d.lgs. n. 509/1994 - Violazione del principio di ragionevolezza e di libertà di associazione - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/1995 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce della privatizzazione dell'ENPAV.

(D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, terzo comma; legge 12 aprile 1991, n. 136, art. 24).

(Cost. artt. 3, 18 e 38) » 76

N. 960. Ordinanza del pretore di Pordenone del 15 giugno 1996.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30, 31 e 36).

(Cost., artt. 3, e 41, primo comma) Pag. 79

N. 961. Ordinanza del pretore di Pordenone del 15 giugno 1996.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30, 31 e 36).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma) » 81

N. 962. Ordinanza del giudice di pace di Sassari del 16 maggio 1996.

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113) » 83

N. 963. Ordinanza del giudice di pace di Sassari del 16 maggio 1996.

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113) » 88

N. 964. Ordinanza del giudice di pace di Sassari del 16 maggio 1996.

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113) Pag. 88

N. 965. Ordinanza del tribunale di Frosinone del 20 giugno 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 442/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma) » 89

N. 966. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Salerno del 15 gennaio 1996.

Filiazione - Accertamento giudiziale della paternità naturale - Prova - Indagini ematologiche e genetiche - Ipotesi di decesso del preteso padre naturale e di rifiuto del consenso da parte dei suoi eredi legittimi ai fini del prelievo - Dedotta insussistenza di una previsione normativa specifica al riguardo - Conseguente possibilità di effettuare incondizionatamente il prelievo, ovvero al contrario preclusione incondizionata di tale possibilità, a seconda dell'interpretazione data alle disposizioni impugnate - Asserita disparità di trattamento tra le diverse situazioni.

(C.C., art. 269, secondo comma; c.p.c., art. 118).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 30 e 32) » 92

N. 967. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 3 maggio 1996.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 93

N. 968. Ordinanza del pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, del 10 luglio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti solidi urbani - Reato di smaltimento di rifiuti speciali mediante impianto di incenerimento non autorizzato - Mancata previsione della ipotesi di smaltimento mediante incenerimento a cielo aperto di rifiuti speciali, punita meno severamente solo ai sensi dell'art. 674 c.p. - Ingiustificato meno severo trattamento sanzionatorio di condotta più grave in relazione all'impatto ambientale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9) Pag. 95

N. 969. Ordinanza della Corte di cassazione del 3 aprile 1996.

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di vecchiaia - Diritto condizionato all'iscrizione attuale all'Albo professionale - Conseguente esclusione del diritto a pensione di vecchiaia dell'avvocato che, in godimento della pensione di anzianità e pertanto non iscritto all'Albo, chiede la reiscrizione allo stesso per la concessione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro e della garanzia previdenziale.

(Legge, 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 4 e 38) » 97

N. 970. Ordinanza della Corte di cassazione del 1° aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 100

N. 971. Ordinanza della Corte di cassazione del 1° aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

Pag. 105

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 931

*Ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal tribunale di Firenze
sul ricorso proposto dall'INPS contro Consigli Luisa ed altre*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto contestato dall'INPS per ragioni non comprese nelle citate pronunce della Corte - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo l'8 marzo 1996 e segnata al n. r.g. 088/1996, discussa all'udienza del 22 maggio 1996, promossa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Ginanneschi, viale Belfiore, 28, Firenze, ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Vecchietti, 13, appellante, contro Consigli Luisa, Boschi Gina, Giachi Giulia, rappresentate e difese, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Gabriella Del Rosso, via G. Monaco, 25, Firenze, presso il cui studio eleggono domicilio, appellate, avente ad oggetto: pensione di reversibilità — calcolo — sul 60% della pensione del *dante causa* integrata al trattamento minimo — d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) — art. 1, comma terzo — estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti — questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione (p-reve6.doc).

Conclusioni per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 166/1991.

Conclusioni per le appellate: affinché il tribunale, ritenute non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sopra formulate, sospenda il presente giudizio e rimetta la questione alla Corte costituzionale. All'esito di tale giudizio respinga l'appello dell'Inps, con condanna alle spese da distrarsi a favore della procuratrice antistataria, ovvero decida secondo giustizia.

Nel presente giudizio in grado d'appello, proposto dall'Inps avverso tre pensionate di reversibilità — cui il pretore aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul 60% della pensione di cui era titolare il *dante causa*, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, giusta sent. Corte cost. 29/31 dicembre 1993, n. 495 — l'Inps ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per decadenza ex art. 6 d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 1991, n. 166 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale).

Le appellate hanno chiesto che il tribunale ritenga non manifestamente infondate le seguenti eccezioni di incostituzionalità del d.-l. 29 marzo 1996, n. 166:

1) art. 1, terzo comma (estinzione dei giudizi, compensazione delle spese, inefficacia sentenze non passate in giudicato) per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

2) art. 1, primo comma (pagamento degli arretrati in titoli di Stato in sei annualità) per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.;

3) art. 1, secondo comma (abolizione di rivalutazione e interessi sulle somme arretrate maturate fino al 31 dicembre 1995, riduzione degli interessi rispetto al tasso legale per il periodo successivo) per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche in relazione all'art. 97 Cost.

O S S E R V A

La Corte costituzionale risulta già investita delle questioni proposte, ad opera della Corte suprema (ordinanza n. 382 del 2 maggio 1996), ad eccezione della norma di cui all'art. 1, terzo comma, sotto il profilo che si va ad illustrare.

Si deve preliminarmente delibare la rilevanza della questione.

Con sentenza n. 215 del 5 febbraio 1996 il pretore di Firenze ha condannato l'Inps a corrispondere a diversi ricorrenti, tra i quali le odierne appellate, la pensione di reversibilità in misura pari al 60% della pensione del *dante causa* integrata al minimo al momento del decesso, anziché nella misura del 60% dell'importo della pensione a calcolo puro, così come liquidata dall'Inps, richiamandosi alla sentenza della Corte cost. n. 495/1993.

L'Inps, che, nel costituirsi in primo grado, aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti-odierne appellate (dichiarando di non potere adempiere per ragioni finanziarie), ha proposto appello eccependo per la prima volta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza decennale, dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei ai sensi degli artt. 47 d.P.R. n. 639/1970 e 6 legge n. 166/1991.

Tale eccezione non è preclusa in questo grado di appello, *ex art.* 437 c.p.c., perché trattasi non di eccezione in senso proprio, ma di questione attinente alla esistenza del diritto previdenziale, sottratto alla disponibilità delle parti, che deve essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (art. 2969 cod. civ.). Né l'ente previdenziale ha la possibilità di rinunciare alla decadenza o di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (Cass. 27 marzo 1996, n. 2743).

Per il riconoscimento del diritto azionato è perciò preliminare l'accertamento se si sia verificata oppure no la decadenza denunciata dall'Inps; accertamento impedito dall'estinzione d'ufficio del procedimento.

Circa la non manifesta infondatezza di tale eccezione, la norma che impone l'estinzione d'ufficio, che non sembra tollerare distinzioni a seconda che l'ente previdenziale convenuto riconosca o contesti il diritto, produce un effetto ancora più radicale di quelli rilevati dalla suprema Corte.

Nella ordinanza citata, i dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 3, sembrano limitati all'effetto del venire meno della condanna alla rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché ad un altro effetto, peraltro testualmente previsto, quello della compensazione delle spese processuali.

Ma, come la presente vicenda processuale evidenzia, l'estinzione comporta altresì e prima ancora l'impossibilità per il pensionato di far valere il proprio buon diritto, sancito dalle sentenze Corte cost. 29/31 dicembre 1993, n. 495 e Corte cost. 8/10 giugno 1994, n. 240, e contestato in giudizio dall'Inps. Né il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, che si limita a disciplinare il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza delle citate sentenze costituzionali, legittima una interpretazione abrogativa di altre disposizioni di legge, sì da imporre agli enti stessi di procedere comunque al pagamento anche ove questi ritengano che il pensionato non vi abbia diritto o per mancanza di requisiti soggettivi o perché il diritto stesso si è estinto, ad es., come nel caso presente, per asserita avvenuta decadenza; contestazioni del diritto che il giudice non può quindi delibare e che rimangono senza possibilità di difesa in questo giudizio.

Né si dica che l'interessato può in futuro, una volta che si sia reso conto che non è stato incluso negli elenchi ripilogativi di cui all'art. 1, comma 1, degli aventi diritto ai titoli di Stato, promuovere, nonostante l'estinzione di ufficio, nuova azione (art. 310 c.p.c.) contro l'Inps per l'attuazione del proprio diritto, perché la garanzia di cui all'art. 24, secondo comma, Costituzione attiene a ciascun procedimento, ed a ciascuno stato e grado di esso, e quindi anche in quello in corso, e non al quadro complessivo e finale del sistema. Pur ponendosi il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, tra gli interventi c.d. soddisfatti, obbliga il pensionato (art. 38 Cost.), il cui diritto sia già stato contestato dall'ente previdenziale nel corso del processo da estinguere di ufficio (senza la salvezza delle sentenze di merito emesse, di cui all'art. 310 c.p.c.), a onerose reiterazioni processuali, con il rischio di incorrere in nuove preclusioni e decadenze, anche per eventuale *jus superveniens*, il che è stato ritenuto non conforme al valore costituzionale del diritto di agire, in fattispecie relativa a semplice cittadino (Corte cost. sentenza 10 aprile 1987, n. 123).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, disponendo l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti, impedisce al pensionato l'affermazione del proprio diritto contestato dall'Inps per ragioni non comprese nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, richiamate dal decreto-legge stesso;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 22 maggio 1996

Il presidente: STANZANI

96C1347

N. 932

Ordinanza emessa il 17 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 1996) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Arzà Giuseppe contro l'Amministrazione provinciale del tesoro di La Spezia.

Pensioni di guerra - Indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita - Divieto di cumulo dell'indennità in caso di percezione di altra pensione, assegno o retribuzione muniti della stessa indennità o di analoghi meccanismi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - Mancata previsione della salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti come stabilito dalla Corte, relativamente al cumulo di pensioni ordinarie, con le sentenze nn. 171/1991 e 94/1993 - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo e secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emanato la seguente ordinanza nel ricorso iscritto al n. 314 p.g. del registro di segreteria (n. 892671 ruolo centrale) proposto dal signor Arzà Giuseppe, nato a Bolano (La Spezia) il 10 novembre 1920, avverso il provvedimento - lettera n. 8861 in data 29 ottobre 1990 del direttore provinciale del Tesoro di La Spezia; e nel ricorso iscritto al n. 315 p.g. del registro di segreteria (n. 893331 ruolo centrale) proposto dallo stesso avverso il provvedimento - lettera n. 18251 in data 27 maggio 1991 del medesimo direttore;

Uditi alla pubblica udienza del 17 novembre 1995, con l'assistenza del segretario dott. Cristina Masoero, il relatore consigliere dott. Silvio Gayno, il difensore del ricorrente dott. proc. Federico Campanella del Foro di Genova e il rappresentante dell'Amministrazione del Tesoro dott. Francesco Di Cristina; disposta la riunione in rito ai sensi dell'art. 274, comma primo, cod. proc. civ., per connessione oggettiva e nonché per economia di giudizio;

Ritenuto:

che, con provvedimento — lettera n. 8861 in data 29 ottobre 1990 la D.P.T. di La Spezia — dato atto che il signor Arzà Giuseppe, titolare di pensione di guerra dal 1° novembre 1950 e titolare dal 1° marzo 1974 di pensione INPS, su ambedue le pensioni percepiva l'indennità integrativa speciale — revocava tale emolumento sulla pensione di guerra dal 1° marzo 1974 — e tenuto conto delle somme abbuonate dal 1° marzo 1974 al 21 dicembre 1977 ai sensi dell'art. 138 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e dei recuperi già effettuati per il periodo 1° settembre-31 ottobre 1990 — accertava un credito erariale dal periodo 22 dicembre 1977-

31 agosto 1990 pari a lire 11.013.890, disponendo in attesa di recupero integrale la ritenuta cautelativa mensile di L. 50.945. Avverso tale provvedimento l'Arzà produceva ricorso (n. 892671/314PG), chiedendo la sospensione dell'esecuzione nelle more del giudizio;

che, con decisione n. 288331 in data 9 maggio 1991, la sezione 1^a pensioni di guerra dichiarava inammissibile la domanda di sospensione;

che, con istanza del 28 febbraio 1995 l'Arzà chiedeva la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 11, 14 gennaio 1994 n. 19;

che con relazione 23 ottobre 1995 n. 33744 la D.P.T. si costituiva in giudizio; che in data 6 novembre 1995, il dott. proc. Federico Campanella, procuratore del ricorrente, depositava memoria a difesa;

che il ricorso si articola sui seguenti argomenti:

1) l'i.i.s. sulla pensione di guerra è diventata un emolumento fisso, non suscettibile di adeguamenti inglobato nella pensione con cui si confonde;

2) la struttura della pensione INPS non consente di individuare nel suo ambito l'i.i.s.;

3) la Corte costituzionale con sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989 ha dichiarato che non sono legittime le norme che decurtano il trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento che determina detta decurtazione, al di sotto del quale è ammissibile il cumulo tra i vari trattamenti, (pensione/-retribuzione o pensione/pensione) senza che debba essere sospesa l'i.i.s. (*recte* una delle due indennità);

4) il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti. Non essendo ciò avvenuto, è inefficace;

5) il debito è insorto da oltre un decennio per cui sarebbe prescritto;

6) quanto meno, sarebbero prescritti i ratei di i.i.s. maturati prima del decennio dall'accertamento;

7) le somme sono state percepite in buone fede e consumate per le normali esigenze di vita;

che la memoria della resistente Amministrazione si articola nei seguenti argomenti (si prosegue nella numerazione già iniziata);

8) l'i.i.s. sulla pensione di guerra spetta a coloro che non fruiscono di altro emolumento collegato con le variazioni dell'indice del costo della vita;

9) vi è l'obbligo, per il pensionato, di comunicare il venir meno delle condizioni richieste per il mantenimento del trattamento economico in parola;

10) l'interessato non ha mai comunicato alcunchè, onde l'indebita percezione è emersa in sede di verifica presso l'INPS della posizione di alcuni pensionati;

11) L'A., in accoglimento dell'istanza del debitore inteso ad ottenere la prescrizione decennale del debito, ha provveduto a rideterminarlo limitandolo al periodo 1° giugno 1980-31 agosto 1990; per L. 9.791.040;

12) al 31 ottobre 1995 residuava un credito erariale di L. 1.802.453; che la memoria del difensore della parte privata ribadisce gli argomenti già esposti nel ricorso;

che con provvedimento — lettera n. 18351 in data 27 maggio 1991 la stessa D.P.T. accertava nei confronti dell'Arzà Giuseppe, per la medesima causale di cui sopra, un credito erariale di lire 8.039.908 a tutto il 31 maggio 1991, avendo applicato — a domanda — la prescrizione decennale per il periodo precedente il 1° giugno 1980, disponendo in attesa di recupero integrale la ritenuta cautelativa mensile di lire 24.159 dal giugno '91 elevata a lire 92.558 dal luglio '91. Avverso tale provvedimento, l'Arzà presentava ricorso (n. 893331/315PG), chiedendone la sospensione nelle more del giudizio. Il ricorso si richiama alle motivazioni di quello precedente;

che, con ordinanza A.92.151.BIS in data 23 aprile 1992, la Sezione 1^a pensioni di guerra respingeva l'istanza di sospensione;

che la prosecuzione del giudizio *ex art. 6, comma 1, legge 19/1994* veniva chiesta con la medesima istanza di prosecuzione relativa all'altro ricorso;

che, nelle more, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari n. 2877567 in data 15 settembre 1992 veniva respinta la domanda di abbuono presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, legge 6 ottobre 1986 n. 656;

che in ordine al secondo gravame la D.P.T. non si costituiva in giudizio; né il difensore del ricorrente presentava alcuna memoria;

che il secondo provvedimento — lettera, ancorché rispetto al precedente contenga più favorevole determinazione (credito ridotto) per effetto della prescrizione applicata in esito a domanda dell'interessato, ha modificato in parte ma non ha eliminato il provvedimento precedente, per cui sul primo giudizio non può ritenersi cessata la materia del contendere;

che, in ordine al ricorso n. 314, debesi osservare: l'art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 915/1978 ha istituito per i trattamenti pensionistici di guerra l'i.i.s. mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi (comma 1), precisando però che l'indennità non spetta a coloro che fruiscono di altra pensione assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita (comma 10). L'art. 1, terzo comma decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 quale risulta per effetto dell'art. 1, legge 6 ottobre 1986 n. 656 ha soppresso l'art. 74 summenzionato, conservando l'i.i.s. percepita al 31 dicembre 1981 come assegno personale non riversibile (comma 4), ma conservando altresì il divieto della duplice percezione (comma 5);

che, per quanto riguarda il cumulo di pensioni, la Corte costituzionale, con sentenze 172 dell'8-22 aprile 1991 e 94 del 29-31 dicembre 1993, ha dichiarato, rispettivamente, l'illegittimità dell'art. 17 legge 21 dicembre 1978 n. 843 e dell'art. 9 secondo comma testo unico 29 dicembre 1973 legge 1092 nella parte in cui non prevedono, nei confronti dei titolari di più pensioni, che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che, peraltro, le citate sentenze della Consulta, pur enunciando un principio che il legislatore dovrà rendere di generale applicazione, non hanno dichiarato anche l'illegittimità «in parte qua» del menzionato art. 1 legge 834/1981; mentre non appare consentita l'estensione analogica delle sentenze medesime dichiarando che sono incostituzionali anche norme simili o identiche a quelle specificamente prese in considerazione dal giudice delle leggi. Quindi, il divieto di cumulo posto dall'art. 1 legge n. 834 è tuttora vigente, senza attenuazioni o correttivi;

che tuttavia si avverte come stridente rispetto al sistema — già oggetto di chiare indicazioni da parte della Consulta — e contrastante con gli artt. 3 e 38 commi 1 e 2 della Costituzione il permanere della vigenza della menzionata norma senza il correttivo indicato per situazioni sostanzialmente identiche dalle citate sentenze della Corte costituzionale;

che l'i.i.s. di cui alla norma contestata ancorchè «cristallizzata» in forma di assegno personale non riversibile, ha conservato benché affievolita la sua originaria natura di forma di adeguamento della pensione all'indice del costo della vita, altrimenti non sarebbe in modo veruno giustificato il divieto di cumulo con altri cespiti periodici comunque collegati con le variazioni dell'indice stesso;

che apparirebbe determinante, ai fini del decidere, acclarare se, anche nel divieto di cumulo di cui alla normativa *de qua*, debba farsi salva comunque l'integrazione al minimo;

che, pertanto, si solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, del menzionato art. 1 quinto comma decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981 (già art. 1, comma 6, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 legge 656/1986) per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che, in ordine al ricorso n. 315, valgono le stesse considerazioni;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi 1 e 2, della costituzione, dell'art. 1 comma 5 della legge n. 834/1986 (già art. 1, comma 6, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 656/1986) nella parte in cui non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e alla Direzione provinciale del tesoro di La Spezia nonché al presidente del Consiglio dei Ministri; e comunicata al presidenti delle Camere del Parlamento.

Così provveduto in Genova nella camera di consiglio del 17 novembre 1995.

Il presidente: APICELLA

N. 933

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1996 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dall'Inail contro Carlo Gavazzi - Impianti S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Compensi corrisposti dai datori di lavoro per diaria o indennità di trasferta dei loro dipendenti - Previsione con norma autoqualificata interpretativa dell'obbligo di pagamento dei contributi all'INAIL sul cinquanta per cento dei compensi stessi - Deteriore trattamento di datori di lavoro che, anteriormente all'entrata in vigore della norma impugnata, hanno versato contributi sull'intero importo dei compensi in questione - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995.

(D.-L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4-*quater*, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Pasquale Varone, Pasquale Napolitano e Saverio Muccio che la rappresentano e difendono giusta delega in atti; ricorrente contro Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso l'avvocato Andrea Luciani che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ernesto Santelli giusta delega in atti; controricorrente, avverso la sentenza n. 299/1993 del tribunale di Milano, depositata il 13 gennaio 1992 n.r.g. 1156/1991.

La Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Inail per il pagamento di premi contributivi per il periodo del 1975 al 1979 sull'intera indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori dipendenti tenuti per contratto ad attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi dalla sede aziendale, corrisposti dalla società nella misura del 50%.

Il pretore ha accolto l'opposizione ritenendo che i contributi fossero dovuti solo nella misura del 50% in tal senso applicando l'art. 12, primo comma, n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Proponeva appello l'Inail fondato sulla contraria giurisprudenza di legittimità sulla questione ma il tribunale di Milano rigettava l'appello rilevando che sulla questione era intervenuto l'art. 9-*ter* del decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1º giugno 1991, il quale interpretando il capoverso n. 1 del predetto art. 12 ha stabilito che esso «va inteso nel senso che nella diaria o nella indennità di trasferta sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità». Precisava che la natura interpretativa e non innovativa della norma, risultante dalla lettera di essa, ne comportava la retroattività e conseguentemente comportava la conferma della sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Inail affermando la natura innovativa della norma di cui all'art. 9-*ter* della legge 166 sopra trascritta rispetto all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 invocando a conforto della tesi sostenuta la giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza n. 2740 del 6 marzo 1992. Cfr. anche Cass. n. 10954 dell'8 ottobre 1992.

Tuttavia il quadro normativo è cambiato per effetto del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6 convertito con modificazioni in legge 17 marzo 1993 n. 64, il quale all'art. 4-*quater* prevede: «Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti, sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'art. 12, primo comma, secondo cpv., n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153 così come interpretato dall'art. 9-*ter* del 29 marzo 1991 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».

La norma è stata interpretata da questa Corte, da ultimo, con la sentenza 16 novembre 1994 n. 9660, nel senso che: «A seguito dell'approvazione dell'art. 4-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993 n. 63, la disposizione dell'art. 9-*ter* del d.-l. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito, con legge n. 166 del 1991) ha acquisito valore retroattivo limitatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi per i periodi anteriori al 1° giugno 1991, per i quali si applica ai trasfertisti — anche se tenuti con continuità a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale — la contribuzione al 50% sulla diaria e sulla indennità di trasferta».

Il procuratore generale ha prospettato che la disposizione dell'art. 4-*quater* del d.-l. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993 n. 63 così interpretata, contempla una disuguaglianza tra i datori di lavoro che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9-*ter* del decreto-legge n. 103 del 1991 hanno adempiuto alla loro obbligazione contributiva mediante versamento dei contributi sull'intero ammontare dei compensi per diaria o indennità di trasferta dei loro dipendenti, obbligati per contratto a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale, e quelli che hanno adempiuto a dette obbligazioni nella ridotta misura del 50%, escludendo che questi debbano versare l'altra metà dei contributi, ed ha sollecitato la Corte a sollevare questione di incostituzionalità della norma in relazione all'art. 3 Cost.

Premesso che la questione appare rilevante in quanto la interpretazione dell'art. 12, primo comma, secondo cpv. n. 1 della legge 3 aprile 1969 n. 153, alla luce delle successive disposizioni di cui ai decreti-legge n. 103 del 1991 e n. 6 del 1993, è decisiva ai fini del presente giudizio, osserva la Corte che palese è la irragionevolezza del predetto diverso trattamento il quale, in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna contropartita, appare premiare un adempimento delle obbligazioni contributive relative alle assicurazioni obbligatorie effettuato in misura ridotta con violazione pertanto dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione. Ed infatti per analoga sanatoria prevista dall'art. 9-*bis*, primo comma, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 103 del 1991, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991 n. 166, la Corte costituzionale, con sentenza n. 421 dell'8 settembre 1995, ha ritenuto la incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*quater* del d.-l. 15 gennaio 1993 n. 6 convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63 «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché risolva tale questione;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte ed al presidente del consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio di cassazione.

Roma, addì 15 marzo 1996

Il presidente: PANZARANI

N. 934

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bergamino Cesare ed altri contro il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle compagnie portuali - Trattamento di fine rapporto relativo a pensionamento anticipato - Somma da liquidare o già liquidata a tale titolo - Esclusione della rivalutazione - Ingiustificata deroga al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale della rivalutazione dei crediti previdenziali (sentenze nn. 156/1991, 85/1994 e 16/1996) - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, sesto comma, ultimo periodo).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bergamino Cesare, Costigliolo Ermanno, Frisone Angelo, Quaresima Andrea, Malvezzo Luigi, Piccardo G.B., Morabito Giuseppe, Seibessi Bruno, Ricci Adriano, Gaggioli Mauro, Olcese Mario, Ferrari Rinaldo, Carlano Raimondo, Cugliara Giulio, Piovera Franco, Grossi Vittorio, Benvenuto Santo, Corallo Paolo, Olcese Giovanni, Cassata Francesco, Melli Rodolfo, Bricocolo Silvio, Malerba Antonio, Testino Luciano, Cecilli Giacomo, Bardi Vittorio erede di Francesco, Grasso Giorgio, Maragliano Vitale, Ferro Giovanni, Boero Giovanni, Pastorino Pietro, Dellacasa Renzo, Perfumo Gianfranco, Pagano Italo, Dassereto Michele, Spigno Celestino, Cevasco Gino, Giunta Adolfo, Franzese Antonio, Cascia Angelo, Burlando Santo, Medica Lino, Tacchini Vito, Scotto Mario, Da Chà Giovanni, Drago Angiolino, Parodi Lino, Buemi Leonardo, Ottonello Pellegro, Castiglia Andrea, Campi Silvio, Castagnasso Giuseppe, Cesari Sergio, Patruno Sergio, Lampronti Sergio, Carbone Carlo, Frediani Oscar, Battistella Armando, Rossi Luigi, Bruzzo Bruno, Boschetti Elio, Borgna Sergio, Cordano Giovanni, Parodi Franco Arnaldo, Passatelli Giorgio, Casarino Giuseppe, Trasino Carlo, Dellepiane Bruno, Gaggero Dante, Ghio Mario, Burlando Vittorio, Gambaro Nicolò, Oliveri Matteo Mario, Frizone Sergio, Segalerba Mario, Boero Luciano, Lanata Elio, Barberis Augusto, Ferrari Ugo, Acquaviva Giuseppe, Giusso Mario, Canini Gianfranco, Canepa Francesco, Liperini Manlio, Burlando Luigi, Rebolino Flavio, Tarozzi Bruno, Tognetti Giuseppe, Costigliolo Giulio, Maggiolo Benito, Monge Antonio, Bramante Martino, Gorini Silvano, Gaggioli Carlo, Rosasco Carlo, Marengo Tullio, Gaggioli Gianmarco, Canepa Vittorio, Ottazzi Guido, Braga Luciano, Bricola Giorgio, Toscano Mario, Grillandini Luciano, Segalerba Romano, Boero Giacomo, Roussel Emilio, Benvenuto Antonio, Santinelli Angelo, Traverso Giuseppe, Falzone Benito, Roccatagliata Fulvio, Piccardo Amedeo, Lisciotto Domenico, Longhi Luciano, Morello Federico, Signorini Pietro, Baccichetti Salvatore, Carmine Giuseppe, Savio Germano, Sulpizi Giovanni, Poggi Mariano, Segalerba Savino, Fraguglia Pierino, Leone Giorgio, Colombo Sergio, Paganetto Rinaldo, Raffo Carlo, Baccichetti Angelo, Giudice Luciano, Reisoli Edgardo, Balletto Cesare, Ghiotti Emilio, Gaggero Ferdinando, Garbino Sergio, Arma-verde Loredana erede di Luciano, Campanella Michele, Barbone Elvira erede di Zuccarello Giuseppe, tutti elettivamente domiciliati in Roma via Flaminia, 195 presso l'avvocato Sergio Vacirca che li rappresente e difende giusta delega in atti; ricorrenti; contro il Fondo Gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 109, presso gli avvocati Antonio Siena e Biagio Bertolone, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti, controricorrente, avverso la sentenza n. 1895/1994 del tribunale di Genova, depositata il 27 maggio 1994 n.r.g. 13631/1993.

RITENUTO IN FATTO

Con separati ricorsi al pretore di Genova, Cesare Bergamino ed altri lavoratori associati nella Compagnia unica fra i lavoratori merci varie del porto di Genova o nella Compagnia Pietro Chiesa e collocati anticipatamente a riposo ai sensi del d.-l. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito in legge 13 febbraio 1987, n. 26, esponevano di aver diritto ad una indennità *una tantum* prevista per i lavoratori portuali nonché al trattamento di fine rapporto, ricevuti in ritardo dal debitore Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (FGICLP); chiedevano perciò che questo fosse condannato a corrispondere interessi e rivalutazione.

Costitutosi il convenuto, il pretore riuniva i giudizi ed accoglieva le domande con decisione del 12 luglio 1993, riformata però con sentenza del 27 maggio 1994 dal tribunale, il quale negava i debiti del fondo appellante, ritenendo che, ai sensi della legge 17 febbraio 1981, n. 26, essi gravassero soltanto sulle compagnie portuali, mentre il fondo aveva dovuto limitarsi a raccogliere la provvista necessaria all'adempimento, venendo in rapporto con le compagnie stesse e non con i lavoratori. Nè in contrario stabiliva l'art. 11 legge 13 febbraio 1987, n. 26, che autorizzava il fondo a stipulare mutui con la garanzia dello Stato per assicurare la soddisfazione dei crediti dei lavoratori.

Contro questa sentenza ricorrono il Bergamino e gli altri litisconsorti. Resiste con controricorso il fondo. Memorie *utrinque*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo del ricorso per cassazione è lamentata la violazione dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., anche in relazione all'art. 1273 cod. civ. e alla normativa speciale richiamata nei successivi motivi di ricorso, sostenendosi che il rapporto tra fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (FIGCLP), compagnie portuali e lavoratori andrebbe qualificato come accolto cumulativo *ex lege*, con la conseguenza che si determinerebbe una solidarietà *a parte debitoris* e la legittimazione passiva dell'ente si aggiungerebbe a quella del datore di lavoro. Entrambi gli obbligati risponderebbero per il ritardo nell'adempimento.

Col secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, dell'art. 3 della legge 23 maggio 1983, n. 230 e dell'art. 11 della legge 13 febbraio 1987, n. 26, notando che le leggi di prepensionamento dei lavoratori portuali pongono esplicitamente a carico dell'ente convenuto sia il trattamento di fine rapporto sia ogni altra indennità dovuta ai lavoratori dipendenti di compagnie portuali.

Con i rimanenti motivi, dal terzo al settimo, i ricorrenti invocano le stesse disposizioni di legge, adducendo altri argomenti sempre al fine di dimostrare che i debiti in questione — di rivalutazione ed interessi per il ritardo nella corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità accessorie — gravano sull'attuale controricorrente, il quale perciò dovrebbe rispondere insieme alla compagnia portuale a cui i ricorrenti erano associati.

Questi motivi di ricorso appaiono fondati ad una sommaria delibazione, compiuta in questa ordinanza al solo fine di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui fra breve si dirà.

Infatti già con le sentenze 5 aprile 1993, n. 4094, 10 giugno 1993, n. 6468, 26 gennaio 1994, n. 764 questa Corte ha affermato che il d.-l. 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge n. 230 del 1983, ed il d.-l. 17 dicembre 1986, n. 87, convertito in legge n. 26 del 1987, imponendo al FIGCLP l'obbligo del trattamento di fine rapporto ai lavoratori, così dipendenti come associati, delle compagnie e dei gruppi portuali in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, ha attuato un accolto *ex lege*, a carattere non liberatorio ma cumulativo, dell'obbligazione suddetta, riguardo alla quale è stato così designato un ulteriore debitore (il Fondo) solidalmente obbligato con quello principale (la compagnia o il gruppo portuale).

Nel controricorso e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza il Fondo osserva però essere in vigore un decreto-legge, reiterativo del d.-l. 12 febbraio 1994, n. 100, che nell'art. 1, comma 6, esclude «rivalutazione o altri oneri finanziari» per il debito in questione, ciò che sarebbe sufficiente al rigetto del ricorso per cassazione.

Il citato decreto-legge è stato più volte reiterato con numerosi altri provvedimenti dello stesso genere, non convertiti e di contenuto sempre eguale nella parte che qui interessa. Attualmente è in vigore il d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41, il cui art. 1, comma 6, stabilisce: «L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori (ossia degli associati) e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali... già in quiescenza e non ancora liquidate a tale titolo fa carico alla gestione di cui al comma 5 (gestione commissariale del FIGCLP)... Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari».

Nel caso di specie, come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata e come le parti litiganti non contestano, ai lavoratori era stato già liquidato e pagato, in data 19 novembre 1987, il capitale del debito, controvertendosi attualmente solo su rivalutazione e interessi.

Tuttavia il divieto di corrispondere questi ultimi concerne non soltanto le «competenze», ossia i crediti dei lavoratori, ancora da liquidare ma anche, secondo la chiara lettera della disposizione, quelle «già corrisposte», apparendo perciò evidente (anche su questo i ricorrenti concordano) la sua efficacia retroattiva.

Gli stessi ricorrenti propongono due interpretazioni, che potrebbero escludere l'applicabilità della disposizione nel caso di specie.

Secondo la prima interpretazione, essa si riferirebbe soltanto al «contingente» di lavoratori considerato nel primo comma dello stesso art. 1 e posto in quiescenza dopo l'entrata in vigore del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990, n. 58.

Secondo l'altra interpretazione, l'esclusione della «rivalutazione» sarebbe da riferire al sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto previsto nell'art. 2120 cod. civ., e non alla rivalutazione dei crediti soddisfatti in ritardo, di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.

Nessuna delle due interpretazioni proposte appare però plausibile, giacché le parole del sesto comma sopra riportato si riferiscono senza distinzione ai crediti spettanti a lavoratori (ossia agli associati) ed ai dipendenti delle compagnie portuali collocati anticipatamente in pensione. L'assenza di distinzioni o limitazioni nel comma 6, qui in esame, impedisce di ravvisare la limitazione prospettata dai ricorrenti, e riferita al d.-l. n. 6 del 1990, giacché è antico canone ermeneutico che dove il legislatore non distingue neppure l'interprete deve distinguere e, del resto, i ricorrenti neppure indicano le ragioni della loro prospettazione.

Quanto al divieto di rivalutazione e di assoggettamento del debitore ad altri oneri finanziari, esso è evidentemente inteso ad alleviare le casse pubbliche delle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 429 cit.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, sembra a questo collegio non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale in subordine espresso dai ricorrenti ed avente a oggetto l'ultima proposizione precettiva del detto sesto comma, anche se esso dubbio debba essere riferito non agli artt. 3 e 97 bensì agli artt. 3 e 38 Cost.

Le ragioni sono le seguenti:

a) la Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 ha già affermato il contrasto fra l'esclusione di rivalutazione e interessi e gli artt. 3 e 38 Cost., stante la funzione, propria dei crediti previdenziali, di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato e la conseguente irragionevolezza del diverso trattamento, *in parte qua*, dei crediti previdenziali e dei crediti di lavoro;

b) il contrasto è stato riaffermato dalla Corte con la sentenza n. 85 del 1994, che ha caducato una norma (art. 23, comma 4, d.-l. n. 359 del 1997 convertito in legge n. 440 del 1987) escludente la rivalutazione di un certo credito previdenziale;

c) non sembra sia dato di distinguere entro l'ambito dei crediti previdenziali, escludendo la detta tutela costituzionale per le somme dovute a titolo di compenso per il pensionamento anticipato, pur sempre destinate a surrogare un credito cessato. È poi vero che il compenso può essere discrezionalmente fissato, quanto all'ammontare, dal legislatore; ma ciò non significa che la sua concreta corresponsione, eventualmente ritardata *sine die* fino a ridurne sensibilmente la misura per effetto dell'esclusione degli interessi e della rivalutazione, possa sostanzialmente ridursi ad un'elargizione rimessa, quanto al *dies solutionis*, alla pura discrezionalità dell'amministrazione debitrice, così restando vanificato un diritto di credito costituzionalmente tutelato;

d) la retroattività della disposizione qui impugnata sottrae ai lavoratori anche somme già maturate in loro favore (non sembra possibile interpretarla nel senso che essa escluda rivalutazione e interessi maturati solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore), così ledendo un principio di razionalità-equità riaffermato dalla Corte costituzionale — sia pure con riferimento al diverso caso di un repentino abbassamento del trattamento pensionistico — con sent. n. 16 del 1996, ma idoneo a proteggere qualsiasi affidamento ragionevolmente riposto dal cittadino nelle leggi vigenti;

e) la tutela delle esigenze di bilancio dello Stato e degli enti pubblici (art. 81 Cost.), alle quali è evidentemente diretta la norma qui impugnata, non pare poter essere contrapposta agli argomenti ora svolti, anzitutto perché una eventuale pronuncia caducatoria della Corte non escluderebbe un successivo intervento legislativo in funzione riequilibratrice, ma *secundum constitutionem*, e poi perché le esigenze di bilancio dei detti enti non sono apprezzabili dai giudici comuni, soggetti alla Costituzione ed alle leggi, ma privi di poteri valutativi in materia di finanza pubblica (argomenta *ex art. 28 legge 11 marzo 1953, n. 87*). Diverso è il caso in cui il sacrificio di un diritto di credito del privato serva, per esplicita finalità della legge di cui è parte la norma impugnata, al risanamento delle finanze di un ente pubblico, le cui funzioni, di rilevanza costituzionale, resterebbero altrimenti compromesse (Corte cost., sent. n. 155 del 1994) (trattasi comunque di bilanciamento di valori costituzionali spettanti al giudice delle leggi).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo, d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 febbraio 1996

Il presidente: LANNI

96C1350

N. 935

Ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Vecchiuti Dirce ed altri contro l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost. artt. 3, primo comma, 24 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Vecchiuti Dirce, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul secondo ricorso r.g.n. n. 1730/94 proposto da: Del Zotto Luigia, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul terzo ricorso r.g.n. n. 1731/94 proposto da: Baita Alberto, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul quarto ricorso r.g.n. n. 1732/94 proposto da: Basso Elsa, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul quinto ricorso r.g.n. n. 1733 proposto da: Buiese Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul sesto ricorso r.g.n. n. 1734/94 proposto da: Tilatti Domenica, elettivamente domiciliata in Roma, via F. De Sanctis n. 4, presso l'avvocato Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto, Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso, resistente con mandato;

e sul settimo ricorso r.g.n. n. 2059/94 proposto da: Del Fino Luigia, Tonizzo Antonia, Fior Lucia, elettivamente domiciliati in Roma, via Bruxelles n. 20, presso l'avvocato Giovanni Patrizi che le rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Salvatore Cabibbo, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, intimato per l'annullamento della sentenza del tribunale di Udine depositata il 15 febbraio 1993 r.g.n. n. 6583/92.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le istanti sopra indicate, con ricorsi al pretore di Udine, esponevano che l'INPS aveva loro liquidato la pensione vedovile in ragione del 60% dell'importo spettante al *dante causa*, non considerando l'integrazione al minimo, anziché in ragione del 60% di quella integrata al minimo goduta dallo stesso defunto coniuge. Ritenendo di aver diritto, invece, a detto secondo trattamento, ne facevano richiesta.

L'INPS si costituiva, contestando le domande, che, però, il pretore, riuniti i procedimenti, accoglieva con sentenza del 28 ottobre 1992.

L'Istituto proponeva appello, cui resistevano le istanti.

Il tribunale di Udine, con sentenza depositata il 15 febbraio 1993, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda.

Le istanti hanno proposto separati ricorsi per cassazione. L'INPS ha depositato solo procura.

All'odierna udienza i ricorsi sono stati riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i rispettivi ricorsi, oggi riuniti, le istanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 legge 21 luglio 1985 n. 903, alla luce della sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Le ricorrenti ribadiscono il proprio diritto a che la loro pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione della pensione diretta integrata al minimo già liquidata al coniuge o che quest'ultimo avrebbe avuto, comunque, diritto di percepire.

In proposito, va osservato: l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 93, prevede la pensione di reversibilità a favore del coniuge nella misura del 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al defunto coniuge.

L'art. 22 citato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 495 del 1993 «nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione della pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire».

Senonché è intervenuto il d.-l. 28 marzo 1996 n. 166, il quale, all'art. 1, ha, fra l'altro, stabilito che il rimborso delle somme maturate, fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 93, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato in sei annualità; che, nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; che i giudizi pendenti — alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, aventi ad oggetto le questioni di cui al menzionato art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti.

Il diritto vantato dalle ricorrenti nasce dal ricordato art. 22 come rivisto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 93. Pertanto, al caso di specie, si applicherebbe l'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996.

Senonché non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del dedotto art. 1. I dubbi sulla sua legittimità costituzionale si originano dal raffronto del disposto della suddetta norma con quelle di cui agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

In proposito, deve ragionarsi in parallelo con quanto già dedotto nelle ordinanze di questa Corte n. 382 e 409 del 96, con le quali è già stata rimessa alla Corte costituzionale l'esame sulla costituzionalità della stessa norma, per la parte, però, che riguarda non già il diritto alla pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione integrata al minimo già spettante al coniuge defunto (ipotesi che si esamina, invece, nel presente giudizio), bensì l'altra ipotesi, egualmente prevista dal suddetto art. 1 e relativa all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 94, attinente al diritto dell'assicurato alla conservazione del trattamento minimo cristallizzato sulla seconda pensione spettantegli.

Orbene, anche nella fattispecie che si esamina, al pari di quella contemplata nelle suddette due ordinanze di questa Corte, sembra emergere, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento in danno dei soggetti destinatari del rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996.

Mentre le disposizioni, in materia, del codice civile prevedono in via generale, la possibilità, per il creditore, di esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza (art. 1181 c.c.) e di non dare il proprio consenso a una prestazione diversa da quella dovuta (art. 1197 c.c.), la sola categoria di pensionati, alla quale il decreto-legge n. 166/96 fa riferimento, appare destinataria della forma speciale di adempimento in esso prevista, di tale natura da non realizzare la immediata ricostituzione del patrimonio del creditore, oltreché soggetto al mercato dei titoli di Stato, con le ricorrenti flessioni che in esso si verificano.

Il suddetto sacrificio non appare ripartito tra destinatari di categorie diverse, per cui si possa invocare la generalizzazione del sacrificio medesimo, bensì si appunta su una limitata e specifica fascia di pensionati, titolari (nella fattispecie) di una pensione, quella di reversibilità, già per sua natura decurtata al 60% rispetto alla pensione diretta, oltretutto quando quest'ultima era integrata al minimo, quindi rientrante nei livelli più bassi.

Potrebbe, inoltre, ravvisarsi la violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, nella parte del citato art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 che esclude il rimborso degli interessi legali e della rivalutazione in relazione agli importi maturati a tutto il 31 dicembre 1995.

I crediti previdenziali, al pari di quelli assistenziali, producono, in via generale, il cumulo di interessi e rivalutazione (sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 93) sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 91 n. 412, che, all'art. 16, riconosce la rivalutazione solo per la parte eventualmente eccedente la misura degli interessi.

Nell'ipotesi in esame, invece, pur vertendosi di crediti di uguale natura, è soppresso il diritto a rivalutazione e interessi. Si potrebbe ravvisare, dunque, anche sotto tale profilo, una disparità di trattamento a tutto danno della categoria di pensionati contemplati nell'art. 1 citato, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il dubbio di incostituzionalità dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 per la parte che interessa la presente causa, nasce anche in considerazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il decreto-legge n. 166 pur autodefinendosi, nell'intestazione, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 93, che interessa il presente giudizio, sembra, invece, in realtà, all'art. 1, mutilare i diritti nascenti dalla sentenza stessa, riducendo congruamente l'entità del credito sotto il duplice profilo già esaminato, della annosa dilazione del credito e della negazione di interessi e rivalutazione per il passato, dimodoché i pensionati creditori appaiono vistosamente depauperati, con conseguente violazione del diritto di agire in forza della norma rivisitata dalla sentenza n. 495 del 93, sentenza che, per altro verso, lungi dall'apparire attuata, sembra elusa e aggirata; in ogni caso sostanzialmente inosservata. Tale inosservanza sembra tradursi in una compressione del diritto del pensionato di agire in conformità della norma come costituzionalmente interpretata dal giudice delle leggi.

Tale compressione può risultare viepiù evidenziata dalla disposta compensazione delle spese introdotta dal decreto-legge in esame, che si traduce in una tutela monca del diritto del pensionato, il quale, anche per il caso di sussistenza del diritto vantato e quindi di fondatezza della domanda, si vede sopprimere il diritto a restare indenne dalle spese giudiziali, le quali, pur riguardando un diritto accessorio rispetto a quello sostanziale dedotto, possono assumere valore rilevante, sia perché possono riguardare svariati gradi di giudizio, sia perché incidono sul patrimonio di categorie di pensionati particolarmente modesti, dal momento che si verte di pensioni al minimo.

Il dubbio sulla incostituzionalità dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 si alimenta, infine, anche in considerazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, nel caso di titolare di pensione di reversibilità, cioè di pensione già rapportata al 60% di una pensione integrata al minimo, sembra essere leso nel caso di soddisfacimento parziale del credito, con eliminazione di rivalutazione e interessi ad anni di distanza della maturazione del credito, già per sua natura ridotto all'essenziale.

Stante la rilevanza, nel presente giudizio, per quanto detto, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per la parte relativa all'attuazione della sentenza n. 495 del 93 della Consulta, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale disponendosi gli adempimenti di rito, a cura della cancelleria, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

La corte di cassazione, pronunciando sui ricorsi riuniti, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166, per la parte relativa all'attuazione della sentenza n. 495 del 93 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 24 maggio 1996

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 936

*Ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dalla Corte d'appello di Ancona
sull'istanza di ricusazione proposta da Benni Fabio*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, si sia pronunciato in materia di misure cautelari reali (nella specie: riesame di provvedimento di sequestro preventivo) - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialità del giudice - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 432/1995 e 131/1996.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto da Jenni Fabio, imputato dei reati di cui agli art. 110 e 81 cpv. e 61 n. 7 e 317 e 319 cp nel giudizio penale n. 1062/93 r.g. in corso avanti al tribunale di Ancona con udienza fissata per il giorno 17 aprile 1996, nei confronti del dr. Alberto Pallucchini e della dott.ssa Edi Ragaglia quali componenti del collegio giudicante per essere stati essi componenti del tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare reale del sequestro preventivo emessa nei suoi confronti, per ragioni di incompatibilità di cui all'art. 37, primo comma, lett. a) in relazione all'art. 36, primo comma, lett. g) c.p.p., sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede anche la situazione di incompatibilità determinata da una precedente partecipazione del magistrato ricusato al procedimento di riesame, in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.;

Ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non contempla la predetta ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice e che ad essa non si applica l'art. 37, primo comma, lett. b) c.p.p. relativo alla ricusazione del giudice che abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione, donde la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, nel procedimento in corso;

Rilevato che, con sentenza n. 432/1995, la Corte cost. ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità alla funzione di giudizio del g.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale sulla base del medesimo imputato ancorché basato su indizi e non ancora su prove;

Considerato che, con sentenza n. 131/96, la Corte cost. ha, del pari, dichiarato la incostituzionalità del medesimo art. 34, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame e/o del tribunale di appello si sia pronunciato sulla ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato purché la pronuncia non riguardi aspetti esclusivamente formali della ordinanza anzidetta;

Ritenuto che la medesima *ratio* di incompatibilità alla funzione di giudizio si pone anche per il giudice che si sia pronunciato, quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 324 c.p.p., anche sulla ordinanza e/o decreto che dispongono una misura cautelare reale (nella specie: sequestro preventivo) nei confronti del medesimo indagato e/o imputato, in quanto la qualifica di «cosa pertinente a reato» o «di cosa di cui è consentito la confisca» comporta una valutazione di merito che induca a ritenere la esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza dell'indagato e/o imputato;

Considerato che, essendo identiche o non dissimili le valutazioni di merito in ordine alle misure cautelari personali ed a quelle reali, la mancata previsione di incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sul provvedimento che dispone una misura cautelare reale nei confronti del medesimo indagato e/o imputato violerebbe sia il principio di ragionevolezza e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui all'art. 3, primo comma, Cost. e sia il diritto ad avere un giudice imparziale ed un giusto processo e sia il diritto di difesa di cui all'art. 24, primo e secondo comma Cost., potendo il giudizio sulla colpevolezza essere condizionato dalla c.d. «forma di prevenzione» e cioè dalla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso in sede di riesame, cosicché la dedotta questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata;

Sentito il p.m.;

P. Q. M. -

Dichiarata rilevante nel procedimento di ricusazione in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame di cui all'art. 324 del c.p.p., si sia pronunciato sul provvedimento giurisdizionale che dispone una misura cautelare reale (nella specie: sequestro preventivo) nei confronti del medesimo indagato e/o imputato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Cost.;

Sospende il procedimento di ricusazione in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al presidente del tribunale di Ancona, al procuratore generale in sede ed al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai sig.ri presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 10 giugno 1996

Il presidente: D'ADDEZIO

96C1352

N. 938

Sentenza emessa il 30 maggio 1996 dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Perini Ennio e le Poste italiane, filiale di Trento

Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Sanzioni amministrative - Ingunzione di pagamento - Giudizio di opposizione - Previsione di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente anziché di quella del luogo di residenza dell'ingiunto opponente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3).

(Cost., art. 25).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1/95 RG riservata per la decisione all'udienza di discussione del 23 maggio 1996 promossa da Perini Ennio residente a Riva del Garda rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Fuganti, giusta delega a margine del ricorso, opponente, contro le Poste italiane, filiale di Trento, in persona del direttore Baiardo dott. Aurelio, opposto, in punto: opposizione ad ingunzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sede di Trento delle Poste italiane emetteva nei confronti di Perini Ennio residente a Riva del Garda una ingunzione di pagamento di sanzione amministrativa ritenendolo responsabile di avere installato un impianto di telecomunicazione senza la prescritta autorizzazione.

Proponeva tempestiva opposizione il Perini sostenendo che l'impianto da lui messo in funzione non abbisognava di nessuna autorizzazione non rientrando, per le sue caratteristiche tecniche, tra gli impianti necessari di autorizzazione: tanto che il pretore di Riva del Garda lo aveva assolto in sede penale con formula piena e cioè «perché il fatto non costituisce reato».

La causa veniva sospesa in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dei decreti Mancuso, e veniva quindi ripresa dopo la pronuncia della Corte concordando le parti di considerare valida la perizia assunta in sede penale e precisando le conclusioni come segue all'udienza del 23 maggio 1996:

per l'attore: accertarsi e dichiararsi che il signor Perini Ennio non ha installato né esercitato alcun impianto radioelettrico di telecomunicazione in ponte radio in assenza della prescritta concessione e conseguentemente annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese, diritti e onorari rifusi;

per la convenuta: voglia l'ill.mo giudice di pace, *contrariis reiectis*: in via principale: rigettare siccome inammissibile ed infondata l'opposizione *ex adverso* proposta, in via subordinata: condannarsi al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con particolare riguardo alla eccezione preliminare di incompetenza per territorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare suggestiva l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in via preliminare dalla difesa dell'Ente Poste e non già per adesione all'errata convinzione che lo Stato e le sue propaggini periferiche debbano godere di particolari riguardi tipo la competenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato, bensì perché la fattispecie in esame è disciplinata da una legge speciale quale è la legge 9 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato che richiama espressamente le disposizioni del (vecchio) r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il quale all'art. 3 prescrive che le eventuali opposizioni alle ingiunzioni vanno proposte davanti all'autorità giudiziaria (a seconda della rispettiva competenza per valore) del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente.

Appare però chiaro che simile disposizione risalente a prima della prima guerra mondiale, cozza contro un principio sancito dall'art. 25 della Costituzione il quale prescrive che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; non solo, ma viola anche il principio della parità di tutti i cittadini nel senso che vi sarebbe disparità di trattamento per i residenti nei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici emittenti rispetto ai cittadini residenti in periferia che dovrebbero affrontare ingenti quanto ingiuste spese per far valere le loro ragioni.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del presente procedimento e la sospensione della riscossione delle somme ingiunte e dispone la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale affinché questa si pronunci sulla eccezione — che viene sollevata d'ufficio — di incostituzionalità dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui non prevede che le opposizioni alle ingiunzioni disciplinate dal predetto r.d. 14 aprile 1910, n. 639, debbano essere proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo di residenza dell'ingiunto opponente.

La questione di illegittimità costituzionale di cui sopra viene sollevata d'ufficio dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile promosso da Perini Ennio residente a Riva del Garda contro l'Ente Poste italiane, filiale di Trento, per opposizione alla ordinanza-ingiunzione di data 7 marzo 1995 notificata il 6 aprile 1995 in relazione all'adozione di un impianto interno di interferenza privata.

Riva del Garda, addì 30 maggio 1996

Il giudice di pace: BERTOLINI

N. 939

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1996 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Fornari Alessandro ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale g.i.p., abbia pronunciato ordinanza in ordine alla proroga delle indagini preliminari - Incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento - Mancata previsione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL PRETORE

Premesso che questo magistrato, in qualità di giudice per le indagini preliminari, in data 7 febbraio 1995 emise provvedimento di proroga del termine delle indagini preliminari motivando che «gli scarsi elementi a disposizione» rendevano le indagini particolarmente complesse:

che peraltro in antecedenza al provvedimento, e cioè in data 19 gennaio 1995 il p.m. aveva già emesso decreto di citazione a giudizio degli odierni imputati;

Ritenuto che il provvedimento sulla richiesta di proroga, ex artt. 406, comma quarto, e/o 553, comma due, c.p.p. non possa comunque non implicare una valutazione del compendio probatorio raccolto in relazione a una eventuale accusa da sostenere in giudizio, e che quindi non possa non risolversi in una valutazione contenutistica delle prove raccolte;

Rilevato che nel presente procedimento tale valutazione è intervenuta da parte del sottoscritto magistrato quando già si erano concluse le indagini preliminari;

Atteso che con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha ribadito il principio che «una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato vale a radicare l'incompatibilità»;

Atteso che con sentenza n. 453/1994 la Corte costituzionale ha affermato che «al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di incompatibilità con la funzione di giudizio rappresenta un dato essenziale l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerato nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a devolvere la regiodicanda alla sede processuale»;

Ritenuto pertanto non manifestamente infondata la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. ove non prevede l'incompatibilità a svolgere funzioni di giudice del dibattimento del g.i.p. che ha pronunciato ordinanza in ordine alla proroga delle indagini preliminari le cui valutazioni non sono state superate dal prosieguo delle indagini preliminari, in quanto ciò può risolversi in una violazione del diritto di difesa, così pregiudicato da una predeterminazione della valutazione della prova;

P. Q. M.

Solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., per i motivi e nei termini sopra indicati, per contrasto con l'art. 24, comma-secondo, della Costituzione;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge costituzionale n. 87/1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché comunicata integralmente agli imputati oggi contumaci.

Forlì, addì 5 luglio 1996

Il pretore: LEONI

N. 940

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Battaglini Francesco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazione analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che, ex art. 309 c.p.p., abbia emesso ordinanza con la quale si ribadiva la sussistenza di gravi indizi di responsabilità a carico degli imputati;

Lette le ordinanze distintamente emesse dalla sezione feriale di questo tribunale in funzione di giudice del riesame e redatte dal dott. Luigi Scimè, componente di questo collegio giudicante, a carico di:

Calderisi Michele in ordine ai reati di cui ai capi AAA) e BBB) del decreto che dispone il giudizio in data 8 agosto 1995 e riportante il n. 338/95 R.M.P.;

Tricarico Emanuele in ordine ai reati di cui ai capi AAA) e BBB), in data 8 agosto 1995 e riportante il n. 348/95 R.M.P.;

Caputo Carlo in ordine al reato di cui al capo NNN) del citato decreto (ord. n. 348/95 dell'8 agosto 1995);

Micucci Savino in ordine al reato di cui al capo NNN) del citato decreto (ord. n. 339/95 dell'8 agosto 1995);

Battaglini Francesco in ordine ai reati di cui ai capi AAA), BBB), EEE), FFF), GGG) ed OOO) del medesimo decreto (ord. n. 358/95 del 16 agosto 1995);

Cotrufo Santino in ordine al reato di cui capo LL) del medesimo decreto (ord. n. 349/95 dell'8 agosto 1995);

Letta l'ordinanza emessa il 16 gennaio 1995 da questo tribunale, in funzione di giudice del riesame, nella medesima composizione collegiale, nei confronti di Ciannarella Roberto in ordine ai reati di cui ai capi CC), DD), ed EE) del più volte citato decreto;

Precisato che con le suddette ordinanze sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati suindicati anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti;

Ritenuta pertanto alla luce delle suesposte considerazioni la rilevanza della questione sollevata nel procedimento penale in oggetto;

Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Precisato, altresì, che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, devono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 che ha accentuato il carattere di eccezionalità delle misure coercitive incidenti sulla libertà personale disposte prima della sentenza di condanna, e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento più penetrante da parte del giudice cautelare;

Considerato, inoltre, che alla luce dei suesposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza degli indagati costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti sì da riflettersi sulla imparzialità dello stesso, sancita dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuto da ultimo che la questione di costituzionalità testè sollevata presenta caratteri analoghi a quelli già valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/95 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo Collegio, si impone la necessità di equiparare il regime procedurale di situazioni allo stato analoghe;

Atteso che il giudizio a carico di Cotrufo Santino Saverio, del Ciannarella Roberto, di Tricarico Emanuele, Caputo Carlo e Micucci Savino, Battaglino Francesco e Calderisi Michele non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata concernente l'incompatibilità di questo giudice del dibattimento per atti già compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;

Ritenuto che la decisione sulla questione testè sollevata e considerata rilevante e non manifestamente infondata limitatamente ad alcuni degli imputati nel procedimento n. 86/1996 r.g.t. per associazione per delinquere ed altro a carico di Battaglino Francesco ed altri, non può comportare, a parere del collegio, la separazione del procedimento nei confronti degli altri imputati ai sensi dell'art. 18, lett. b, del c.p.p., essendone assolutamente necessaria la trattazione unitaria per l'accertamento dei fatti ricorrendo i presupposti della connessione probatoria di cui all'art. 12, del c.p.p.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il medesimo giudice o collegio giudicante che si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 309, del c.p.p.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Rigetta la richiesta di separazione del procedimento nei confronti degli altri imputati;

Letto l'art. 3 del c.p.p. sospende il processo nei confronti di Battaglino Francesco ed altri n. 86/96 r.g.t. fino a quando non venga notificata a questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché comunichi la presente decisione ai Presidenti delle due Camere.

Foggia, addì 28 marzo 1996

(firma illeggibile)

N. 941

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1996 dal pretore di Vallo della Lucania
sul ricorso proposto da Lavini Umberto contro le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro*

Ordinamento giudiziario - Indennità dei giudici popolari - Determinazione, per i giudici popolari lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni di assenza del lavoro per esercizio delle funzioni giurisdizionali, nella misura fissa di lire centomila - Mancata previsione della commisurazione dell'indennità alla retribuzione non percepita - Violazione del principio di uguaglianza, della retribuzione proporzionata ed adeguata e di parità nell'accesso ai pubblici uffici.

(Legge 10 aprile 1951, n. 283, art. 36, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato — in funzione di giudice del lavoro — la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 418/1994 ruolo generale lavoro pendente tra Lavini Umberto, da Salento, elettivamente domiciliato in Vallo Scalo presso lo studio del dr. proc. Gianfranco Scarpa che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, attore, e le Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Marina di Casalvelino, presso lo studio del dr. proc. Gennaro Feo che la rappresenta e difende in uno all'avv. Antonio Sofò di Reggio Calabria giusta mandato in calce alla memoria difensiva, convenuto, nonché il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato come per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Salerno, convenuto.

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 24 marzo 1994, Lavini Umberto esponeva di essere dipendente delle Ferrovie dello Stato e che, nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 30 settembre del 1993, aveva prestato l'ufficio di giudice popolare.

Per tali funzioni aveva ricevuto dal Ministero di grazia e giustizia (Corte di appello di Salerno) la complessiva somma di L. 2.492.845, per indennità di presenza giornaliera, indennità di reperibilità, indennità speciale *ex lege* 9 febbraio 1981, n. 27, rimborso delle spese di viaggio.

Il 28 ottobre 1993 le Ferrovie dello Stato avevano disposto lo storno della somma di L. 1.985.000, pari allo stipendio del mese di agosto e, successivamente, con nota del 13 gennaio 1994 dell'Ufficio amministrazione e controllo gestione di Reggio Calabria, gli avevano comunicato la costituzione di un debito a suo carico per complessive L. 2.361.861 per recupero delle competenze fisse erroneamente percepite nel settembre del 1993 a causa delle funzioni di giudice popolare espletate a luglio del 1993.

Tanto era avvenuto in base ad una circolare del 28 settembre 1993 dell'Ufficio amministrazione e contabilità la quale prevedeva che i giorni durante i quali i lavoratori delle FF.SS. avessero prestato le funzioni di giudice popolare dovevano essere considerati come giorni di permesso non retribuito ai sensi dell'art. 53 del c.c.n.l. vigente.

Il Lavini riteneva che per effetto della prestazione delle funzioni di giudice popolare, ricevuta dalla Corte di appello di Salerno la liquidazione della somma di L. 50.000 per udienza giusta il disposto dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, aveva visto sensibilmente ridursi la sua retribuzione nei suddetti mesi, in violazione del diritto alla retribuzione costituzionalmente garantito.

Chiedeva pertanto che il pretore, fissata l'udienza *ex art.* 420 del c.p.c. volesse:

dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

condannare le Ferrovie dello Stato al pagamento dell'importo complessivo di L. 6.331.861 quale retribuzione relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre del 1993, o, in caso di constatazione, di quella maggiore o minore che risultasse dovuta a mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre risarcimento del danno per la privazione della retribuzione per tali mesi, unica fonte di sostentamento per la sua famiglia.

A tal fine articolava i mezzi di prova ed esibiva la documentazione indicata nel ricorso.

Fissata l'udienza *ex art.* 420 del c.p.c., si costituivano ritualmente in giudizio le Ferrovie dello Stato rilevando che la retribuzione non era stata corrisposta perché il Lavini doveva considerarsi come «assente senza diritto alla retribuzione» ai sensi dell'art. 53 del c.c.n.l. per i ferrovieri in vigore per il periodo 1990-1992 il quale fa salvo «il diritto dei dipendenti di richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, i permessi previsti da specifiche disposizioni di legge, con il trattamento economico eventualmente previsto dalla stessa legge».

Tale trattamento, giusta l'art. 36 della legge 287 del 1951, per i lavoratori non aventi diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni è previsto in ragione di L. 100.000.

Se dunque il Ministero di grazia e giustizia aveva errato nel liquidare al Lavini la somma di L. 50.000 al giorno, da ciò non poteva derivare alcun obbligo retributivo a carico delle Ferrovie dello Stato, trattandosi di un ufficio parificato all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, primo comma legge citata), tant'è che il relativo periodo viene considerato come figurativamente utile ai fini previdenziali, con onere gravante direttamente sugli enti previdenziali erogatori delle relative prestazioni senza il normale corrispettivo dei contributi (in termini anche Cass. 4748 del 1987).

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.

Dopo alcuni rinvii di ufficio dovuti alla astensione dalla partecipazione alle udienze degli avvocati del Foro di Vallo negli anni 1994 e 1995, all'udienza dell'11 gennaio 1996 il giudicante, ai sensi dell'art. 107 del c.p.c., ordinava la chiamata in causa del Ministero di grazia e giustizia posto che l'attore aveva chiesto, proponendo anche una domanda di risarcimento del danno, una pronunzia che affermasse il suo diritto a percepire l'integrale trattamento economico di cui avrebbe goduto se non fosse stato nominato giudice popolare, così mettendo in questione anche la misura della indennità dovuta ai giudici popolari, questione questa sicuramente comune al Ministero di grazia e giustizia, a cui peraltro le stesse Ferrovie dello Stato attribuivano l'erronea liquidazione della indennità giornaliera di L. 50.000 anziché 100.000.

Costitutosi in giudizio il Ministero di grazia e giustizia rilevava che al Lavini era stata corrisposta la complessiva somma di L. 2.492.845 per l'ufficio di giudice popolare svolto nella terza sessione dell'anno 1993, con riferimento alla misura della indennità prevista per i giudici popolari aventi diritto alla retribuzione (L. 50.000), perché l'attore non aveva comunicato alla amministrazione di avere invece diritto alla indennità nella misura prevista per coloro che, prestando tale ufficio, non avevano diritto alla retribuzione (L. 100.000). Nè successivamente alla liquidazione l'attore aveva richiesto il pagamento della differenza.

Pertanto risultava improponibile nei confronti della amministrazione sia la domanda per conseguire il pagamento della retribuzione, sia quella per ottenere il risarcimento del maggior danno subito, mancando il presupposto della illiceità del comportamento della p.a.

DIRITTO

Su tali premesse in fatto e diritto ritiene il giudicante che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

Occorre rilevare come il *petitum* sostanziale sia costituito dalla domanda di pagamento della retribuzione che sarebbe spettata al Lavini nel periodo di partecipazione alla sessione della Corte di assise e dalla domanda di risarcimento del danno per la privazione della retribuzione nel medesimo periodo, nelle quali deve ritenersi compresa, trattandosi di un *minus*, anche la domanda di adeguamento della liquidata indennità, domande queste certamente comuni al convenuto Ministero di grazia e giustizia.

In proposito la legge 10 aprile 1951, n. 287, all'art. 36, ha previsto la corresponsione ai giudici popolari di una indennità di L. 50.000 per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni (comma primo), indennità che sale a L. 100.000 al giorno per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le funzioni.

Sono poi previsti il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di soggiorno e l'indennità di reperibilità, in ragione di L. 20.000 per ogni giorno di durata della sessione in cui i giudici popolari non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.

Al riguardo l'orientamento della Corte di cassazione è nel senso che il lavoratore privato (e tale deve oggi considerarsi il dipendente delle Ferrovie dello Stato) chiamato a svolgere l'ufficio di giudice popolare, ha diritto, alla stregua della equiparazione di tale ufficio alle mansioni pubbliche elettive di cui all'art. 2-bis della legge 24 marzo 1978, n. 78 al computo dei giorni di assenza ai fini della anzianità di servizio e della pensione, ma non anche, a dif-

ferenza del dipendente pubblico al trattamento retributivo per i medesimi giorni, salvo diversa previsione di legge o di contratto, proprio in considerazione della previsione dell'aumento della indennità giornaliera nel caso in cui tale previsione non esista (Cass. 4748 del 27 maggio 1987).

Dalla norma, dunque, si ricava la conferma della inesistenza di un generalizzato diritto di ogni lavoratore dipendente alla retribuzione per il periodo in cui è chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare. Infatti la suindicata norma, distinguendo tra lavoratori aventi diritto alla retribuzione per il periodo di espletamento delle funzioni di giudice popolare e lavoratori dipendenti non aventi tale diritto e prevedendo per questi ultimi (come per i lavoratori autonomi) un aumento della indennità giornaliera, viene a confermare, con una sorta di interpretazione autentica, che non esiste un generalizzato diritto dei lavoratori dipendenti, chiamati ad esercitare la funzione di giudice popolare, alla corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro. Non può dubitarsi, invero, che l'aumento della indennità giornaliera abbia, nell'ipotesi prevista, funzione sostitutiva della retribuzione (Cass. 4748 cit. in motivazione).

La ragione di ciò può essere individuata nel fatto che non sembra ragionevole porre a carico del datore di lavoro l'onere economico dell'espletamento di una funzione pubblica che deve gravare sullo Stato (art. 53 Cost.); peraltro, non prevedendo in linea generale il diritto alla retribuzione per il lavoratore dipendente chiamato alla funzione di giudice popolare, la legge non ha né favorito, né sfavorito una categoria di lavoratori rispetto ad un'altra (Cass. cit.).

Il giudicante ritiene che le suddette argomentazioni meritino un ulteriore approfondimento perché se è vero che non esiste un obbligo generalizzato del pagamento della retribuzione per i lavoratori dipendenti che prestino le funzioni di giudice popolare e quindi non si possono ipotizzare disparità di trattamento in ordine alla retribuzione, così non sembra in ordine alla entità dei compensi che la legge stessa prevede.

E infatti sembra chiaro che per coloro i quali mantengono il diritto alla retribuzione, la indennità giornaliera e quella di disponibilità si traducono quasi in una sorta di gratifica in aggiunta alla retribuzione, per quanto da questa concettualmente diverse, mettendo il lavoratore in una condizione economica complessiva migliore di quella precedente all'assunzione dell'ufficio.

Il lavoratore che non abbia diritto alla retribuzione si trova invece a percepire solo l'indennità giornaliera raddoppiata e l'indennità di reperibilità, venendosi a trovare in una condizione economica peggiore di quella anteriore all'espletamento delle funzioni di giudice popolare.

La prova si ricava proprio dalla condizione in cui si è venuto a trovare l'attore il quale per il periodo della sessione della Corte di assise compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre del 1993 ha percepito, detratto il rimborso delle spese che non ha certo natura retributiva, la complessiva somma di L. 2.410.900, al lordo della ritenuta del 19%, subendo detrazioni dalla retribuzione pari a L. 4.346.861 (1.985.000 + 2.361.861).

Risulta pertanto evidente che il lavoratore non avente diritto alla retribuzione nel periodo di svolgimento delle funzioni di giudice popolare si trova in una condizione economica peggiore di chi ha il diritto alla retribuzione e, oltre a questa riceve anche le indennità per la funzione.

Il solo raddoppio della indennità di effettivo esercizio della funzione (L. 100.000 in luogo di L. 50.000) non è idoneo a pareggiare lo svantaggio di non aver diritto alla retribuzione, soprattutto perché collegato all'alea del numero delle udienze a cui il giudice popolare partecipa durante la sessione (nella specie nove in tre mesi).

Si può dunque ipotizzare:

1) la violazione del principio di uguaglianza e di quello della sufficienza della retribuzione per l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia per il fatto che la indennità per i giudici popolari non aventi diritto, quali lavoratori, alla retribuzione secondo le norme di legge o di contratto che regolano il loro rapporto, è prevista dalla legge in misura fissa e non commisurata o parametrata all'entità della retribuzione (che viene a sostituire), finendo per incidere negativamente per il periodo di svolgimento della funzione — che nella specie è stato di non modesta durata — sulla soddisfazione delle esigenze primarie di vita e familiari del lavoratore;

2) la violazione dell'art. 3 della Costituzione per non essere razionale la parificazione, sotto il profilo economico, da detta norma attuata nei confronti di lavoratori aventi diverse retribuzioni e quindi anche diversi tenori di vita e complesso di bisogni a cui far fronte con la retribuzione, di fatto sostituita dal complesso delle suddette indennità;

3) la violazione degli artt. 3 e 51, primo comma della Costituzione per la creazione di condizioni di disuguaglianza economica che costituiscono un ostacolo per l'accesso all'ufficio pubblico di giudice popolare da parte dei lavoratori non aventi diritto alla retribuzione, indubbiamente spinti a rinunciare all'ufficio per la mancanza di un compenso parametrato alla retribuzione.

In riferimento ai profili di cui ai numeri 1) e 2) si è a suo tempo espressa la Corte di cassazione (sentenza n. 6231 del 9 settembre 1987, in motivazione) in una vicenda in cui, a differenza di quella odierna, la questione non era rilevante.

È invece qui sicuro che a norma dell'art. 53 del c.c.n.l. per i ferrovieri vigente nel periodo in esame l'attore non aveva diritto alla retribuzione, ma solo alla aspettativa senza retribuzione e che, per effetto della mancata retribuzione da parte delle Ferrovie dello Stato e della corresponsione da parte del Ministero di grazia e giustizia della indennità nella misura di L. 50.000 per giorno effettivo di funzioni si è venuto a trovare in una deteriorata condizione economica alla quale può porre rimedio solo la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale, giacché anche l'attribuzione della diversa indennità di L. 100.000 al giorno comporterebbe solo un aumento complessivo del compenso di L. 450.000, lasciando intatta la condizione economica dell'attore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 283, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio.

Vallo della Lucania, addì 13 giugno 1996

Il pretore: DE LUCA

96C1357

N. 942

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dalla corte d'assise di Chieti
nel procedimento penale a carico di Zappacosta Ivano*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale delle libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. proposta dal difensore dell'imputato Zappacosta Ivano per avere, il presidente di questa Corte composto il collegio del tribunale del riesame che in data 2 maggio 1995 fu chiamato ad assumere le proprie decisioni in materia di *libertate* che interessavano l'imputato stesso.

OSSERVA

Detta questione appare essere preliminare a tutte le altre, formulate in rito dagli stessi difensori e che non vale qui illustrare giacché, ove risulti fondata quella in esame, le altre restano in questa assorbite.

Rileva la Corte che, come evidenziato dai difensori, la Corte costituzionale con svariate pronunce è andata sempre più estendendo i casi di incompatibilità del giudice, originariamente previsti per limitate ipotesi, dall'art. 34, secondo comma, c.p.p.

Il giudice delle leggi ha così avuto più volte modo di precisare che ciò che fa emergere la causa di incompatibilità nel giudice del merito, risiede non solo e non tanto nella evenienza dell'esame degli atti di indagine preliminare, quanto piuttosto nella valutazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità, anche se non definitivo e meramente incidentale. Come nel caso della valutazione della sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» di cui all'art. 273 cod. proc. pen.

Infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l'attività di valutazione dei detti «gravi indizi» comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (seppur prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'indagato, con grado di elevata probabilità.

Ora, se questa è nella sostanza la *ratio* argomentativa che ha portato il giudice delle leggi a pronunciare a più riprese la incostituzionalità, in chiave estensiva, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., il Collegio non può non rilevare come la stessa *ratio* ricorre anche nel caso, non ancora esaminato dalla Corte ma già sottoposto a più riprese alla sua attenzione, in cui componente dell'organo giudicante dibattimentale, sia un magistrato che in precedenza, nell'esplicazione delle sue funzioni, sia stato componente del tribunale del riesame o di appello sulla richiesta di revoca della misura cautelare personale. Ciò, tutte le volte che, come nel caso di specie, quel tribunale ha dovuto valutare i gravi indizi a carico sotto il profilo della idoneità a supportare la misura restrittiva.

Anche in tal caso appaiono violati dall'art. 34 c.p.p. i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione giacché, situazione identica o analoga verrebbe disciplinata diversamente e perché ne deriverebbe la vulnerazione del diritto di difesa astrattamente e ampiamente inteso. Ciò a maggior ragione quando si perviene alla fase dibattimentale, caratterizzata dal principio di formazione della prova nel dibattimento stesso ove il giudice deve giungere senza aver preso cognizione e senza aver espresso giudizi sul materiale accusatorio raccolto in sede di indagini preliminari.

Da quanto qui esposto discende che la questione proposta non è manifestamente infondata ed è rilevante.

Conseguentemente il processo a carico di Zappacosta Ivano va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione se l'art. 34, secondo comma, c.p.p. violi i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che sia incompatibile a comporre l'organo giudicante dibattimentale il magistrato che abbia composto il tribunale del riesame o di appello il quale, a sua volta, abbia pronunciato sulla sussistenza o sulla persistenza dei gravi indizi a carico ai fini del mantenimento della misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che sia incompatibile a comporre l'organo giudicante dibattimentale, il magistrato che abbia composto il tribunale del riesame o di appello il quale, a sua volta, abbia pronunciato sulla sussistenza o sulla persistenza dei gravi indizi a carico ai fini del mantenimento della misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Visti gli artt. 1 del d.c.c. 16 marzo 1956 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

All'esito, la stessa cancelleria provvederà a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, corredandoli della prova della notifica e delle comunicazioni intervenute.

Chieti, addì 11 marzo 1996

Il presidente: SALVIA

N. 943

Ordinanza emessa il 25 maggio 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fuyo Kaminura e Pallavicini Felice ed altra

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Esclusione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/1992, della garanzia assicurativa dei danni subiti dal coniuge trasportato, comproprietario del veicolo per effetto della comunione legale - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda del regime patrimoniale esistente al momento dell'acquisto del veicolo - Lesione del diritto alla salute.

[Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 32).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa 18914/1993 promossa da Fuyo Kaminura, attrice, contro Pallavicini Felice, convenuto, e contro la Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., convenuta;

Letti gli atti e i documenti di causa.

F A T T O

Con atto di citazione, notificato alle parti convenute in data 6 ottobre 1993 e 11 ottobre 1993, Fuyo Kaminura, ha esposto:

che, il giorno 8 gennaio 1990, mentre essa attrice si trovava a bordo dell'autovettura targata Roma 30283D -- condotta dal marito Pallavicini Felice - rimaneva vittima di un incidente stradale in prossimità dello svincolo per Fiano Romano sull'autostrada Milano-Roma;

che, a seguito dell'incidente, determinato dal conducente Pallavicini Felice che guidava a velocità eccessiva e perdeva il controllo dell'auto uscendo fuori di strada, essa Fuyo Kaminura riportava gravi lesioni personali.

Ciò premesso, l'attrice conveniva in giudizio Pallavicini Felice e la Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., la quale ha contestato l'operatività della copertura assicurativa nel caso di specie, osservando:

che, non sussisteva, al momento del sinistro, alcun contratto assicurativo tra la compagnia convenuta e Pallavicini Felice afferente i trasportati con vincolo di coniugio e che, essendo l'incidente precedente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 2 maggio 1991 n. 188 [che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 lett. b), legge n. 990/1969, estendendo, così, la garanzia assicurativa anche ai congiunti trasportati], la medesima sentenza non avrebbe potuto incidere su contratti stipulati precedentemente;

che, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto sussistente un obbligo di indennizzo a favore dell'attrice, chiedeva di essere risarcita a sua volta, da Pallavicini Felice per la ragione che questi, per il rischio di cui trattasi, non aveva versato alcun corrispettivo.

Costituendosi in giudizio il convenuto Pallavicini Felice ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazione per l'intero ammontare dovuto all'attrice e, nell'ipotesi di condanna in solido dei convenuti, la condanna della stessa compagnia assicuratrice a rifondergli tutto quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'attrice.

In corso di causa la difesa della compagnia di assicurazione convenuta ha altresì contestato all'attrice la proprietà dell'autovettura (ammessa da controparte) in forza del regime di comunione legale vigente al momento dell'acquisto della medesima auto, in quanto tale circostanza escluderebbe la qualità di terzo ai sensi dell'art. 4 lett. a), legge n. 990/1969.

Esaurita l'istruttoria l'attrice formulava istanza *ex art. 186-quater c.p.c.* sulla quale il giudice istruttore si riservava.

DIRITTO

Questo giudice istruttore, essendo investito della decisione sulla domanda di condanna ai sensi dell'art. 186-*quater* c.p.c., solleva, d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 4, lett. a) legge n. 990/1969 — nella formulazione precedente alla modifica di cui all'art. 28, legge 16 febbraio 1992 n. 142 — nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge trasportato comproprietario, insieme con il conducente, del veicolo responsabile del sinistro.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La rilevanza della questione consegue alla impossibilità di definire il giudizio *de quo se*, previamente, non viene dichiarata la costituzionalità o meno della norma sopra menzionata, dipendendo dalla stessa la possibilità per l'attrice di ottenere il risarcimento dei danni relativi alla persona ad essa derivanti dal sinistro per cui è causa.

Ad avviso di questo giudice istruttore all'incidente di cui trattasi, verificatosi l'8 gennaio 1990, e alla conseguente domanda risarcitoria proposta da persona trasportata e coniugata in regime di comunione dei beni con il conducente della vettura responsabile del sinistro, non è applicabile né l'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969 come riformulato a seguito della legge n. 142/1992, né il disposto dello stesso articolo come da interpretarsi a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 2 maggio 1991 n. 188, né il contenuto della direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5.

In primo luogo, al sinistro in questione non può essere applicato l'art. 4 legge n. 990/1969 nella formulazione seguita all'intervento dell'art. 28 legge 1992 n. 142, che, in attuazione della direttiva CEE n. 84/5, ha definitivamente escluso, con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione dei benefici derivanti dal contratto di assicurazione per qualsiasi trasporto, a prescindere dal legame esistente con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi escluso dai benefici stessi), per l'ovvia ragione che trattasi di sinistro avvenuto precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

In secondo luogo, va osservato che la pronuncia della Corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 188, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, lett. b), legge n. 990/1969, non ha inciso sull'esclusione, che qui viene in considerazione, prevista dall'art. 4, lett. a), della stessa legge, sì che, tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142/1992, sul piano normativo, deve ritenersi sussistente un vuoto di tutela risarcitoria per il familiare trasportato che fosse, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante: nel caso di specie, l'attrice, per il semplice fatto di essere stata coniuge in regime di comunione di beni all'epoca dell'acquisto dell'autoveicolo è da considerarsi comproprietaria dello stesso e, quindi, persona la cui tutela risarcitoria sarebbe invece negata ai sensi dell'art. 4, lett. a), cit.

In terzo luogo, il vuoto di tutela risarcitoria non sarebbe superabile neppure argomentando in base al principio della efficacia diretta, nei Paesi membri, delle direttive CEE sufficientemente dettagliate, in mancanza di tempestiva trasposizione da parte dello Stato membro. Si ha riguardo, nel caso di specie, alla direttiva CEE n. 84/5, che all'art. 3 disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente, o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile fosse sorta a causa del sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alla persona. Al fine precipuo di recepire tale direttiva (che, all'art. 5, obbligava gli Stati membri a modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987 e a dare applicazione alle disposizioni di legge modificate entro il 31 dicembre 1988) intervenne il legislatore italiano, con la legge n. 142/1992, eliminando ogni esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi soggetto trasportato.

Benché all'epoca del sinistro per cui è causa il legislatore italiano avrebbe dovuto recepire da tempo la direttiva su richiamata, tuttavia, all'inadempimento del legislatore non può far seguito l'automatica efficacia delle disposizioni dell'atto comunitario nei confronti di un soggetto privato che invocasse, a proprio favore la normativa interna di segno contrario. Sul punto la Corte di giustizia, dopo orientamenti oscillanti si è consolidata nel ritenere esclusa, in assenza di provvedimenti di attuazione delle direttive entro i termini prescritti, l'efficacia orizzontale (ovvero nei rapporti tra privati) delle direttive stesse, potendo in tal caso queste essere invocate solo nei confronti dello Stato (efficacia verticale) — cfr. Corte di giustizia 14 luglio 1994 in causa n. 91/1992 —.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969, nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con l'art. 28 della legge 16 febbraio 1992 n. 142, è da valutarsi come non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Più volte la Corte costituzionale ha attribuito all'art. 32 della Costituzione piena efficacia, in quanto tutela la salute come diritto fondamentale del privato, diritto primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati: diritto subiettivo che trova nel risarcimento dei danni una sanzione che l'ordinamento appresta per la tutela dell'interesse ad esso sotteso.

Il riconoscimento in un determinato ramo dell'ordinamento di un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria, ma ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali, salvo che i suddetti limiti siano posti, a loro volta, per la tutela e la difesa di altri diritti fondamentali.

La norma oggetto di questa ordinanza limita in modo ingiustificato il diritto alla salute, limitando irragionevolmente il diritto al risarcimento per i danni derivanti dalla sua lesione.

Consegue a quanto esposto, altresì, la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbe tutelato diversamente il diritto alla salute a seconda che la vittima trasportata e il conducente, coniugi tra loro, fossero in regime di comunione o in regime di separazione dei beni al momento dell'acquisto dell'autovettura.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge n. 990/1969, nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con l'art. 28 della legge 16 febbraio 1992 n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990/1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro e conseguentemente proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, solleva d'ufficio tale questione;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 25 maggio 1996

Il giudice istruttore: SPERA

N. 944

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia
sul ricorso proposto da Perrone Rosario contro l'Università degli studi di Palermo*

Pensioni - Previsione della definitività del giudizio del Collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo - Possibilità di riesame in tale sede delle questioni già risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio - Conseguente possibilità della coesistenza della valutazione affermativa e negativa della dipendenza da causa di servizio della infermità da parte dei due organi tecnici (Collegio medico ospedaliero e c.p.p.o.) - Irrazionalità, disparità di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3140/1991 r.g., proposto da Perrone Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Saetta, presso il cui studio in Palermo, via Paisiello n. 31, è elettivamente domiciliato, contro il rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Palermo, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per l'annullamento, provvedimento di cui alla nota del 1° agosto 1991 (prot. P. 8538), con il quale veniva respinta l'istanza di liquidazione di equo indennizzo del ricorrente in adesione al parere del C.P.P.O. reso il 25 giugno 1990 e pervenuto il 21 giugno 1991 ai sensi dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 12 aprile 1996, l'avv. V. Candiloro, in sostituzione dell'avv. S. Saetta, per il ricorrente e l'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Perrone Rosario, dipendente dell'Università degli studi di Palermo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, deducendo:

1) eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto il rettore si sarebbe limitato a prendere atto del parere negativo espresso (apoditticamente) dal C.P.P.O., sulla non-dipendenza dell'infermità (cardiopatía ischemica) da causa di servizio, senza considerare il favorevole giudizio espresso in precedenza dalla commissione medica ospedaliera (C.M.O.);

2) contraddittorietà manifesta, in quanto il rettore avrebbe altresì disatteso il parere della commissione del personale reso in data 6 marzo 1989, sul quale si fonda il decreto rettorale del 5 aprile 1989 di riconoscimento della causa di servizio.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che tuttavia non ha depositato difese scritte.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 1996, presenti i procuratori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza proposta dall'odierno ricorrente — dipendente dell'Università degli studi di Palermo (con qualifica di collaboratore tecnico) — di liquidazione di equo indennizzo.

Il provvedimento è motivato in adesione al parere del C.P.P.O. (reso il 25 giugno 1990, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472), secondo cui l'infermità contratta dal ricorrente (cardipatia ischemica) non è dipendente da causa di servizio.

In precedenza, la C.M.O. aveva riconosciuto al ricorrente la dipendenza di detta infermità da causa di servizio ed in adesione ad esso si erano espressi la commissione del personale in data 6 marzo 1989 e lo stesso rettore, con decreto del 5 aprile 1989.

Con entrambi i dedotti motivi di gravame il ricorrente pone l'accento essenzialmente sulla discordanza esistente tra il provvedimento impugnato (e quindi del parere del C.P.P.O.) ed il precedente giudizio espresso dalla C.M.O. ed il conseguente (conforme) decreto del rettore in data 5 aprile 1989, di riconoscimento della causa di servizio.

Ciò premesso, il collegio osserva che tutti i predetti provvedimenti trovano sostegno normativo e legittimità (da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui in seguito) nell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472), il quale dispone che «I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché, degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo» (primo comma).

Tale disposizione ha profondamente innovato il precedente procedimento (delineato dal t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092), nel quale il decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (art. 35 e segg. d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686) doveva essere sempre preceduto dal parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell'art. 177 t.u. n. 1092/1973 cit. Tanto che i decreti di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, emessi dopo il 1° giugno 1974 (data di entrata in vigore del detto t.u.) e prima del d.-l. n. 387/1987 senza l'intervento del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, sono stati ritenuti illegittimi per vizi del procedimento (annullabili dall'amministrazione in via di autotutela), ma non immediatamente disapplicabili per negare l'equo indennizzo (Cons. St., Sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 711; ad. plen. 18 aprile 1984, n. 9; sez. VI, 19 settembre 1988, n. 1046, 31 maggio 1989, n. 714).

Sul punto si è altresì precisato che con l'entrata in vigore dell'art. 5-bis d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, il previo annullamento del verbale del C.M.O. che abbia riconosciuto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non è più necessario, non essendo tale verbale idoneo a vincolare, in via definitiva, l'amministrazione in sede di concessione dell'equo indennizzo (Cons. St. sez. IV, n. 826/1993). Sicché, in forza dell'art. 5-bis, è — ora — possibile rivedere, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo (e della pensione privilegiata), in adesione al conforme parere del C.P.P.O., il nesso di dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, già accertata dalla C.M.O. nel relativo procedimento, «senza che con ciò si incorra nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà di provvedimenti» (così in Cons. St. sez. IV, n. 826/1993).

Ciò posto, il collegio, ritiene di dovere sollevare d'ufficio, in conformità a quanto ritenuto dal Cons. St. sez. VI, con ordinanza 16 maggio 1995, n. 466, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. n. 387/1987, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo, in quanto la norma denunciata (sulla cui base sono stati emanati il provvedimento impugnato ed il conforme parere del C.P.P.O.), sancendo la possibile divaricazione del parere del C.P.P.O. rispetto al precedente e diverso parere della C.M.O., (in funzione ed in relazione ai diversi fini del riconoscimento della causa di servizio), viola il (fondamentale) principio logico di non contraddizione.

È ovvio infatti che una data infermità o «e» o «non è» dipendente da causa di servizio e tale elementare alternativa logica non può essere superata per legge, implicando ciò:

la violazione del principio di eguaglianza con riferimento al diverso trattamento che viene riservato ad uno stesso soggetto e ad una stessa infermità circa l'etiopatogenesi di quest'ultima;

la violazione del principio del buon andamento della p.a., che viene chiamata ad adottare provvedimenti tra essi palesemente ed oggettivamente contraddittori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472) nella parte in cui prevede la possibile coesistenza di antitetici giudizi medico-legali sulla etiopatogenesi delle infermità dei pubblici dipendenti e conseguenti antitetici provvedimenti da parte della p.a.;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 aprile 1996.

Il presidente f.f.: MONTELEONE

Il consigliere-estensore: FERLISI

96C1360

N. 945

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Custodia giudiziaria nei confronti di Sagliocco Vincenzo e Migliore Paola*

Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Regolamento - Infrazione - Sanzione pecuniaria - Misura massima di lire cento - Irrisorietà ed anacronismo di detto limite - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Lesione della garanzia costituzionale della proprietà privata.

[C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 70].

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Rileva:

- a) nel parco Sagliocco vi è un regolamento condominiale, approvato il 1° giugno 1990;
- b) tale regolamento consente la sosta degli autoveicoli negli spazi contrassegnati, e pone il divieto lungo i viali di detto parco;
- c) ai trasgressori di tale divieto viene irrogata la sanzione di L. 50.000 al giorno;
- d) dopo aver constatato e contestato le infrazioni, la custodia giudiziaria del condominio comminava alla sig.ra Migliore Paola la sanzione di L. 300.000, per sei infrazioni, invitandola al bonario pagamento. Non avendolo ottenuto si rivolgeva al giudice conciliatore affinché questi, previo gli accertamenti necessari, condannasse la convenuta al pagamento della somma predetta.

Senonché l'ammontare della singola sanzione inflitta e richiesta, di L. 50.000, prevista da quel regolamento, è di importo di gran lunga maggiore del limite massimo (L. 100) stabilito dall'art. 70 disp. att. c.c., per le sanzioni condominiali.

Ma quell'importo è — ad avviso di questo conciliatore — irragionevole e anacronistico; inoltre la norma contrasta con gli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Il regolamento condominiale è un atto privato, regolato dall'art. 1138 c.c.

Tale norma, prevedendo specificamente l'istituto, demanda ai privati la formazione del regolamento, che deve contenere tra l'altro norme «circa l'uso delle cose comuni ...» e «... la tutela del decoro dell'edificio».

Quindi su tali punti, la disciplina è rimessa all'autonomia privata, che nelle sue espressioni deve essere ossequiosa dei dettami degli artt. 1343 e 1418 c.c., delimitanti il campo entro cui quella può spaziare.

Ulteriori decurtazioni di questa facoltà di autoregolamentazione, non sembra possano essere ammesse.

Viceversa l'art. 70 att. c.c. impone un ulteriore ostacolo: sanzioni pecuniarie di importo superiore a L. 100 non sono consentite.

In tal modo, detto articolo ostacola il dispiegarsi di quell'autonomia, per la quale i privati possono regolare con libertà i loro interessi.

Difatti con il regolamento — peraltro necessario in taluni casi — i condomini disciplinano i loro atti in vista dell'interesse comune della comunità condominiale, di cui essi sono parte.

Se i comportamenti vietati — anche i più gravi — trovano quel limite, vien meno sia l'interesse a redigere quel codice disciplinare privato — in cui si valuta la convenienza e l'opportunità di consentire e/o vietare determinati comportamenti — sia la libertà di fissare pene adatte e corrispondenti alle precedenti valutazioni.

Se la sanzione non è adeguata, risulta totalmente inutile; se essa non è proporzionata si violano i principi di cui all'art. 2106 c.c., che — *mutatis mutandis* — è applicabile al disciplinare in discorso.

In sostanza risulta anche compromessa la valutazione soggettiva di utilità della previsione penale.

Certo, *ex art.* 70 richiamato, la sanzione potrebbe essere graduata da una lira a cento lire.

Ma in tali parametri l'uso della cosa comune e il decoro del fabbricato, non possono trovare adeguata tutela.

Va rilevato poi quella norma di attuazione contrasta con la legge che impone di abolire le barriere architettoniche.

Un'auto parcheggiata in un viale condominiale, in modo tale da impedire il comodo passaggio di un portatore di handicap, costituisce quell'ostacolo che la legge richiamata intende rimuovere.

Ma quella norma intacca i principi di godimento della proprietà privata, di cui all'art. 42 della Costituzione.

Difatti la proprietà condominiale è privata e ciascun condomino può goderne nel rispetto delle norme in materia.

Quindi i proprietari condomini possono anche disciplinare il godimento della cosa comune, limitandolo o sottoponendolo a determinate condizioni.

Quando l'art. 70 richiamato vieta di penalizzare congruamente e coerentemente con i tempi, atteggiamenti in contrasto con il disciplinare approvato, in sostanza nega la possibilità di un ordinato e pacifico godimento del bene comune, e quindi viola l'art. 42 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1) dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 disp. att. c.c. in relazione agli artt. 41, 42 e 3 della Costituzione;

2) ordina la rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale in Roma;

3) dispone:

la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla custodia giudiziaria degli immobili del parco Sogliocco, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Saltalamacchia, presso il cui studio domicilio in Napoli, via della Costituzione, fabb. A/5, centro direzionale;

le comunicazioni della medesima ordinanza ai Presidenti delle due Camere.

Napoli, addì 11 aprile 1996

Il conciliatore: SCHIANO

N. 946

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1996 dalla pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli
nel procedimento penale a carico di Marseu Franco*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Incidenza sui principi: a) di uguaglianza per il diverso trattamento penale a seconda della classificazione, variabile territorialmente, delle merci; b) della riserva di legge in materia penale; c) della tutela dell'ambiente; d) della tutela della salute; e) dell'obbligo dell'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme di diritto comunitario - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 3 maggio 1996, n. 246, artt. 3, terzo comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4132/95 r.g. a carico di Marseu Franco, imputato del reato di cui all'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, realizzato, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 6, lett. d), d.P.R. n. 915/1982, una discarica dei rifiuti speciali scaricando e sistemando lungo l'argine del Rio Chiarò, per una quantità di circa 2000 mc, materiali provenienti da scavi e demolizioni;

Rilevato che all'esito dell'istruttoria dibattimentale è stato accertato che i materiali sopra indicati erano costituiti esclusivamente da sassi e terra, e che tale materiale di scavo è pertanto ricompreso tra quelli quotati nei listini e mercuriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, ed inoltre espressamente individuato dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 nell'elenco nazionale dei materiali quotati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione;

Rilevato che il d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, all'art. 3, esclude dalla disciplina dettata per i residui riutilizzabili, e dunque anche dalla disciplina di cui al d.P.R. n. 915/1982 per i rifiuti, i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto al Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994;

Rilevato inoltre che già il d.m. 26 gennaio 1990 all'art. 1, quarto comma, escludeva dall'ambito della disciplina dei residui-rifiuti i materiali quotati in borse-merci e listini, e che l'art. 12, comma quarto, del decreto-legge n. 246/1996 prevede la non punibilità di chi abbia effettuato operazioni di recupero e riutilizzo di residui secondo le disposizioni del d.m. 26 gennaio 1990;

Ritenuto pertanto che dall'applicazione dell'art. 3, comma terzo, e comunque dell'art. 12, comma quarto, del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, discendano l'assoluzione dell'imputato per non essere il fatto più previsto come reato e comunque l'applicazione della causa di non punibilità;

Ritenuto di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma terzo, e 12, comma quarto, del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, e 77 della Costituzione;

O S S E R V A

La questione di costituzionalità prospettata appare rilevante, posto che dall'applicazione delle citate disposizioni del decreto-legge n. 246/1996 dipende l'immediato proscioglimento dell'imputato.

In relazione alla non manifesta infondatezza si osserva quanto segue:

1. — Il decreto-legge n. 246/1996 disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia in un processo produttivo o in un processo di combustione, dei residui derivanti da cicli di produzione, specificando che le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo che non siano finalizzate al riutilizzo restano sottoposte alle regole di cui al d.P.R. n. 915/1982.

Dall'ambito di applicazione della sopra indicata normativa sono esclusi «i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994»;

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge citato, i materiali quotati dalle camere di commercio acquisiscono pertanto per ciò la qualifica di merci o prodotti, e restano esclusi dall'applicazione della normativa previgente sui rifiuti ed anche del decreto-legge n. 246/1996.

Viene in tal modo attuata una sottrazione di fatto alla disciplina penale vigente per effetto di un attestato di quotazione di una camera di commercio.

Il problema non può ritenersi superato dall'emanazione del decreto ministeriale, poiché con esso si è provveduto ad una semplice ricognizione di materiali già identificati dalle camere di commercio; peraltro non è previsto alcun criterio di selezione da adottarsi da parte dei Ministeri competenti nella formazione dell'elenco.

È inoltre previsto l'aggiornamento di tale elenco sulla base delle comunicazioni annuali delle C.C.I.A.A. dei capoluoghi di regione.

La classificazione «a strati successivi» dei vari materiali prevista dal meccanismo sopra indicato appare in evidente contrasto con il principio della riserva di legge, in quanto l'applicazione della norma penale dipende da eventuali modifiche di atti amministrativi, ovvero dalle variazioni apportate all'elenco nazionale, sulla base delle discrezionali determinazioni delle camere di commercio in ordine all'inserimento delle merci nelle quotazioni in borsa ovvero in listini o mercuriali.

2. — Già il d.m. 26 gennaio 1990, all'art. 1, comma quarto, prevedeva che la normativa relativa ai rifiuti e alle materie prime secondarie non trovasse applicazione ai materiali quotati in precise specifiche merceologiche in borsa-merci in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati al Ministero dell'ambiente.

L'art. 12, comma quarto, del decreto-legge n. 246/1996 prevede una causa di non punibilità per chiunque «fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990».

Il decreto-legge n. 2463/1996 rende pertanto applicabile ai fini della non punibilità un provvedimento ministeriale ritenuto costantemente inapplicabile nella parte in cui non era già stato dichiarato incostituzionale.

La Corte costituzionale ha infatti annullato gli artt. 4, comma primo, 6, comma primo, del d.m. 26 gennaio 1990, limitatamente alle disposizioni relative alle procedure autorizzative ivi considerate (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) sotto un duplice profilo: sia in quanto impongono statuizioni che esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare le norme tecniche generali, sia in quanto impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva di legge o al principio di legalità sostanziale (cfr. C. cost. 30 gennaio 1990 n. 512).

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto illegittima l'adozione di tale normativa mediante decreto ministeriale, «senza la dovuta copertura legale e con atto inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali».

Poiché il decreto-legge n. 246/1996 subordina l'adempimento di obblighi, già penalmente sanzionati, e la non punibilità di comportamenti pregressi alle previsioni di atti amministrativi, appaiono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale, gli artt. 3, comma terzo e 12, comma quarto del citato decreto-legge, nonché gli artt. 1 e 2 del d.m. 5 settembre 1994, che costituiscono attuazione dell'illegittimo potere discrezionale conferito dal decreto-legge citato ad atti ministeriali in materia penale.

3. — Con riguardo alla causa di non punibilità introdotta dall'art. 12, comma quarto, del decreto-legge con il richiamo all'art. 1, comma quarto, del d.m. 26 gennaio 1990, si rileva inoltre che, facendo quest'ultima disposizione riferimento a listini e mercuriali istituiti presso le C.C.I.A.A. dei capoluoghi di regione, si viene a creare una disparità di trattamento in relazione ai diversi ambiti territoriali, poiché una medesima sostanza è suscettibile di essere diversamente valutata in località diverse (con inclusione o meno nei listini e mercuriali e conseguente applicazione o meno delle sanzioni penali).

In tale disparità di trattamento è ravvisabile a parere di questo pretore una violazione dell'art. 3 Cost.

4. — Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisabile nel contrasto con l'art. 10 della Carta costituzionale, per mancata conformazione dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale.

Infatti la previsione, con il decreto-legge in esame, di una categoria di «merci» sottratta al regime previsto per i rifiuti ed anche per i residui, appare in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, lettere A) e K) del regolamento CEE n. 259/1993, entrato in vigore il 10 maggio 1994 e direttamente applicabile nel territorio nazionale, che richiama le nozioni di rifiuto e di rifiuto destinato al recupero di cui all'art. 1, lettere A) ed F) di cui alla direttiva n. 75/442/CEE così come modificata dalla successiva n. 91/165/CEE e che non contempla sostanze, come quelle indicate nel decreto ministeriale, escluse dalla sua applicazione.

Peraltro la giurisprudenza aveva costantemente affermato l'applicabilità ai rifiuti riutilizzabili (già denominati materie prime secondarie) della normativa sullo smaltimento dei rifiuti (sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza n. 5 del 29 maggio 1992, imp. Viezzoli).

Tale orientamento giurisprudenziale individuava il «rifiuto» come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, senza alcun valore economico ovvero non più idoneo a soddisfare i bisogni originari (cfr. Cass. 26 febbraio 1991, n. 2607, imp. Lunardi).

La sottrazione alla normativa sui rifiuti di materiali inseriti in borse merci, listini o mercuriali appare in contrasto con tale orientamento, peraltro conforme alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

5. — Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, relativo all'intero decreto-legge n. 246/1996, è individuabile nella violazione degli artt. 25 e 77 Cost., in considerazione del continuo succedersi di decreti-legge in materia ambientale reiterati per mancata conversione, posto che il primo decreto-legge in materia di residui risale al 9 novembre 1993.

Tale prassi si fatto comporta l'esautoramento del Parlamento dai suoi esclusivi poteri legislativi in materia penale.

7. — Sussiste a parere di questo Pretore anche una violazione degli artt. 9 e 32 Cost., in considerazione della diminuita possibilità di controllo circa l'utilizzo di sostanze, alcune delle quali potenzialmente pericolose per la salute e l'ambiente.

Si ritiene per i motivi esposti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 12 del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, e 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma terzo, e 12, comma quarto, del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cividale del Friuli, addì 11 giugno 1996

Il pretore: VITULLI

N. 947

Ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Aci Castello ed altri contro il presidente della regione siciliana ed altri

Regione siciliana - Istituzione delle aree metropolitane - Previsione della gestione delle stesse anche da parte di rappresentanti eletti da comuni esterni all'area - Adozione della normativa senza il concorso dei comuni inclusi nelle aree stesse - Interferenza con l'attività gestionale della provincia - Mancata previsione del trasferimento dai comuni alla provincia delle funzioni amministrative e del personale addetti, della separazione patrimoniale e del riparto delle attività e passività - Violazione del principio dell'elettività degli organi di governo degli enti locali - Incidenza sull'autonomia dei comuni e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 6 marzo 1986, n. 9, artt. 19, 20 e 21).

(Statuto regione siciliana, art. 15; cost., artt. 5, 97 e 128).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti:

1) n. 37/96 proposto dal comune di Aci Castello, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 37; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*; l'assessorato regionale agli enti locali, in persona dell'assessore *pro-tempore*; la giunta di governo della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati; la provincia regionale di Catania, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli e dall'avv. Carmelo Finocchiaro, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Catania, via Umberto n. 265;

2) ricorso n. 79/96 proposto dal comune di Catania, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scuderi, Mario Arena e Francesco Mineo, domiciliato in piazza Giovanni Verga n. 7, presso l'Avvocatura comunale; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*; l'assessorato regionale agli enti locali, in persona dell'assessore *pro-tempore*; la giunta di governo della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati; la provincia regionale di Catania, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Carmelo Finocchiaro, domiciliata elettivamente presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in Catania, via Umberto n. 265;

3) ricorso n. 242/96 proposto dal comune di Paternò, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Tirena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Ventimiglia n. 145; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*; l'assessorato regionale agli enti locali, in persona dell'assessore *pro-tempore*; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati;

4) ricorso n. 287/96 proposto dal comune di San Gregorio di Catania, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Tricomi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via L. Rizzo n. 18; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*; l'assessorato regionale agli enti locali, in persona dell'assessore *pro-tempore*; la giunta di governo della regione Siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati; la provincia regionale di Catania, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Carmelo Finocchiaro, domiciliata elettivamente presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in Catania, via Umberto n. 265;

per l'annullamento del decreto presidenziale 10 agosto 1995, pubblicato in G.U.R.S. il 21 ottobre 1995, avente ad oggetto «Individuazione dell'area metropolitana di Catania»; e degli atti presupposti e connessi (ivi compresa la proposta dell'assessore regionale per gli enti locali del 22 febbraio 1995, n. 650 e la deliberazione della giunta regionale del 2 marzo 1995, n. 130 non conosciuti).

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 7 maggio 1996 il presidente dott. Attilio Trovato;

Uditi gli avv.ti Andrea Scuderi, Francesco Mineo e Carmelo Tirena per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Vittorio Majorana per le amministrazioni regionali intimato, gli avv.ti Carmelo Finocchiaro e Giuseppe Morbidelli per la provincia regionale di Catania e l'avv. Andrea Scuderi in sostituzione dell'avv. Gaetano Tricomi per il comune di S. Gregorio di Catania.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il decreto presidenziale 10 agosto 1995 impugnato, è stato delimitato ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, il territorio dell'area metropolitana di Catania, comprendente i 27 comuni indicati all'art. 2 del decreto stesso, fissandosi il termine del 31 dicembre 1995 per l'attuazione del disposto dell'art. 21 della l.r. n. 9/1986 e cioè per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'area metropolitana.

Con i ricorsi in esame si prospetta l'illegittimità costituzionale delle norme contenute agli artt. da 19 a 21 della l.r. n. 9/1986, su cui si fonda il suddetto decreto presidenziale, per contrasto con i principi della Costituzione e dello statuto regionale in materia di autonomie locali, di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, nonché per eccesso di potere legislativo, essendosi, per un verso, prevista l'istituzione dell'area metropolitana con atto autoritativo, adottato contro la stessa volontà dei comuni interessati, sì da negare la stessa autonomia degli enti inclusi nel nuovo soggetto istituzionale; per altro verso, essendosi sottratte ai comuni competenze primarie senza alcun obbligo di preventiva valutazione in ordine alla effettiva necessità che tali attività, assumendo precipuo carattere sovracomunale, vengano svolte in modo coordinato e integrato nell'ambito dell'area metropolitana, e ciò anche contrariamente a quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 142/1990, che, in quanto legge di grande riforma economico-sociale dello Stato, incide sull'esercizio della potestà legislativa primaria della regione siciliana limitandola in senso conformativo.

Inoltre, le disposizioni della l.r. n. 9/1996 contrasterebbero, sotto vari profili, con i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Infine, al di là delle ragioni di illegittimità costituzionale, si sostiene l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'art. 20 della l.r. n. 9/1986 non essendo stato seguito il procedimento tracciato da tale norma in relazione alla formale acquisizione di tutti i pareri delle amministrazioni comunali interessate e mancando ogni motivazione in relazione ai criteri di delimitazione dell'area.

Costituitisi in giudizio, la presidenza della regione siciliana e l'assessorato regionale agli enti locali hanno eccepito l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale non avendo la l.r. n. 9/86 istituito un nuovo ente locale, ma semplicemente previsto un assetto organizzativo diverso in relazione ad alcune funzioni e servizi che, per il loro carattere di interesse sovracomunale, sono stati attribuiti alle province regionali, nel cui ambito sono ricomprese le aree metropolitane, per assicurarne il necessario coordinamento, contrariamente, invece, a quanto previsto dalla legge n. 142/1990 per il rimanente territorio nazionale con l'istituzione delle «città metropolitane».

Peraltro, l'attuazione dell'impugnato provvedimento avverrà con appositi atti applicativi che prevedono lo svolgimento pregiudiziale di attività da compiersi con la partecipazione ed il consenso degli organi comunali e provinciali interessati.

Anche la provincia regionale di Catania ha eccepito l'infondatezza della prospettata questione di illegittimità costituzionale, affermando che le aree metropolitane non sono nuovi enti, e che, in ogni caso, le competenze comunali non sono intangibili e, comunque, il loro trasferimento sarebbe avvenuto con la istituzione delle stesse province regionali.

Inconsistente sarebbe, inoltre, la censura concernente il preteso vizio del procedimento essendosi svolta una approfondita istruttoria ed essendo stati i comuni interessati invitati ad esprimere parere circa l'individuazione e delimitazione dell'area metropolitana di Catania con nota assessoriale n. 788 del 17 settembre 1994.

All'udienza del 7 maggio 1996, i ricorsi venivano assunti in decisione.

DIRITTO

1. — I ricorsi in epigrafe specificati, per ragioni di connessione oggettiva, possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza, essendo identiche le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano.

2. — I comuni di Catania, Aci Castello, Paternò e S. Gregorio di Catania impugnano il decreto del presidente della regione siciliana istitutivo dell'area metropolitana catanese, assumendo in via principale l'illegittimità costituzionale delle norme della legge regionale n. 9 del 1986, relative alla formazione nel territorio isolano delle aree metropolitane, norme su cui si fonda il potere esercitato dall'organo deliberante con l'adozione dell'impugnato provvedimento, ed in via subordinata l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 20 della legge medesima sotto il rilievo della irregolarità del procedimento, rilievo che da queste collegio è ritenuto infondato, stante che tutti i comuni interessati sono stati invitati formalmente ad esprimere il loro parere con nota assessoriale n. 788/17 settembre 1994.

Le motivazioni addotte in via principale appaiono non manifestamente infondate, e la questione sollevata è senza dubbio rilevante ai fini della decisione di cui è stato investito, con i ricorsi proposti, questo tribunale, costituendo la ragione principale del contendere.

Le questioni che si rimettono al giudizio di legittimità della Corte costituzionale sono le seguenti.

2.A) — Illegittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge della regione Siciliana 6 marzo 1986, n. 9, per violazione dell'art. 15 dello statuto della regione siciliana, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

L'impugnato decreto del presidente della regione riposa sulle disposizioni relative alla costituzione delle aree metropolitane, contenute negli artt. 19 al 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

In particolare, l'art. 19 prevede la formazione di aree metropolitane in quelle zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale; b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti; c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti; d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti ed allo sviluppo economico e sociale.

L'art. 20, a sua volta, traccia il procedimento di istituzione dell'«area metropolitana», attraverso apposito decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore agli enti locali che dovrà previamente acquisire il parere delle amministrazioni comunali interessate (e ciò, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne può prescindere).

L'art. 21, infine, attribuisce alle province regionali comprendenti «aree metropolitane», accanto alle funzioni loro proprie, quelle spettanti alle amministrazioni comunali in materia di: disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale che costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali, relative alle reti principali di comunicazione stradale e ferroviaria, delle aree di edilizia residenziale pubblica e delle opere di impianti di interesse sovracomunale; formazione del piano intercomunale della rete commerciale; distribuzione dell'acqua potabile e del gas; trasporti pubblici; raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Tutte tali norme appaiono sospette di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi della Costituzione e dello statuto regionale in materia di autonomie locali, di efficienza e buon andamento dell'amministrazione, nonché per eccesso di potere legislativo, stante che diversamente da quanto dispone l'art. 114 della Costituzione, che, individuando i poteri delle autonomie locali, li attribuisce alle regioni, alle province, ed ai comuni, l'art. 15 dello statuto regionale siciliano, invece, con la forza di legge costituzionale che gli è propria, compie una scelta diversa. Essa, infatti, d'un canto, sopprime le circoscrizioni provinciali e le amministrazioni provinciali da esse derivanti e, dall'altro, individua i poteri delle autonomie locali regionali nei comuni e nei liberi consorzi comunali, accentuando e rafforzando in tal modo la posizione di autonomia dei comuni isolani, ed escludendo che nei loro confronti trovi applicazione il limite dei principi fissati da leggi statali per la determinazione della loro autonomia (Corte cost., 20 ottobre 1983, n. 319).

Ed invero nell'ottica dello statuto regionale i comuni rappresentano sul territorio il nucleo fondamentale e la fonte originaria dell'ordinamento amministrativo locale, per cui solo dalla volontà delle amministrazioni comunali e dalla loro libera scelta di aggregazione in forma consortile può derivare qualunque altro centro di potere o di governo locale, compreso il libero consorzio.

Significativa è a tal riguardo la sentenza dell'Alta Corte per la regione siciliana del 4 ottobre 1955 (relatore Sturzo), la quale stabilì a suo tempo — e dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del d.p. regione 16 giugno 1955 riguardanti l'istituzione per volontà del legislatore regionale

della «provincia regionale» — che i liberi consorzi non possono non avere origine dalla volontà dei rappresentanti comunali, ai quali spetta precisare in apposito statuto le finalità (cioè le attribuzioni e le competenze), i mezzi, gli organi pur nel quadro di una legge regionale, affermando a chiare lettere che la violazione costituzionale di maggiore peso consisteva proprio nel carattere non consortile della provincia regionale.

Uniformandosi a tali direttive, la norma che ne seguì (art. 14 del d.p.l. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito e trasfuso poi nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16) ebbe a stabilire che l'associazione di comuni in libero consorzio doveva avere luogo mediante deliberazione contenente le norme dello statuto del libero consorzio, adottata dai consigli dei comuni interessati, il quale statuto (art. 15) doveva indicare il comune nel quale avrebbe avuto sede l'amministrazione consortile, precisare le finalità dell'ente in relazione alle caratteristiche ed agli interessi dell'aggregato intercomunale, determinare i mezzi necessari al loro conseguimento, e contenere, infine, norme sull'ordinamento e sul funzionamento degli uffici.

Vale ricordare che la legge fu accompagnata dalla prescrizione che ai fini della costituzione del libero consorzio occorrevano almeno 26, oppure 12 oppure 10 comuni contigui aventi una popolazione complessiva rispettivamente di 150 mila, 200 mila, 250 mila abitanti, la qualcosa rese impossibile l'aggregazione di nuovi liberi consorzi senza la determinante partecipazione dei comuni già capoluoghi di provincia.

Ogni tentativo fatto al riguardo da comuni di una certa importanza (Caltagirone) si infranse contro questo insormontabile ostacolo.

Poste le superiori premesse, è ragionevole il sospetto che le norme impugnate abbiano sovvertito il principio ordinamentale contenuto nell'art. 15 dello statuto, stante che, contrariamente a quanto da esso stabilito, nella fattispecie le funzioni, gli organi, la figura istituzionale dell'area metropolitana non sono il risultato di una spontanea e libera determinazione dei comuni inclusi nel comprensorio metropolitano, sibbene il risultato di un atto autoritativo, adottato contro la stessa volontà dei comuni interessati.

In altri termini si vuol dire, con formula sintetica, che le funzioni comunali possono formare oggetto di volontario conferimento, ma non possono formare oggetto di espropriazione. Concetto, questo, che sembra corrispondere al pensiero della stessa Corte costituzionale, allorché ha stabilito, come si è precedentemente ricordato, che l'ordinamento degli enti locali in Sicilia non incontra il limite dei principi fissati dalla legge statale, di cui all'art. 128 della Costituzione.

2.B) — Illegittimità costituzionale, sotto diverso profilo, degli art. 19, 20 e 21 della legge della regione siciliana n. 9 del 1986, per violazione dell'art. 15 dello statuto siciliano e dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 15 dello statuto siciliano dispone che nella regione l'ordinamento degli enti locali si basa sui comuni e sui liberi consorzi comunali.

L'enumerazione è tassativa, nel senso che in ambito locale non possono istituirsi altri enti territoriali.

La legge impugnata ha invece creato un nuovo ente intermedio che è un soggetto terzo rispetto sia al comune che alla provincia, perché esso ha un proprio territorio, un proprio demanio, e proprie attribuzioni, pur essendo le funzioni medesime esercitate dall'ente provincia. La quale, perciò stesso, assume una figura organizzatoria complessa, risultante dall'unione organica di due soggetti istituzionali facenti capo a distinte comunità locali (provincia da una parte, area metropolitana dall'altra).

La legge, peraltro, non precisa il modo in cui, sul piano gestionale, gli interessi relativi siano tenuti separati, stante la doverosa diversa ripartizione ed imputazione che deve essere fatta degli oneri finanziari in relazione ai diversi livelli territoriali dei servizi erogati, con ciò compromettendo il buon andamento dell'amministrazione, con violazione dell'art. 97 della Costituzione.

2.C) — Illegittimità costituzionale, sotto diverso profilo, dell'art. 21 della medesima legge regionale per violazione dell'art. 15 dello statuto siciliano e dell'art. 128 della Costituzione, e per contrasto con i principi generali contenuti nella legge di grande riforma istituzionale 8 giugno 1990, n. 142, all'art. 19.

L'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, interpretando la norma costituzionale posta a garanzia della posizione di autonomia dei comuni (art. 128), nel dettare i principi per la formazione nella penisola della città metropolitana — che istituzionalmente e territorialmente coincide con la provincia — stabilisce che la legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana ... le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana.

E significativamente alla lettera *d*), in materia di difesa del suolo, alla città metropolitana sono trasferite le funzioni riguardanti la tutela idrogeologica, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti e cioè, per quest'ultimo settore, solo il processo preordinato alla riutilizzazione dei rifiuti solidi urbani, e non anche le operazioni precedenti (raccolta, trasporto).

Tale normativa si mantiene rispettosa dei principi enunciati dall'adita Corte con sentenza 28 marzo 1969, n. 52, laddove è stato appunto ribadito che le leggi statali devono essere mantenute nell'ambito strettamente necessario, lasciando agli enti locali quel minimo di poteri richiesti da quella autonomia di cui essi devono godere.

Ed invece la legge regionale sottrae ai comuni funzioni che per lunga tradizione appartengono alla sfera di autonomia comunale, trasferendo all'area metropolitana servizi di carattere per così dire domestico (distribuzione di acqua e gas, raccolta dei rifiuti solidi urbani nella quale non può non essere compresa anche la fase intermedia del trasporto), senza che i medesimi abbiano un carattere sovracomunale e senza che esistano apprezzabili ragioni di coordinamento e di maggiore efficienza, ed anzi creando nella gestione del sottosuolo urbano competenze promiscue che possono compromettere la sicurezza degli impianti e l'efficienza dei servizi che ne dipendono.

2.D) — Illegittimità costituzionale, ancora sotto diverso profilo, degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale in relazione all'art. 15 dello statuto siciliano ed agli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Come si è già detto, l'area metropolitana siciliana non coincide territorialmente con l'ente provincia, i cui organi sono chiamati a svolgerne le funzioni.

L'area metropolitana catanese, in particolare, è costituita da 27 comuni che includono una popolazione di 709 mila abitanti, mentre la provincia è costituita da 58 comuni che inglobano una popolazione di 1.035 mila abitanti.

La legge regionale, consentendo che l'area metropolitana sia governata anche da rappresentanti di una diversa comunità locale (esattamente anche dai rappresentanti eletti dai 31 comuni esterni all'area), non rispetta ed anzi stravolge il principio di autoamministrazione (o di autogoverno) e di rappresentatività che sta alla base del sistema dell'amministrazione locale, secondo il quale principio la titolarità di uffici di carattere locale è conferito non mediante nomina da parte di autorità centrali, bensì mediante elezione da parte di cittadini aventi sede nella circoscrizione amministrativa dell'organo.

Detto principio è stato accolto dalla nostra costituzione e riconosciuto dalla Corte costituzionale allorché ha affermato che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali è strumento essenziale dell'autonomia, cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 Cost., e la elettività di tali organi è principio generale dell'ordinamento (10 luglio 1968, n. 96).

2.E) — Illegittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Il blocco normativo costituito dagli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale non contiene alcuna norma che disciplini né il trasferimento dai comuni alla provincia delle funzioni amministrative e del personale addetti, né la separazione patrimoniale, né, infine, il riparto delle attività e delle passività.

La carenza di tale norma rende precari i rapporti di ordine funzionale e finanziario fra gli enti interessati e compromette il buon andamento dell'amministrazione, con violazione dell'art. 97 della Costituzione.

3. — È stata eccepita da parte dell'amministrazione provinciale l'acquiescenza prestata da parte dei comuni odierni ricorrenti nei confronti degli atti istitutivi dell'ente «provincia regionale» di cui alla l.r. 1986, n. 9.

L'eccezione sembra non avere pregio, perché l'eccepita acquiescenza può significare accettazione necessitata, in sostituzione del libero consorzio non conseguibile per l'impraticabilità della via stabilita dalla legge regionale, di un ente intermedio avente competenza in materie di interesse sovracomunale, ma questa accettazione non preclude certo, di fronte ad un diverso atto avente un diverso contenuto, che quando l'intervento attuativo della legge tocchi per la prima volta livelli più bassi di amministrazione ed incida su competenze più specifiche dell'autonomia comunale, l'ente esponenziale degli interessi coinvolti agisca in giudizio per la tutela delle sue prerogative istituzionali, e nel corso di esso sollevi incidentalmente la questione di legittimità costituzionale.

4. — Premesse le superiori considerazioni, attesa la rilevanza, ai fini del presente giudizio, delle questioni prospettate, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, disponendone, nelle more, la sospensione.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, 1ª sezione, in ordine ai ricorsi riuniti ed in epigrafe meglio specificati adotta le seguenti statuizioni:

1) ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge regione siciliana n. 9 del 6 marzo 1986 in relazione all'art. 15 dello statuto siciliano ed agli artt. 5, 97 e 128 della Costituzione;

2) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3) sospende il giudizio incoato con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della regione siciliana, e sia comunicata al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 maggio 1996.

Il presidente estensore: TROVATO

96C1363

N. 948

Ordinanza emessa il 22 marzo 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da U.L.S.S. n. 19 (ora 15) del Veneto contro Pistore Lia ved. Tosto

Impiego pubblico - Equo indennizzo - Previsione dell'equo indennizzo a favore dei familiari superstiti o degli eredi dei pubblici impiegati deceduti per causa di servizio - Ingiustificato trattamento di privilegio di detti soggetti per effetto del cumulo dell'equo indennizzo con la pensione privilegiata, rispetto ai superstiti dei lavoratori privati per i quali vige il divieto di cumulo della rendita I.N.A.I.L. e con la pensione privilegiata - Incidenza sul principio della garanzia previdenziale sotto il profilo dell'eccesso di tutela previdenziale di alcuni soggetti con possibile compromissione di quella degli altri assicurati.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma).

(Cpst., artt. 3 e 38).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sull'appello proposto dall'Unità locale socio-sanitaria n. 19 (ora 15) del Veneto, con sede in Cittadella, difesa dall'avvocato Mario Testa e domiciliata in Roma, via Confalonieri, 5, presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi; amministratore appellante, contro la signora Lia Pistore ved. Tosto, costituitasi in giudizio con la difesa degli avvocati Giuseppe Cultrera e Paolo Bombaci e domiciliata presso il secondo in Roma, via Tripoli 38; resistente, per l'annullamento della sentenza 4 novembre 1992 n. 439, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, ha annullato la deliberazione 28 dicembre 1990 n. 2112 del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria n. 19 del Veneto, contenente rigetto della domanda di equo indennizzo presentata dalla signora Pistore.

FATTO

Il dottor Sebastiano Tosto, medico primario dipendente dall'unità locale socio-sanitaria del Veneto, decedette il 23 marzo 1984 in seguito ad un incidente stradale avvenuto quello stesso giorno mentre tornava a casa dalla sede di servizio. Il Ministero del tesoro, con provvedimento datato 1° dicembre 1989, attribuì alla signora Lia Pistore, vedova del dottor Tosto, la pensione privilegiata ordinaria. La predetta signora, dopo la comunicazione del provvedimento ministeriale, il 9 aprile 1990 presentò all'unità sanitaria domanda di riconoscimento della causa di servizio del decesso, nonché di equo indennizzo. Il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria,

con deliberazione 28 agosto 1990 n. 1448, riconobbe, in conformità del giudizio medico-legale appositamente espresso dalla commissione medica ospedaliera con verbale n. 23 del 9 marzo 1990, la dipendenza del decesso da causa di servizio, e ne informò l'interessata; e poi, in seguito a nuova domanda di equo indennizzo presentata dall'interessata il 14 novembre 1990, con deliberazione 28 dicembre 1990 n. 2112 stabilì che il beneficio non poteva esser concesso stante la tardività della domanda di riconoscimento di causa di servizio, pervenuta oltre il termine di sei mesi dall'evento dannoso, previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La signora Pistore, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 5 luglio 1991, impugnò il provvedimento di diniego e chiese la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dell'equo indennizzo.

Il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, giudicando inesistente la tardività.

L'unità locale socio-sanitaria, con ricorso notificato il 15 gennaio 1993, ha interposto appello, tra l'altro denunciando la tardività del ricorso di primo grado. La signora Pistore, costituitasi in giudizio, ha formulato a sua volta varie eccezioni di inammissibilità del ricorso in appello.

Il collegio, con sentenza non definitiva depositata in data odierna, ha respinto sia le eccezioni di tardività dell'appello, formulate dalla resistente, sia i motivi d'appello concernenti l'ammissibilità del ricorso di primo grado e la tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'evento mortale da causa di servizio (domanda ritenuta non necessaria nel caso in esame); e si è quindi riservato di decidere sulla domanda di condanna dell'amministrazione alla corresponsione di equo indennizzo.

DIRITTO

L'art. 48 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, contenente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali ed emanato in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 sul servizio sanitario nazionale, recita: «(1) Per le modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. (2) Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico». A sua volta, lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con il decreto n. 3 del 1957 in forza della legge di delegazione 20 dicembre 1954 n. 1181, all'art. 68, ottavo comma, dispone: «Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono... a carico dell'amministrazione le spese di cura... nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato». Null'altro dispone la legge, mentre la completa regolamentazione dell'istituto dell'equo indennizzo è contenuta nel regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica. Per i dipendenti ospedalieri, un'autonoma fonte legislativa era costituita dall'art. 43 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, che ricalcava la disposizione legislativa e le disposizioni regolamentari vigenti per gli impiegati statali; mentre ora la normativa dei dipendenti delle unità sanitarie locali ha ricondotto la fonte legislativa dell'equo indennizzo al citato art. 68 del testo unico del 1957.

All'origine dell'istituto dell'equo indennizzo è la questione della risarcibilità del danno alla persona subito dal pubblico impiegato a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Il regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70, contenente il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, disponeva che l'impiegato statale che, per le ferite riportate o per le infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fosse divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, avesse diritto ad essere collocato a riposo e a conseguire la pensione privilegiata, qualunque fosse la sua età e la durata del servizio. Il decreto legislativo luogotenenziale 21 ottobre 1915 n. 1558 dispose, in via di interpretazione autentica, che con le pensioni previste dal testo unico citato s'intendeva regolato ogni diritto dell'impiegato civile o militare che nell'esercizio delle sue funzioni avesse riportato ferite o contratto infermità inabilitanti, nonché degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato in servizio o in conseguenza del servizio, qualunque fosse stata la causa dell'infortunio. Stante, peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale che consentiva all'impiegato o ai suoi

eredi, nel caso di infermità o lesioni dovute a causa imputabile all'amministrazione, il cumulo della normale azione risarcitoria con i benefici pensionistici, intervenne il r.d.l. 6 febbraio 1936 n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936 n. 1126, il quale ribadì che l'inabilità e la morte dell'impiegato, da qualunque causa prodotte, davano luogo unicamente al trattamento pensionistico, ovvero alla rendita per i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali, ed escluse espressamente ogni azione di danni da parte di chicchessia. Le norme suddette furono abrogate dalla legge 6 marzo 1950 n. 104, e furono inoltre dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza 23 gennaio 1962 n. 1, con riferimento sia all'articolo 28 della Costituzione, in quanto escludevano la responsabilità dell'amministrazione, sia all'articolo 3, stante la disparità di trattamento tra il privato, vittima di fatto colposo imputabile all'amministrazione, e il dipendente statale, vittima dello stesso fatto. Venne pertanto istituito, con l'articolo 68 del testo unico del 1957, l'equo indennizzo, onde appunto eliminare la disparità di trattamento tra i dipendenti civili dello Stato e i lavoratori del settore privato. Fuori discussione il fatto che il dipendente statale possa chiedere all'amministrazione datrice di lavoro il risarcimento dei danni colposamente arrecatigli, l'istituto offre, per questi casi, la possibilità pratica di corrispondere all'impiegato una somma di cui egli possa ritenersi soddisfatto senza dover ricorrere a procedure giudiziarie; e copre altresì l'area delle menomazioni non imputabili all'amministrazione, fonte esclusiva del diritto all'equo indennizzo essendo la lesione dell'integrità fisica, della quale sia possibile accertare la connessione con il servizio.

In tal modo esso viene a corrispondere, grossomodo, all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, che copre il rischio di eventi lesivi in occasione del lavoro. Inoltre, nell'intento del legislatore, la disposizione sull'equo indennizzo, inserita nelle disposizioni sui congedi e sulle cure, e priva di norme di raccordo con gli istituti pensionistici, appare essenzialmente diretta ad istituire al pubblico dipendente una prestazione economica per i casi di inabilità permanente parziale, non comportanti la risoluzione del rapporto d'impiego (vedasi il primo comma dell'art. 68: «L'aspettativa per infermità è disposta... quando sia accertata... l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio»). Del cumulo fra equo indennizzo e pensione privilegiata, per il caso che l'impiegato, dopo la concessione dell'equo indennizzo, ottenga il collocamento a riposo per la stessa causa, si occupa l'art. 50 del regolamento di esecuzione, il quale dispone che in tal caso venga effettuato sulla pensione il recupero di metà dell'importo dell'equo indennizzo; e anche quest'ultima disposizione, riferita al caso in cui all'equo indennizzo si sia successivamente aggiunto il collocamento a riposo con pensione privilegiata, postula la non cumulabilità, in principio, dei due trattamenti. E' palese del resto che, cumulando l'equo indennizzo con la pensione privilegiata, si verrebbe a ribaltare la situazione di disparità di trattamento, per rimediare alla quale l'equo indennizzo è stato istituito (nel settore privato, il divieto di cumulo tra pensione privilegiata e rendita INAIL è sancito dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965 n. 903).

In ogni caso, e proprio perché concepito come ristoro di inabilità parziali compatibili con il servizio, l'equo indennizzo si configura esclusivamente come un diritto dell'impiegato, per la menomazione patita nell'integrità fisica. Non è previsto, dalla legge o dalle norme regolamentari, l'equo indennizzo ai superstiti per il caso in cui la conseguenza dell'evento lesivo sia la morte: né la morte è prevista dalle tabelle di invalidità della legislazione pensionistica di guerra a cui si fa riferimento per la valutazione della menomazione (art. 48 del regolamento emanato con decreto n. 686 del 1957), dal momento che l'invalidità è concetto tutto diverso dalla morte, per la quale ultima la legislazione pensionistica di guerra detta una disciplina autonoma. Né certo si tratta di una lacuna, bensì di una consapevole limitazione dell'istituto dell'equo indennizzo, dal momento che il decesso per causa di servizio, a differenza dell'invalidità, è un evento già necessariamente coperto dalla pensione privilegiata ai superstiti.

Nondimeno si è imposta l'interpretazione, data dal Consiglio di Stato prima in sede consultiva e poi in sede giurisdizionale (adunanza generale 6 dicembre 1962 n. 1014 e sezione IV, 11 luglio 1972 n. 689), secondo cui l'equo indennizzo copre anche l'evento mortale, dovendosi considerare la morte, che segua senza soluzione di continuità alla menomazione, come perdita dell'integrità fisica di massimo grado.

Deve aggiungersi, per una più completa visione, che altra giurisprudenza, ormai consolidata, ha escluso che dall'equo indennizzo corrisposto ai superstiti per il decesso del dante causa vada effettuata la decurtazione prevista dall'art. 50 del decreto n. 696 del 1957 per l'impiegato che dopo la percezione dell'equo indennizzo consegua la pensione privilegiata; indicando la ragione di quest'ulteriore privilegio nel fatto stesso che la disposizione regolamentare non contempla il caso dell'equo indennizzo ai superstiti (vedasi, per tutte, adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 1º marzo 1984 n. 4).

Il collegio, senza addentrarsi nell'esame degli argomenti adottati per estendere l'equo indennizzo all'evento mortale, osserva che detta estensione costituisce ormai «diritto vivente», nel senso che essa è del tutto pacifica, viene praticata da circa un trentennio da tutti gli organi dell'amministrazione deputati agli adempimenti relativi alle domande di equo indennizzo, e correlativamente viene sentita come un diritto connesso con il rapporto di pubblico impiego, nella generale convinzione che la legge preveda l'equo indennizzo per la morte dipendente da causa di servizio. In un caso vi si è espressamente adeguata la disciplina contrattuale collettiva del pubblico impiego, prevedendo, nella tabella di valutazione dell'equo indennizzo per il settore del parastato, la morte accanto all'invalidità di massimo grado (allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976 n. 411). Il collegio non ritiene di poter quindi ripristinare, in via d'interpretazione, l'originaria delimitazione della disposizione sull'equo indennizzo, eliminandone la norma, non scritta ma vigente nell'ordinamento, relativa all'estensione dell'equo indennizzo al caso di evento mortale.

In secondo luogo il collegio dubita che la previsione dell'equo indennizzo per il caso di morte, che necessariamente si cumula con il trattamento di pensione privilegiata per i superstiti, sia conforme alla costituzione. Viene innanzitutto in considerazione il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, stante il fatto che la norma in questione, per tutto quanto sopra esposto, sembra aver creato un ingiustificato privilegio di favore per i (superstiti dei) pubblici dipendenti; e sulla possibilità di attuare il principio d'uguaglianza eliminando i privilegi, anziché soltanto estendendoli, può leggersi la sentenza della Corte costituzionale 8 settembre 1995 n. 421.

In secondo luogo, viene in considerazione il disposto dell'articolo 38 della Costituzione, secondo cui «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Apparentemente, se cioè ci si ferma all'interesse del singolo isolatamente considerato, la norma può essere violata solo dall'inadeguatezza, per difetto, della copertura del rischio; peraltro, se la si considera da un punto di vista generale e collettivo, sembra che essa possa essere violata anche «per eccesso», quando cioè vengano disordinatamente cumulate in capo a uno stesso soggetto e per uno stesso evento, specie se direttamente a carico della finanza pubblica, più coperture essenzialmente concepite in funzione di rischi diversi: la disposizione costituzionale, in sostanza, impone alla comunità statale di organizzarsi razionalmente in modo da assicurare, a ognuno e per ciascuno dei rischi indicati, una copertura adeguata. Ciò significa, considerando che le risorse della collettività non sono illimitate, che non dovrebbero esser consentiti cumuli di trattamento i quali, eccedendo la necessità di copertura del singolo rischio, mettano a repentaglio l'adeguatezza della copertura per altri soggetti.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 68, ottavo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui prevede l'equo indennizzo a favore dei familiari superstiti, o degli eredi, dell'impiegato deceduto per causa di servizio, in seguito ad evento dal quale sia conseguita la morte senza soluzione di continuità con l'evento menomante;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e che gli atti siano poi immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma il 22 marzo 1996.

Il presidente: PALBOLOGO

Il consigliere estensore: CARBONI

N. 950

Ordinanza emessa il 3 luglio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Morfini Giancarlo ed altri

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1395/1995 g.i.p. e n. 613/1995 p.m. a carico di Morfini Giancarlo, Bernardi Antonio e Caprara Maria.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per i reati di cui agli artt. 479 c.p.; 323, secondo comma, c.p.; 110 e 479 c.p.; 110 e 323, secondo comma, c.p.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 del c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996) di illegittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, primo comma, c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, secondo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni, e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminatezza applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va tascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, del c.p.;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 3 luglio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU

N. 951

Ordinanza emessa il 25 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Terenza Giorgio

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a..

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1036/1995 g.i.p. e n. 703/1995 p.m. a carico di Terenza Giorgio.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per il reato di cui all'art. 323, primo comma, c.p.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 del c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996 in ordine all'art. 323, secondo comma, c.p.) di legittimità costituzionale dell'art. 323, primo comma, c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, primo comma, c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, secondo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni, e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminatezza applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; nonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va tascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, primo comma, del c.p.;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 25 giugno 1996

Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU

N. 952

Ordinanza emessa il 1º luglio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Scrocchi Rita ed altro

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1198/1994 g.i.p. e n. 859/1994 p.m. a carico di Scrocchi Rita e Scrocchi Giuseppe.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 951/1996).

96C1368

N. 953

Ordinanza emessa il 1º luglio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Vincenti Mario ed altro

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 24/1995 g.i.p. e n. 1148/1994 p.m. a carico di Vincenti Mario e Aquino Roberto.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per il reato di cui agli artt. 110, 323, secondo comma, c.p.; 110 c.p., 20 lettera b), legge 20 febbraio 1985, n. 47.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 del c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996) di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, secondo comma, c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, primo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma,

della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni, e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminazione applicativa.

Imponendo correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va tascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, del c.p.;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 1° luglio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU

96C1369

N. 954

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal pretore di Torino
sul ricorso proposto da Bordone Anna Maria contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 1701 r.g.l. 1996, promossa da Bordone Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Volontà (domiciliatario), del foro di Torino, parte ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ollà dell'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta, oggetto: applicazione della sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale.

1. — La sig.ra Bordone Anna Maria, titolare di pensione di reversibilità SO/Art con decorrenza dall'8/94, agisce in giudizio al fine di ottenerne la riliquidazione, in misura pari al 60% del trattamento minimo spettante al proprio congiunto e dante causa, come sancito dalla sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale, in riferimento

all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Osserva in proposito che tale riliquidazione vanamente domandata in via amministrativa con ricorso del 23 maggio 1995, rimasto peraltro senza esito alcuno — è stata ora, in corso di causa, riconosciuta dall'I.N.P.S., come si evince dalla p. 2 del processo verbale.

Sulla base di tale risultanza processuale chiede pertanto, in via principale, la condanna generica dell'istituto al pagamento della prestazione in oggetto nonché alla rifusione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza.

Prospetta in subordine una questione di legittimità costituzionale del sopravvenuto art. 1, comma terzo, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, norma della quale l'Istituto chiede a sua volta l'applicazione.

Ciò posto in ordine alle rispettive posizioni delle parti sulla vicenda qui in esame, va osservato che all'accoglimento della domanda (o, quantomeno, della porzione di essa afferente l'arco temporale che va dalla data di decorrenza originaria della SO/Art spettante all'attrice sino al 31 dicembre 1995) è ora di ostacolo l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge citato. Il medesimo impone infatti al giudice, invariabilmente, di estinguere tutti i giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993; con contestuale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nè il citato disposto di legge consente, attraverso i comuni canoni ermeneutici, alcuna diversa o restrittiva interpretazione, quantomeno con riferimento alla porzione di domanda di cui si è detto sopra.

2. — Venendo a questo punto alla questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata, il pretore osserva quanto segue.

Lo *jus superveniens* pare porsi in contrasto con il diritto della ricorrente alla tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24, comma primo, della Costituzione.

Esso impone infatti al giudice di adottare un provvedimento processuale di estinzione del giudizio, in luogo di quello di condanna alla prestazione, conforme alle risultanze processuali e discendente dal riconoscimento della pretesa azionata in causa. Non solo, ma impedisce anche, con la obbligatoria compensazione delle spese di lite tra le parti, che queste facciano carico a chi ha dato ingiustamente causa alla lite.

Viene in tal modo ad essere elisa e rimossa la stessa tutela giurisdizionale, senza che peraltro sussistano, nei fatti, le condizioni che la rendono superflua e cioè il tutto tragga giustificazione dall'esistenza, in suo luogo, di un titolo idoneo ed equipollente, capace di assicurare al creditore la possibilità di ottenere soddisfazione della propria pretesa.

3. — Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimità costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di estinguere i giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, con compensazione delle spese di lite tra le parti;

Ordina che ha cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.

Torino, addì 22 aprile 1996

Il pretore: CIOCCHETTI

N. 955

Ordinanza emessa il 27 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 agosto 1996) dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Falardi Gian Pietro ed altro

Concorso di reato - Beneficio della continuazione - Inapplicabilità, secondo la giurisprudenza della cassazione, ai reati colposi (nella specie: contravvenzioni colpose) - Lamentato deterioro trattamento rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi di reati dolosi.

(C.P. art. 81, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc. pen. n. 590/92/C p.m. n. 336/94 r.g. pretura Brescia a carico di Falardi Gian Pietro e Gozzini Carlo.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. — A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Falardi Gian Pietro e Gozzini Carlo per rispondere di una serie di violazioni al d.P.R. n. 164/56. Al dibattimento gli imputati instavano *ex art. 444 c.p.p.*; il p.m. esprimeva il proprio dissenso stante la inammissibilità della concessione del beneficio della continuazione tra reati colposi. Questo pretore sollevava, con ordinanza dell'8 aprile 1994, questione di legittimità costituzionale. La Corte riteneva, allo stato, inammissibile la questione in quanto non era «ancora stabilito la natura dolosa o colposa della fattispecie di reato sottoposta al suo esame». Rifissata udienza si provvedeva ad escutere l'u.p.g. verbalizzante ed a esaminare l'imputato. All'esito questo pretore provvedeva con la presente ordinanza dandone lettura in dibattimento.

2. — Con essa viene impugnato il disposto dell'art. 81/2 C.P. per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei limiti in cui non consenta l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi.

3. — Come è noto per giurisprudenza costante della stessa Corte di cassazione il beneficio della continuazione non può essere concesso in ipotesi di reati colposi. Ciò sulla base di una interpretazione dell'inciso «in esecuzione di un medesimo disegno criminoso che, sempre secondo la suprema Corte, è da interpretare nel senso di previsione e volizione, seppure generica, di tutti i reati. Si deve allora ritenere che la norma enucleata dalla Cassazione, alla luce della disposizione di cui all'art. 81 c.p., sia proprio quella qui impugnata. È altresì noto che, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 43/2 e 42/4 c.p., la responsabilità per le contravvenzioni sussiste, di regola, sia in ipotesi di dolo sia in ipotesi di colpa; il che equivale a dire che, in tal caso, è sufficiente la colpa. Infine la stessa Cassazione in coerenza con tali premesse, ritiene concedibile il beneficio in questione in ipotesi di contravvenzioni dolose sia per loro natura sia a seguito di accertamento specifico sul punto).

Ritiene questo pretore che l'assetto dell'art. 81/2 c.p. così come interpretato dalla Corte di cassazione e sistematicamente legato ai precetti di cui agli artt. 42 e 43 c.p., viola il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione. Esso impone parità di trattamento per identità di situazioni; il che, applicato *in subiecta materia*, impone ed esige che, a identità del fatto reato, alla forma dolosa, deve essere applicato in astratto, sempre un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello della correlata forma colposa; ciò proprio per garantire il principio-precetto di proporzionalità della pena espressione del principio di ragionevolezza nonché della stessa funzione di prevenzione generale e speciale della pena.

4. — Orbene tale contrasto è evidente proprio con riferimento alle violazioni antinfortunistiche contestate. Infatti la conseguenza immediata della interpretazione della Corte di cassazione è che, ove le contravvenzioni fossero colpose subirebbero un trattamento sanzionatorio più grave delle correlate contravvenzioni dolose. A tal fine può essere utile, per esemplificazione, fare un esempio. Siano date quattro contravvenzioni (A, B, C, D) che prevedano ciascuna la pena di L. 100.000. Orbene, prospettando la natura dolosa e ricorrendone gli altri presupposti, la pena da infliggere, *ex art. 81/2 c.p.*, va da L. 100.010 (A + 1) a L. 300.000 (3A); prospettando, invece la natura colposa e quindi escludendo già «a priori» la possibilità di concedere il beneficio della continuazione, dovendosi applicare il cumulo materiale delle pene, la pena finale sarà L. 400.000 (A + B + C + D).

La conseguenza immediata, di un tale assetto normativo, è che, a identità del fatto materiale, consegue una disciplina diversa per quanto afferisce alla pena in astratto comminabile in ragione dell'elemento soggettivo del reato; ma non come sarebbe logico attendersi con trattamento sanzionatorio più grave per il reato doloso, ma per quello colposo. Tale assetto viola chiaramente il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione come sopra enucleato.

5. — Proprio per evitare i succitati problemi di costituzionalità è necessario dare all'inciso contenuto nell'art. 81\2 c.p. un significato diverso che renda possibile, in astratto, l'applicazione della norma anche in ipotesi di reati colposi. Sul punto si impongono le seguenti osservazioni. Innanzitutto vi è da rilevare che dottrina autorevole (Manzini, Pagliaro, e Bettiol), seppur a determinate condizioni, avevano ritenuto ammissibile la concessione del beneficio anche ai reati colposi. In secondo luogo lo stesso tenore letterale della norma non può ritenersi incompatibile con la forma colposa sia perché anche questa suppone che l'azione sia cosciente e volontaria sia perché essa può tranquillamente essere prevista e voluta (e quindi essere stata posta in essere con la previsione generica e la generica volizione) pur non essendo né previsto né voluto l'evento (in senso naturale e giuridico) da essa conseguente. Quindi la struttura del reato continuato è compatibile anche con la forma colposa purché, ovviamente, si dimostri che le singole azioni siano la realizzazione di un'unica rappresentazione. Sintomatico, a tal fine, l'esempio dell'automobilista che volontariamente eccede la velocità consentita (pur potendo prevedere di poter investire un pedone ma facendo affidamento sulla sua capacità ritiene tale evento del tutto imprevedibile) e investe un pedone; ignorando il fatto, dopo qualche metro ne investe un altro. È chiaro che, in tal caso, le due azioni sono la esecuzione di un'unica decisione (andare veloce); tanto basta per configurare la fattispecie di cui all'art. 81\2; diverse devono essere le conclusioni ove l'automobilista ponga in essere la seconda condotta con la consapevolezza della prima; invero nel qual caso la seconda azione è espressione di un'autonoma decisione che non può essere ricollegata in nessun modo alla prima.

Quindi è possibile individuare una interpretazione della norma di cui all'art. 81\2 che consenta l'applicazione anche ai reati colposi si da conformarla al sistema costituzionale.

Ma v'è una ulteriore fondamentale considerazione che rafforza quanto detto. Invero la *ratio* dell'art. 81\2 c.p. è data dal fatto che il legislatore (considerazione fondata su premesse criminologiche ritiene certamente meno pericoloso il delinquente che pone in essere i vari reati avendoli già genericamente previsti in luogo del reo che, di volta in volta, decide di violare il precetto penalmente sanzionato. Orbene non vi sono ragioni plausibili né ragionevoli per limitare tale funzione solo alle ipotesi di reati dolosi. Infatti dimostra certamente meno pericolosità il soggetto che pone in essere le varie azioni colpose avendole genericamente previste rispetto a chi, invece, di volta in volta viola le norme cautelari imposte a tutela del bene giuridico. Quindi anche la interpretazione teleologica dell'art. 81\2 c.p. ne consente la sua estensione ai casi di reati colposi.

6. — Onde evitare equivoci si impongono le seguenti osservazioni.

Si potrebbe prospettare che il giudizio della Corte costituzionale potrebbe comportare la sostanziale abrogazione dell'art. 81\2 c.p. atteso che risulterà, a seguito della richiesta estensione, impossibile distinguere, in ipotesi di reati colposi, le fattispecie che possano o meno essere *subsunte* nell'art. 81 c.p.

Tale prospettazione a parere di questo pretore è infondata. Ciò per due fondamentali considerazioni.

Innanzitutto la interpretazione qui proposta ha comunque capacità di distinguere gli ambiti di applicazione di cui all'art. 81\2 c.p. Invero — una volta assodato che l'azione colposa può essere cosciente e volontaria (non sono senza significato i casi di c.d. colpa cosciente) una volta assodato che, in quanto tale, può essere ritenuta esecutiva di un unico disegno criminoso, può essere ritenuta espressione, assieme ad altre, di una iniziale generica previsione e volizione — è evidente che risulterà *per tabulas* chiaro che l'art. 81\2 c.p., potrà essere applicato solo allorché l'evento (giuridico o naturale) non sia direttamente voluto (perché altrimenti si verserebbe in ipotesi di dolo ma l'azione che lo ha prodotto sia stata comunque decisa genericamente assieme ad altri. A tal fine è assai significativo (anche ai fini di una corretta discriminazione fra le varie ipotesi) l'esempio *sub* 5.

In secondo luogo la sentenza che si chiede alla Corte costituzionale è una sostanziale sentenza interpretativa di accoglimento che consentirebbe, in astratto, (e al di là della sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti), la estensione del beneficio ivi richiesto anche ai reati colposi.

7. — Si potrebbe obiettare altresì che la questione posta, sorgendo essa da una interpretazione della Corte di cassazione, andrebbe risolta dal giudice ordinario in sede interpretativa utilizzando tutti i criteri ermeneutici (compresa la interpretazione sistematica) e non rivolgendosi alla Corte costituzionale. In altri termini si potrebbe obiettare che il giudice ordinario — proprio attraverso l'applicazione di quel criterio ermeneutico fondamentale che impone di scegliere tra due interpretazioni confliggenti della norma quella che la renda conforme al dettato costituzionale — potrebbe e dovrebbe risolvere la questione. Tale prospettazione non la rende di per sé inammissibile. Sul punto occorre ribadire che la giurisprudenza della Corte di cassazione è pressoché costante nel ritenere inapplicabile il beneficio di cui all'art. 81\2 c.p. ai reati colposi. Da ciò una fondamentale conclusione: la interpretazione

data dalla Corte di cassazione (anche ove si ritenga da parte del giudice ordinario non conforme né alla *littera* né alla *ratio* né al sistema), organo giurisdizionale deputato nel nostro sistema a garantire nomofilichia, ha individuato, dalla disposizione normativa di cui all'art. 81/2 c.p., la succitata norma (cfr. circa il rapporto tra disposizioni normative e norma nonché circa, su tale aspetto, la natura sostanzialmente «creativa» della giurisprudenza il testo di V. Crisafulli «Le fonti normative» Cedam, pag. 41 nonché A: Ros «On law and Justice» Steven e Sons. London, nella parte relativa al metodo giudiziale); per cui, essendo oramai questa l'unica norma desumibile dal disposto dell'art. 81\23 c.p., l'unico modo per espungerla dal sistema è quello di richiedere, su di essa, un giudizio alla Corte costituzionale.

8. — Un'ulteriore obiezione potrebbe porsi. Si potrebbe argomentare che il giudice ordinario, senza richiedere l'intervento della Corte costituzionale, potrebbe e dovrebbe risolvere la discrasia enucleata mediante l'esercizio del potere di commisurazione della pena; con l'esercizio di tale potere, infatti, il giudice potrebbe tutelare e garantire i valori costituzionali in questione e quindi imporre un trattamento sanzionatorio più grave per i reati dolosi. Anche tale prospettazione, a parere di questo Pretore, non è idonea a superare l'evidente discrasia fra disciplina ordinaria e il sistema costituzionale. Invero, come è noto, il potere di commisurazione della pena da parte del giudice va esercitato dopo che sia stata individuata la fattispecie criminosa da applicare al caso di specie e dopo che sia stato risolto il problema della concedibilità di benefici previsti per legge (concessione delle attenuanti, beneficio della continuazione, ecc.; per cui, essendo qui in gioco la concedibilità, in astratto, di un beneficio, quale quello della continuazione, alcun valore può assumere il potere di commisurazione della pena da parte del giudice al caso di specie, ultimo anello del giudizio costitutivo della funzione giurisdizionale penale.

Anzi proprio le suesposte osservazioni consentono un'ulteriore considerazione che conferma la ragionevolezza della interpretazione qui proposta.

Invero l'art. 81/2 c.p. va sistematicamente legato all'art. 42/4 c.p. Tale collegamento impone ed esige che solo applicando *ab initio* l'art. 81/2 c.p. sia alle contravvenzioni dolose che colpose, è possibile mantenere integra sia la astratta identità delle pene fissate sia la concreta possibilità per il giudice di commisurare la pena al caso concreto (quindi di adeguare al reato, colposo e doloso, la iniziale e legale identità della pena); principi questi desumibili proprio dall'art. 42/4 c.p.: quindi alla luce delle suesposte premesse risulta confermato che l'attuale art. 81/2 c.p., così come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione, si appalesa in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento direttamente enucleabili dall'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione, qui proposta, al contrario, (in conformità sia al tenore letterale della norma, sia al sistema che alla *ratio* rende omogenea la disciplina ai suddetti principi costituzionali.

9. — La questione come sopra posta è chiaramente rilevante ai fini del decidere il caso di specie. Invero dalla esperita istruttoria dibattimentale risultano provate le seguenti fondamentali circostanze:

a) le contravvenzioni ascritte sono tutte colpose;

b) sono state poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso in conformità alla interpretazione *sub* 5).

Ne consegue che, ove la Corte dovesse accogliere la questione, questo pretore deve provvedere *ex* art. 448 c.p.p.; mentre ove la Corte dovesse andare di contrario avviso, si imporrebbe una decisione *ex* art. 533 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81/2 c.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui a parte motiva;

Sospende il processo in corso;

Manda alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di rito.

Brescia, addì 27 maggio 1996

Il pretore: TOSELLI

N. 956

*Ordinanza emessa il 19 giugno 1996 dal pretore di Livorno
nel procedimento penale a carico di Grado Andrea*

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Effetti - Divieto di applicazione delle pene accessorie - Mancata previsione di detta preclusione per la sospensione della patente di guida, formalmente qualificata come sanzione amministrativa accessoria - Disparità di trattamento tra misure aventi la stessa capacità afflittiva.

(C.P.P. 1988, art. 445).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 394/1995 r. dib. contro Grado Andrea registrato a Livorno il 2 marzo 1968 e vista la domanda di patteggiamento formulata dall'imputato all'odierna udienza, sulla quale il p.m. ha prestato il consenso.

O S S E R V A

Con decreto penale in data 2 giugno 1995 Grado Andrea veniva condannato alla pena di mesi uno di arresto e L. 600.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, del nuovo codice della circolazione stradale.

La pena detentiva veniva sostituita con quella pecuniaria corrispondente.

Non veniva applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, (sebbene il Grado fosse stato sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico e sebbene questo fosse risultato superiore al limite stabilito dal regolamento) come imposto dalla stessa norma incriminatrice (art. 186, comma secondo).

Avverso detto decreto il Grado proponeva rituale opposizione chiedendo il giudizio e, prima dell'apertura del dibattimento, chiedeva l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. ottenendo il consenso del p.m.

La legge qualifica la «sospensione della patente di guida» come sanzione amministrativa accessoria, vuoi (accessoria) a sanzioni amministrative pecuniarie (art. 218 C.d.S.), vuoi (accessoria) a sanzioni penali (art. 224 C.d.S.).

La qualificazione giuridica «formale» impedisce di ritenere la sospensione della patente di guida una «pena accessoria», ma è innegabile che la misura, per la sua capacità afflittiva, ha natura, funzione e sostanza di pena accessoria temporanea, ad onta e a dispetto del nome datole dal legislatore.

Se è alla «sostanza» delle cose che deve guardare l'interprete attento ai principi e alle norme della Costituzione, e in primo luogo al fondamentale principio dell'art. 3, appare lecito dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, a motivo della disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto alle misure non formalmente qualificate dalla legge come pene accessorie, ma aventi la stessa capacità afflittiva di una pena accessoria e segnatamente della sospensione della patente di guida.

P. Q. M.

*Ciò premesso, e ritenuto che la questione è rilevante ai fini del giudizio e non appare manifestamente infondata;
Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. per supposta violazione dell'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Livorno, addì 19 giugno 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1375

N. 957

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Crusco Salvatore ed altri*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione sollevata dalla difesa di Magnaghi Felice, nel procedimento n. 1707/95 r.g. trib. a carico di Crusco Salvatore, Magnaghi Felice e Rosetti Marco, sentite le parti.

O S S E R V A

La questione è rilevante e non manifestamente infondata e deve, pertanto, disporsi la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione.

1. — Difatti, quanto alla sua non manifesta infondatezza l'art. 25, comma secondo, della Costituzione pone il principio della necessaria tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice penale, a salvaguardia dei cittadini da possibili abusi del potere giudiziario ed al fine di determinare i poteri interpretativi del giudice.

Ciò premesso il legislatore, con la riforma di cui alla legge n. 86/90, che ha novellato il titolo II del libro II del codice penale, onde armonizzare il complesso della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione con il contenuto normativo dell'art. 25 della Costituzione (come risulta anche dai lavori preparatori della legge) ha inteso

ovviare alle incertezze interpretative suscitate in dottrina e in giurisprudenza dalle fattispecie così abrogate e circoscrivere adeguatamente, attraverso una più compiuta tipizzazione legislativa, le fattispecie novellate onde impedire possibili sconfinamenti del potere giudiziario nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il testo novellato dell'art. 323 non sembra però soddisfare tali esigenze, considerato che le modalità di tipizzazione della condotta ivi descritte non appaiono tali da prevenire i rischi di una sua applicazione elastica ed indeterminata.

Com'è noto, in forza di una consolidata giurisprudenza, costituisce abuso d'ufficio ogni condotta, sia concreti essa in un atto amministrativo o in un'attività materiale, compiuta in violazione delle norme che regolano l'esercizio dell'attività pubblica: ogni utilizzazione, quindi, dei poteri d'ufficio che oggettivamente frustra o altera la finalità istituzionale che il soggetto pubblico è tenuto a perseguire.

Pertanto, l'abuso è una figura che non riveste, di per se stessa, una connotazione oggettiva passibile di confutazione e di verifica, essendo il risultato di un giudizio espresso in ordine ad un comportamento, anche solo in ragione del fine perseguito dal pubblico ufficiale; il termine «abuso» sottende un concetto generico ed insufficientemente determinato, che acquista rilevanza penale sotto il profilo soggettivo solamente attraverso il rinvio alle finalità perseguite dall'agente; e che, quanto alla condotta materiale, trova necessaria determinazione attraverso il richiamo alla complessa congerie di norme disciplinatrici dell'attività amministrativa.

Il giudice chiamato a valutare l'esistenza dell'abuso, ai fini dell'accertamento del reato, deve quindi procedere al sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo o sulla liceità del comportamento del pubblico ufficiale: e, laddove tale sindacato debba investire la discrezionalità dell'attività della pubblica amministrazione, com'è nei casi di illegittimità «sostanziale» dell'atto e del vizio di eccesso di potere, la precisa individuazione della fattispecie incriminatrice risulta condizionata dagli elastici e talvolta evanescenti confini della legittimità e liceità dell'azione amministrativa; il che comporta evidentemente l'impossibilità per il destinatario della norma di conoscere *ex ante* e con la necessaria tassatività la condotta suscettibile di incriminazione.

Tale insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare poi confermata dal ruolo centrale ed «onnicomprensivo» della norma nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione: com'è noto, in esito alla riforma del 1990 essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato d'ufficio, avendo riassunto le fattispecie del peculato per distrazione, dell'interesse privato in atti d'ufficio e dell'abuso innominato — prima sanzionati attraverso fattispecie autonome — così risultando ancora meno dotata di tassatività rispetto il vecchio testo.

Inoltre, questo giudice non ritiene che la fattispecie in esame si possa considerare sufficientemente determinata dal richiamo, ivi previsto, al dolo specifico dell'agente. Tale è, com'è noto, l'argomento centrale della decisione ormai risalente con cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 7/65, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della vecchia fattispecie di abuso innominato; a prescindere dal fatto che il principio di tassatività impone una preventiva determinazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, e non solo di quello soggettivo, è di tutta evidenza che sovente la prova del dolo specifico viene tautologicamente tratta dalla mera illegittimità dell'atto o del comportamento del pubblico ufficiale: così divenendo un mero corollario degli elementi oggettivi della condotta.

2. — Parimenti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. appare non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione: infatti, l'insufficiente determinatezza di tale norma rappresenta un possibile strumento di accesso del giudice penale all'esercizio della discrezionalità amministrativa, con conseguente, potenziale pregiudizio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione; ciò in specie, laddove il giudice si ingerisca nell'attività amministrativa eccedendo i limiti strettamente necessari all'accertamento di condotte penalmente rilevanti (limiti che l'art. 323 c.p., appunto per il suo difetto di tassatività, non pone, con conseguente sovrapposizione e non determinazione dei confini della penale responsabilità rispetto le altre forme di responsabilità del pubblico funzionario: quella disciplinare, civile, erariale e, limitatamente ai dirigenti, anche di tipo dirigenziale).

Bisogna infatti rilevare che l'indeterminatezza della norma consente un controllo diffuso sull'attività amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria, possibile anche prima dell'acquisizione di una *notitia criminis*: come nel caso frequente in cui la deviazione finalistica della condotta del pubblico ufficiale, senza la quale il comportamento appare neutro e quindi estraneo alla sfera di rilevanza penale, non sia evidente né abbia possibilità di riscontro oggettivo immediato. In questo caso è palese il rischio che l'intervento dell'autorità giudiziaria possa essere determinato anche solo dall'esigenza di verificare che una *notitia criminis* effettivamente esista in concreto, con dilatazione dell'area di interferenza fra il potere giudiziario e quello amministrativo e conseguente disturbo del sereno, imparziale e regolare svolgimento dell'attività istituzionale dei pubblici funzionari.

3. — Quanto, infine, alla rilevanza, la questione è tale nel presente procedimento essendo contestato a tutti gli imputati il reato di cui all'art. 323, la cui configurabilità deve essere oggetto di valutazione da parte di questo giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del c.p. in relazione agli artt. 25, comma secondo e 97, comma primo, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Milano, addì 21 giugno 1996

Il presidente: GATTO

I giudici: CERNUTO - LOCURTO

96C1376

N. 958

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 agosto 1996) dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale nel procedimento penale a carico di Scammacca Della Bruca Guglielmo

Regione Sicilia - Edilizia e urbanistica - Realizzazione di un prefabbricato ad un solo piano non adibito ad uso abitativo - Assoggettamento, con legge regionale, di tali opere al regime autorizzatorio invece che a quello concessorio previsto dalla normativa statale - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Lamentata indebita interferenza da parte della Regione nella materia penale di esclusiva competenza statale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1995 di restituzione atti per *ius superveniens* sul presupposto della permanente rilevanza della questione stessa.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, modificato dalla legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 10 luglio 1995 con la quale sono stati rimessi gli atti a questo giudice al fine di valutare l'attuale rilevanza della questione di legittimità con ordinanza del 27 aprile 1993 in relazione alla recente legge sul condono edilizio;

Rilevato che l'imputato ha fatto istanza di sanatoria edilizia (si veda la documentazione prodotta e la perizia giurata prodotta) per una tipologia d'abuso (mutamento di destinazione d'uso diversa da quella oggetto di contestazione, che come già evidenziato è la mancanza di concessione edilizia per la realizzazione del prefabbricato di cui trattasi;

che l'oblazione così corrisposta non può quindi in ogni caso estinguere il reato contestato (la somma versata è certamente inferiore a quella dovuta per la diversa ipotesi di costruzione in assenza di concessione);

che quindi la questione promossa deve tutt'ora ritenersi rilevante nei termini e secondo le motivazioni già espresse nell'ordinanza del 27 aprile 1993 cui ci si riporta integralmente (e che viene in copia allegata alla presente);

P. Q. M.

Ordina ritrasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al p.m., all'imputato, al Presidente della Giunta regionale siciliana e al Presidente del Consiglio regionale siciliano.

Acireale, 19 dicembre 1995

Il pretore: DJSTEFANO

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 88/1991 a carico di Scammacca Della Bruca Guglielmo imputato «del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985, in quanto realizzava senza concessione una base aeroportuale costituita da un capannone di mq. 494 circa, nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci e di lavoro aereo con elicotteri di proprietà Elistar S.r.l. di cui egli era amministratore e per la quale attività aveva già avviato tutte le procedure burocratiche per essere autorizzato dal R.A.I.» (così modificata la imputazione in udienza dal p.m.);

Considerato che il capannone di cui sopra (ad unica elevazione) è stato realizzato con strutture prefabbricate (secondo quanto riferito dallo stesso consulente del p.m. escusso in dibattimento);

Rilevato che in base alla giurisprudenza del tutto prevalente le opere prefabbricate, implicando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono soggette a concessione edilizia, la cui mancanza integra il reato in contestazione (v. Cassazione sez. un. 21 aprile 1979, Fecondo g.p. 1979, 542; Cassazione sez. VI 7 giugno 1988, Morziali, in Cass. pen. 1989 p. 1080 n. 988, nonché Cass. n. 5486/1983; n. 4778/1982; n. 1927/1982 e n. 5497/1983);

Considerato che, per contro, nel territorio della regione siciliana ai sensi dell'art. 5 l.reg.sic. 10 agosto 1985 n. 37, come modificata dall'art. 6 l.reg.sic. 15 maggio 1986 n. 26, «l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per ... l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo» (ipotesi normativa questa in cui rientra la fattispecie in esame ed in virtù della quale è stata rilasciata all'imputato autorizzazione sindacale);

Ritenuto che, conseguentemente, il fatto in contestazione sarebbe privo, sotto questo aspetto, di rilevanza penale (nonostante la relevantissima entità dell'opera, che comporta indubbiamente una trasformazione urbanistica del territorio);

Osservato che, pertanto, può dubitarsi della legittimità costituzionale del citato art. 5 l.reg.sic. n. 37/1985, in relazione all'art. 25 della Costituzione (che sancisce il principio della riserva di legge statale in materia penale), in quanto nel momento in cui sottrae al regime della concessione opere che vi sarebbero sottoposte in base alla legge nazionale rende penalmente irrilevanti fatti che in base a quest'ultima costituirebbero reato;

Ritenuto che la lesione delle attribuzioni riservate allo Stato in materia penale sussiste anche quando il legislatore regionale renda lecita una attività che dalla legge dello stato è considerata passibile di sanzione penale (c.f.r. Corte costituzionale n. 179/1986; n. 79/1977; n. 58/59; n. 1029/1988);

Rilevato che la potestà esclusiva della regione siciliana in materia di urbanistica (art. 14 lett. f dello statuto) non può spingersi sino a sottrarre al regime della concessione opere che vi sono sottoposte in base alla legge nazionale, non potendosi ritenere che l'art. 1 della legge n. 10 del 1977 contenga una norma in bianco (tant'è che la stessa legge nazionale indica espressamente di volta in volta le opere non soggette a concessione: legge n. 457/1978 e n. 94/1982);

Atteso che, sotto altro profilo, la disposizione regionale in esame confligge anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene a creare, pur nell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, una diversità di trattamento tra i cittadini (sottraendo alla sanzione penale quelli che nel territorio della regione siciliana realizzano senza concessione opere prefabbricate ad una elevazione non adibite ad uso abitativo), non sorretta da ragionevoli giustificazioni collegabili a particolari aspetti urbanistici del territorio o a peculiari esigenze dell'industria o dell'agricoltura;

Considerato che, in conclusione, la predetta questione di legittimità costituzionale in base alle esposte considerazioni appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio *de quo* dovendosi fare applicazione della norma regionale in esame in riferimento alla contestata costruzione del capannone prefabbricato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dall'art. 6 della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per... l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo», in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al presidente della regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana;

La presente ordinanza viene comunicata alle parti mediante lettura in udienza.

Acireale, 27 aprile 1993

Il pretore: DISTEFANO

AVVERTENZA:

Quest'ultima ordinanza, rubricata al n. 550/1993 del registro ordinanze della Corte costituzionale, è stata già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 39 del 22 settembre 1993.

96C1377

N. 959

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1995 (recte: 22 aprile 1996) dal pretore di Torino
sul ricorso proposto da Aimerito Paolo Adriano ed altri contro l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Medici veterinari - Obbligo dell'iscrizione all'ENPAV e della relativa contribuzione - Incompatibilità del regime di iscrizione e contribuzione obbligatoria con la privatizzazione dell'ENPAV prevista dal d.lgs. n. 509/1994 - Violazione del principio di ragionevolezza e di libertà di associazione - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/1995 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce della privatizzazione dell'ENPAV.

(D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, terzo comma; legge 12 aprile 1991, n. 136, art. 24).

(Cost. artt. 3, 18 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa promossa da Aimerito Paolo Adriano + 33, rapp.ti e difesi dagli avv. Nino Raffone, Massimo D'Antona e Amos Andreoni contro l'Ente nazionale previdenza ed assistenza dei veterinari - ENPAV, rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Camelis e dall'avv. Rosella Montrucchio.

Con ricorso depositato in data 8 novembre 1995 i sopraindicati ricorrenti evocavano in giudizio l'ENPAV per ivi sentir dichiarare, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione e di assicurazione all'ENPAV con effetto dal 1° gennaio 1995 con conseguente condanna dell'ENPAV alla restituzione in loro favore dei contributi già percepiti.

L'ENPAV, costituitasi, contestava la domanda sotto una pluralità di profili e rilevava in particolare che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma ventiseiesimo, legge n. 537/1993 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione era stata già respinta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/1995.

All'udienza di discussione la parte ricorrente formulava istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma trentatreesimo, lett. a), punto 4, legge 24 dicembre 1993 n. 537 per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 4, comma secondo, d.lgs. n. 509/1994 per violazione degli artt. 3, 18 e 38 Cost., dell'art. 1, comma terzo, d.lgs. n. 509/1994 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La parte convenuta si opponeva alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed insisteva per la reiezione del ricorso.

Ritiene il pretore che la questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente sotto vari profili ed intesa in sostanza ad evidenziare il vizio di illegittimità costituzionale del regime di iscrizione obbligatoria all'ENPAV nonostante l'avvenuta trasformazione dell'ente previdenziale in associazione privata sia rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il profilo fattuale è necessario sottolineare che i ricorrenti, nella loro qualità di veterinari dipendenti a tempo pieno dalle unità sanitarie locali, sono iscritti ed assicurati all'INPDAP cui versano mensilmente la relativa contribuzione obbligatoria ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Essi peraltro sono anche assoggettati all'obbligo contributivo a favore dell'ENPAV essendo già iscritti agli albi professionali prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991.

Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente è sufficiente osservare che la decisione del ricorso, con il quale viene invocata la declaratoria di inesistenza dell'obbligo di iscrizione e di assicurazione dei ricorrenti all'ENPAV con effetto dal 1° gennaio 1995, dipende dalla applicazione dell'art. 1, comma terzo, d.lgs. n. 30 giugno 1994 n. 509 nonché dall'art. 24, legge 12 aprile 1991 n. 136 come è stato interpretato autenticamente dall'art. 11, comma ventiseiesimo, legge 24 dicembre 1993 n. 537.

L'art. 1 d.lgs. n. 509/1994 sancisce la permanenza della obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione agli enti previdenziali trasformati e l'art. 24 legge n. 136/1991, interpretato autenticamente dall'art. 11 legge n. 537/1993, dispone che i veterinari già iscritti all'albo all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 sono soggetti al regime di iscrizione e contribuzione obbligatoria all'ENPAV. Le norme citate impediscono pertanto l'accoglimento della domanda.

Quanto alla fondatezza va rilevato preliminarmente che la sentenza di reiezione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge n. 537/1993 resa da codesta Corte in data 8 marzo 1995, contrariamente a quanto sostenuto dall'ENPAV, non ha esaminato la questione alla luce anche dell'intervenuta privatizzazione dell'Ente limitandosi a respingere l'istanza di rimessione degli atti ai giudici *a quibus* non avendo la trasformazione dell'ENPAV inciso sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente. Non è stato pertanto esaminato l'aspetto, in allora non sottoposto all'esame della Corte, della compatibilità costituzionale dell'iscrizione obbligatoria con l'avvenuta privatizzazione dell'ENPAV.

Ciò premesso va rilevato come le disposizioni normative citate si pongano in evidente contrasto con il principio di libertà di associazione sancito dall'art. 18 Cost., norma che garantisce la libertà di associazione nel suo duplice aspetto, positivo e negativo (in questo senso Corte cost. n. 69/1962; Corte cost. n. 40/1982). Secondo l'orientamento espresso da codesta Corte nelle citate decisioni la libertà di non associarsi non è peraltro necessariamente vulnerata ogni qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati essendo necessario accertare che la limitazione della libertà di non associarsi non leda diritti e principi costituzionalmente garantiti e che il fine pubblico che si dichiara di perseguire non sia palesemente arbitrario o pretestuoso. L'imposizione del vincolo associativo in tanto si giustifica in un quanto sia posta in relazione di necessaria connessione strumentale con il fine pubblico che mediante l'istituzione dell'ente si vuole perseguire. Nel caso di specie non pare possa ritenersi sussistente la connessione strumentale tra l'obbligo di associarsi ed il fine che l'ente cui i ricorrenti sono obbligati ad associarsi intende perseguire atteso che la garanzia della prestazione previdenziale è già altrimenti tutelata e che comunque l'ENPAV non garantisce in concreto l'erogazione della prestazione pensionistica.

È opportuno a questo punto soffermarsi sulle conseguenze della trasformazione dell'ENPAV da ente pubblico in associazione privata. L'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 dopo aver affermato il principio generale in base al quale «le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile» stabilisce che «la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico» (comma secondo) e che «in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario (...) ed accertata l'impossibilità da parte del commissario di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione (...) è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta in quanto applicabili». In altri termini, nel denegato caso in cui si arrivasse alla liquidazione coatta i lavoratori — creditori della controprestazione previdenziale — non avrebbero alcuna garanzia di poter ottenere coattivamente la controprestazione. Non è prevista infatti l'istituzione di un fondo di garanzia e la riserva tecnica e quella legale [previste dall'art. 1, quarto comma, lett. c) d.lgs. n. 509/1994] non sono idonee a garantire i pagamenti futuri posto che la prima assicura la continuità nell'erogazione delle prestazioni per cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere mentre la seconda viene solo adeguata con l'accantonamento di un'annualità per ogni biennio.

Non può quindi sostenersi che l'associazione coattiva all'ENPAV sia giustificata dal perseguimento da parte del predetto ente di un fine pubblico quale quello previdenziale. Il vincolo di appartenenza necessaria incide direttamente sulla libertà e sulla spontaneità del fenomeno associativo, caratteri che tanto sul piano dell'origine quanto su quello organizzativo l'art. 18 della Costituzione configura come aspetti qualificanti del diritto di associazione. Pertanto l'esistenza del fine pubblico che legittima l'esistenza di siffatto vincolo dev'essere valutata con estremo rigore. Come si è già prima evidenziato i ricorrenti vedono già tutelato il loro diritto alle prestazioni pensionistiche dalla contribuzione versata all'INPDAP e pertanto sotto questo profilo il versamento contributivo in favore dell'ENPAV non è connotato dal perseguimento di un fine pubblico essendo piuttosto assimilabile, dal punto di vista strumentale, alla contribuzione complementare il cui fine è parimenti quello di assicurare livelli più elevati

di copertura assicurativa e la cui adesione è interamente rimessa alla volontà del singolo. È di tutta evidenza come il fine di garantire una eventuale maggior copertura assicurativa sia ben diverso dal fine pubblico di garantire l'erogazione della prestazione previdenziale. In altri termini le diverse caratteristiche delle due forme di tutela previdenziale previste dall'art. 38 Cost., quella pubblica e quella privata, non possono in alcun modo essere intercambiate poiché ciò urta contro il principio di ragionevolezza. Per ciò che attiene la previdenza pubblica l'art. 38 sancisce il dovere dello Stato di intervenire a mezzo dei propri organi al fine di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia; il contraltare dell'obbligo contributivo è quindi rappresentato dalla certezza della percezione del trattamento pensionistico garantito dalla solidarietà collettiva. L'ipotesi dell'assistenza privata, consentita ma non disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 38 Cost., non può evidentemente beneficiare del regime dell'obbligatorietà difettando in essa la certezza dell'erogazione della prestazione.

L'avvenuta trasformazione dell'ENPAV ha infine modificato la situazione di fatto su cui si è basata codesta Corte nella citata sentenza n. 88/1995 nel respingere la censura di irragionevolezza dell'obbligatorietà dell'iscrizione solo per i veterinari già iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991. Nella sentenza 88/1995 si legge che «la contribuzione alla quale continuano ad essere obbligati i veterinari dipendenti iscritti prima della riforma non è senza causa atteso che gli stessi beneficiano delle prestazioni previdenziali erogate dall'ente». La più volte affermata compatibilità della doppia posizione contributiva con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art. 38 della Costituzione si fonda infatti su un rafforzamento della tutela stessa in favore di ogni singolo lavoratore. Nel caso di specie invece, come si è già prima evidenziato, il rafforzamento della tutela sarebbe eventuale non essendo prevista alcuna garanzia dell'erogazione della prestazione nel caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dell'ente privatizzato.

Deve quindi essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge 12 aprile 1991, n. 136, interpretato autenticamente dall'art. 11, comma ventiseiesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui impone il regime di iscrizione e contribuzione obbligatoria all'ENPAV nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ENPAV prevista dal d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 con ciò ponendosi in contrasto con la libertà di associazione prevista dall'art. 18 della Costituzione nonché con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Vista l'istanza formulata dalla parte ricorrente;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 24, legge 12 aprile 1991, n. 136, (come interpretato autenticamente dall'art. 32, comma ventiseiesimo, legge 537/1993) in relazione agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione nella parte in cui prevedono l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione all'ENPAV nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale;

Dispone la sospensione del giudizio;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.

Torino, addì 22 aprile 1995

Il pretore: FIERRO

N. 960

Ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra il Pastificio Volpato La Spiga S.n.c. contro l'U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese»

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30, 31 e 36).

(Cost., artt. 3, e 41, primo comma).

IL PRETORE

Nello sciogliere la riserva formulata all'udienza del 7 giugno 1996, nella causa promossa con ricorso *ex art. 22* della legge 24 novembre 1981, n. 689 da Pastificio Volpato La Spiga S.n.c., corrente in Mestre (Venezia), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'avv. F. Brusa di Venezia e l'avv. B. Tomasini di Pordenone per mandato a margine del ricorso, contro Unità sanitaria locale n. 9 «Del Sanvitese», non costituitasi, emana la seguente ordinanza.

Con ricorso *ex art. 22* legge n. 689 del 1981, depositato nella cancelleria della pretura circondariale di Pordenone in data 23 settembre 1994, Michielan Lorenzo, in proprio e quale legale rappresentante della ditta Pastificio Volpato La Spiga S.n.c., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese» - Settore igiene pubblica - n. 2/1994 del 9 maggio 1994 con la quale gli veniva comminata a titolo di obbligato in solido sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 28, 30 e 36, siccome puniti dall'art. 44, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in relazione al d.m. 27 settembre 1967 per avere, quale legale rappresentante della ricorrente «... prodotto e commercializzato pasta alimentare contenente ingredienti non consentiti (aglio e prezzemolo) dalle vigenti disposizioni di legge ed evidenziati in etichetta, rinvenuta esposta per la vendita presso la ditta "Pastificio La Casalinga" corrente in San Vito al Tagliamento (Pordenone) ...», così contestato il fatto nel verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-13 «P» del 16 marzo 1994 cui l'ordinanza opposta faceva espresso riferimento.

Depositati gli atti relativi all'ordinanza impugnata, acquisiti nel frattempo documenti offerti dalla ricorrente, all'udienza del 13 febbraio 1996 veniva esaminato il maresciallo Paolo Dazzan, appartenente ai N.A.S. di Udine, che aveva eseguito gli accertamenti presso il punto vendita «Pastificio La Casalinga» di Catto Luigi di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dove era stato commercializzato l'alimento.

Come emerge dalla deposizione testimoniale e dal rapporto del 26 maggio 1994 dei N.A.S., l'alimento, distribuito dalla ditta Allegranzi di Cordignano (Treviso) e messo in commercio dal rivenditore Catto Luigi (titolare del pastificio «La Casalinga» di S. Vito al Tagliamento), era stato prodotto dalla Pastificio Volpato La Spiga S.n.c. di Venezia-Mestre con la denominazione, riportata in etichetta «Specialità gastronomica alle erbe aromatiche», l'etichetta (successivamente acquisita) indicava tra gli ingredienti l'aglio ed il prezzemolo in polvere; il prodotto era stato ritenuto non conforme alla legge n. 580/1967 in quanto, in base alle caratteristiche esteriori, agli ingredienti, al tipo di confezione, alle modalità di utilizzo ed alle indicazioni contenute nei documenti fiscali (fattura), si trattava di «... comunissima pasta alimentare secca», contenente per altro ingredienti, quali appunto l'aglio ed il prezzemolo, non consentiti dal d.m. 27 settembre 1967 (artt. 1 e 2) richiamato dall'art. 30 legge citata.

È utile riferire come lo stesso maresciallo Dazzan affermava: «... se il medesimo alimento con la dicitura "pasta all'aglio o al prezzemolo" fosse stato prodotto in un altro Paese CEE, non saremmo intervenuti sempre che lo stesso fosse stato in regola con le norme del Paese di provenienza ...».

Parte ricorrente, tra l'altro, ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 28, 30 e 36 della legge n. 580 del 1967 in quanto idonei a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori nazionali di pasta — cui si applica il divieto di usare ingredienti diversi da quelli espressamente consentiti dall'art. 1 del d.m. 27 settembre 1967, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 28 (semola o semolato di grano duro ed acqua) e, nella specie, 31

della legge n. 580 (visto che l'alimento contiene pure «uova fresche» — e gli importatori nazionali, nonché gli altri produttori esteri, che possono invece liberamente commercializzare in Italia pasta prodotta con altri ingredienti).

Il ricorrente ha invocato in generale la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee (avviata con sentenza 20 febbraio 1979 - Cassis de Dijon) secondo la quale un prodotto realizzato in conformità alla legislazione di uno Stato membro deve poter essere liberamente commercializzato in ogni altro Stato membro sempreché non vi ostino ragioni di tutela del consumatore o altre esigenze di carattere imperativo; ed in particolare la sentenza 14 luglio 1988 della Corte di giustizia con la quale è stato affermato il principio secondo cui «l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato CEE.

Sulla base di tali pronunce il ricorrente ha affermato il carattere meramente protezionistico del divieto contenuto nella normativa denunciata.

Ritiene il pretore che la questione sollevata dal ricorrente sia non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso.

A. — Sulla non manifesta infondatezza.

Dalla citata giurisprudenza della Corte di giustizia si desume il principio generale secondo cui il divieto di cui all'art. 36, primo comma, della legge n. 580 del 1967 non trova più applicazione nei confronti degli operatori, ai quali è dunque consentito di introdurre e commercializzare nel territorio italiano «paste secche» prodotte all'estero utilizzando ingredienti non consentiti dalla legge italiana, sempreché lo siano secondo le norme nazionali e non ostino divieti sanciti in generale dagli artt. 30 e 36 del trattato CEE, sostanzialmente identificabili nel caso in esame nella esigenza di tutela della salute (v., con argomentazioni del tutto condivisibili, l'ordinanza 7 luglio 1993 con la quale il pretore di Vicenza rimise al giudizio della Corte la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge citata).

Di più, l'art. 50 della legge n. 580 consente, tra l'altro, la produzione di pasta alimentare «... avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione ...».

Da tale complesso normativo emerge quindi che l'alimento prodotto e commercializzato dalla ditta Pastificio Volpato La Spiga S.n.c., identificabile immediatamente come «pasta alimentare», contenente come ingredienti l'aglio ed il prezzemolo, potrebbe essere legittimamente importato da uno dei Paesi facenti parte della CEE ovvero prodotto per la esportazione, mentre, applicando la normativa qui denunciata, non può essere prodotto da un imprenditore italiano per il mercato interno.

Notasi poi che l'aglio ed il prezzemolo — indubbiamente nel caso in esame «ortaggi disidratati in polvere» — potrebbero essere impiegati con tutta tranquillità per il confezionamento del «ripieno» della pasta ai sensi dell'art. 3 del d.m. 27 settembre 1967, ulteriore argomento per evidenziare da un lato la non novità dell'uso di tali ingredienti e, dall'altro, la irragionevolezza della disciplina in esame.

Si ravvisa dunque un contrasto tra gli artt. 28, 30, 31 e 36 della legge n. 580 del 1967 e gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in particolare poiché introducono una irragionevole disparità di trattamento:

tra produttori italiani ed importatori italiani del medesimo prodotto, in quanto i primi, se l'alimento è destinato al mercato interno, non possono produrre «pasta» contenente nel suo impasto ingredienti quali l'aglio ed il prezzemolo, laddove l'importatore potrebbe invece introdurre per la vendita in Italia e vendere «pasta» così preparata;

tra il produttore italiano che destini l'alimento al mercato interno e il produttore che invece lo destini all'esportazione, il quale potrebbe legittimamente commercializzare all'estero un tipo di «pasta» contenente i già indicati ingredienti;

tra chi utilizzi l'aglio ed il prezzemolo per la preparazione del «ripieno» della pasta (operazione legittima) e chi invece li utilizzi per la preparazione dell'impasto (operazione incomprensibilmente illegittima).

Evidenti i profili di contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto tali limitazioni all'utilizzo di ingredienti si traducono in altrettanti limiti alla libertà di iniziativa economica dei produttori italiani la cui attività, per le regioni sovraesposte, viene ad essere irragionevolmente compressa.

B. — Sulla rilevanza.

La questione incide all'evidenza sulla decisione del ricorso.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, in accoglimento delle tesi della ricorrente, determinerebbe l'annullamento della ordinanza emessa dalla U.S.L.

Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni esaminate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30, 31 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 per contrasto con gli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pordenone, addì 15 giugno 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1379

N. 961

Ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal pretore di Pordenone nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Allegranzi Mario contro l'U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese» ed altro

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Produzione industriale e commercio di pasta alimentare secca - Obbligo per i produttori nazionali di utilizzare solo ingredienti autorizzati con decreto ministeriale - Consentita produzione di pasta alimentare in deroga alle prescrizioni previste solo se destinata all'esportazione - Consentita importazione di pasta alimentare prodotta all'estero con ingredienti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 30, 31 e 36).

(Cost., artt. 3 e 41, primo comma).

IL PRETORE

Nello sciogliere la riserva formulata all'udienza del 7 giugno 1996, nelle cause riunite promosse con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da Allegranzi Mario, con l'avv. F. Brusa di Venezia-Mestre e l'avv. B. Tomasini di Pordenone per mandato a margine dei ricorsi, contro Unità sanitaria locale n. 9 «Del Sanvitese» e contro il comune di San Vito al Tagliamento, entrambi non costituitisi, emana la seguente ordinanza.

Con ricorso ex art. 22 legge n. 689 del 1981, depositato nella cancelleria della pretura circondariale di Pordenone in data 3 ottobre 1994, il rag. Mario Allegranzi, in proprio e quale legale rappresentante della omonima ditta obbligata solidale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emesso dalla U.S.L. n. 9 «Del Sanvitese» - Settore igiene pubblica - n. 3/1994 del 9 maggio 1994 con la quale gli veniva comminata a titolo di obbligato in solido sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 28, 30 e 36, siccome puniti dall'art. 44, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in relazione al d.m. 27 settembre 1967 perchè, quale titolare della omonima ditta di vendita all'ingrosso di alimentari con sede in Cordignano (Treviso), «... commercializzato pasta alimentare prodotta e confezionata da altre ditte, contenente ingredienti non consentiti (aglio e prezzemolo) dalle vigenti disposizioni di legge ed evidenziati in etichetta, rinvenuta esposta per la vendita presso la ditta "Pastificio La Casalinga" corrente in San Vito al Tagliamento (Pordenone) ...», così contestato il fatto nel verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-10 «P» del 16 marzo 1994 cui l'ordinanza opposta faceva espresso riferimento.

Analogo ricorso proponeva in data 31 ottobre 1994 l'Allegranzi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1267 del 26 luglio 1994 emessa nei suoi confronti dal sindaco del comune di San Vito al Tagliamento, con la quale gli veniva applicata diversa sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 4 e 18 del d.lvo 27 gennaio 1992, n. 109 per avere (v. verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-5 «P» del 16 marzo 1994 espressamente richiamato dall'ordinanza), commercializzato pasta alimentare prodotta e confezionata da altre ditte, recante in etichetta denominazioni di fantasia in luogo della denominazione di vendita prevista per quel prodotto da specifiche disposizioni di legge e da usi e consuetudini.

Depositati gli atti relativi alle ordinanze impugnate, le cause venivano riunite all'udienza del 6 novembre 1994, ed era disposta la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

All'udienza del 3 ottobre 1995 acquisiti nel frattempo alcuni documenti offerti dalla ricorrente, veniva esaminato il maresciallo Paolo Dazzan, appartenente ai N.A.S., che aveva eseguito gli accertamenti presso il punto vendita «Pastificio La Casalinga» di Catto Luigi di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dove era stato commercializzato l'alimento.

Come emerge dalla deposizione testimoniale e dal rapporto del 26 maggio 1994 dei N.A.S., l'alimento era stato prodotto da «Pastificio Volpato - La Spiga S.n.c.» di Venezia-Mestre con la denominazione, riportata in etichetta «Specialità gastronomica alle erbe aromatiche», l'etichetta (successivamente acquisita) indicava tra gli ingredienti l'aglio ed il prezzemolo in polvere; l'Allegranzi era il grossista e il prodotto era stato ritenuto non conforme alla legge n. 580/1967 in quanto, in base alle caratteristiche esteriori, agli ingredienti, al tipo di confezione, alle modalità di utilizzo ed alle indicazioni contenute nei documenti fiscali (fattura), si trattava di «... comunissima pasta alimentare secca», contenente per altro ingredienti, quali appunto l'aglio ed il prezzemolo, non consentiti dal d.m. 27 settembre 1967 (artt. 1 e 2) richiamato dall'art. 30 legge citata.

Inoltre, con riferimento al d.lgv. n. 109/1992, si riteneva che la denominazione utilizzata costituisse «denominazione di fantasia», come tale vietata dall'art. 4, secondo comma, laddove per l'alimento esisteva una denominazione di legge o comunque consuetudinaria.

È utile riferire come lo stesso maresciallo Dazzan, anche delegato del comune di San Vito a presenziare all'udienza, affermava: «... se il medesimo alimento con la dicitura "pasta all'aglio e prezzemolo" fosse stato prodotto in un altro Paese CEE, non saremmo intervenuti sempre che in regola con le norme del Paese in cui è stato prodotto ...».

Parte ricorrente, tra l'altro, ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 28, 30 e 36 della legge n. 580 del 1967 in quanto idonei a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori nazionali di pasta — cui si applica il divieto di usare ingredienti diversi da quelli espressamente consentiti dall'art. 1 del d.m. 27 settembre 1967 in aggiunta a quelli previsti dall'art. 28 (semola o semolato di grano duro ed acqua) e, nella specie, 31 della legge 580 (visto che l'alimento contiene pure «uova fresche») — e gli importatori nazionali, nonché gli altri produttori esteri, che possono invece liberamente commercializzare in Italia pasta prodotta con altri ingredienti.

Il ricorrente ha invocato generale la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (avviata con la sentenza 20 febbraio 1979 — *Cassis de Dijon* secondo la quale un prodotto realizzato in conformità alla legislazione di uno Stato membro deve poter essere liberamente commercializzato in ogni altro Stato membro sempreché non vi ostino ragioni di tutela del consumatore o altre esigenze di carattere imperativo; ed in particolare la sentenza 14 luglio 1988 della Corte di giustizia, con la quale veniva affermato il principio secondo cui «l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato CEE».

Sulla base di tali pronunce il ricorrente ha affermato il carattere meramente protezionistico del divieto contenuto nella normativa denunciata.

Ritiene il pretore che la questione sollevata dal ricorrente sia infondata e rilevante nel giudizio incorso (quanto meno in relazione all'opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla U.S.L. per violazione della normativa in tema di pasta alimentare).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 960/1996) salvo il nome della ditta ingiunta corrispondente a: «Allegranzi Mario» anziché «Pastificio Volpato La Spiga».

N. 962

4
*Ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari
 nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Francesco ed altri e l'ENEL*

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nella causa iscritta al n. 1147/1995 del r.g. promossa da Giuffrida Francesco, Selis Francesco e Romanazzi Giancarlo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittore Davini e Mariano Mameli, contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Caletti e Caterina Pericu.

Premesso e ricordato:

che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa era stata presa a riserva sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da parte attrice, concernente l'art. 3, duecentoquarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 della Costituzione;

che all'udienza del 15 maggio 1996 fissata per sciogliere la riserva e per dare eventualmente lettura dell'ordinanza, il procuratore dell'ENEL chiedeva ed otteneva, senza opposizione del procuratore di parte attrice, di poter dedurre sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da controparte;

che il giudice di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni;

Tutto ciò premesso, ricordato e ritenuto, il giudice di pace preliminarmente espone:

1. — Parte attrice ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale sull'art. 3, duecentoquarantesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e sull'art. 1, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.

In particolare gli attori hanno dedotto che l'art. 3, duecentoquarantesimo comma, della legge n. 549/1995 ha trasformato una voce tariffaria elettrica (incrementi al sovrapprezzo termico; alias, e meglio conosciuti come «quote di prezzo» in un'imposta definitiva, addossata ai soli titolari di contratti di utenze elettriche domestiche. Con ciò — hanno dedotto ancora gli attori — è stata preclusa agli interessati la restituzione delle così dette quote di prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa in esame.

L'art. 1, secondo comma, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227 — hanno sempre dedotto gli attori — ha introdotto un'interpretazione autentica dell'art. 3, duecentoquarantesimo comma, legge n. 549/1995, laddove recita: «ai fini dell'accertamento per avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 ... deve intendersi l'attribuzione all'ENEL di maggiori introiti tariffari per un importo netto equivalente ... », e con tale interpretazione, riguardante però un atto amministrativo, si vuole dare efficacia retroattiva all'accertamento, sottraendo all'autorità giudiziaria, già investita della questione, il potere di accertare l'effettivo contenuto del provvedimento.

Il decreto-legge n. 227/1996 — sostengono gli attori — ha inciso in modo arbitrario sulla funzione giurisdizionale garantita dall'art. 102 della Costituzione, ledendo il principio costituzionale del diritto alla difesa di cui all'art. 24 della stessa Costituzione. Spetta infatti all'autorità giudiziaria procedere all'esame della legittimità degli atti amministrativi che incidono su diritti soggettivi o su interessi legittimi. La Costituzione non consente al legislatore di sostituirsi alle attribuzioni degli organi di giurisdizione civile e amministrativa. Quando ciò avviene, sono violati gli artt. 3, 42, 102, 113 della Costituzione.

2. — Dagli attori sono state altresì censurate, sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto violano gli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 del dettato della Costituzione, le disposizioni contenute nel terzo comma, lettera b), dell'art. 1 del decreto-legge n. 227/1996, destinate a fissare i criteri con i quali il CIPE deve accertare l'importo

netto delle quote di prezzo. Secondo gli attori, il legislatore ha demandato al CIPE non di verificare come concretamente l'ENEL abbia utilizzato i proventi delle quote di prezzo e come le abbia collocate in bilancio e se, conseguentemente, su tali proventi siano state o meno pagate le imposte. Molto più semplicemente, al CIPE è stato demandato di accertare se nei diversi anni vi è stato o meno un reddito imponibile, ed in caso positivo verificare l'entità delle imposte pagate, calcolando tali imposte sulle quote di prezzo ex provvedimento CIP n. 32/1986. Si è mancato così di chiarire che tali imposte non sarebbero mai state dovute se l'ENEL avesse destinato gli introiti tariffari a certe poste di bilancio, come ad esempio a quella relativa ad «ammortamenti anticipati», che non avrebbero comportato imposizione fiscale di IRPEF, ILOR, alla stessa stregua dei trasferimenti correnti al fondo di dotazione anteriori al 1986, operati direttamente dallo Stato. Con recentissima deliberazione il CIPE avrebbe accertato che gli utenti hanno versato all'ENEL una somma di circa 10.000 miliardi e che pur tuttavia ne resterebbero ancora da pagare 1.100. Tutto ciò a fronte di un originario importo destinato al fondo di dotazione che, come è noto, avrebbe dovuto essere di soli 6.200 miliardi.

3. — Gli attori lamentano ancora che il decreto legge n. 227 del 29 aprile 1996 all'art. 1, comma terzo, lettera c), avrebbe addossato agli utenti, ora per allora, il pagamento degli interessi composti da calcolarsi utilizzando un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento. Secondo gli attori il complesso di disposizioni contenute nel terzo comma, lettera c), dell'art. 1 del decreto-legge n. 227/1996 sono in violazione del dettato costituzionale. Anche ammesso infatti — sostengono gli attori — che l'obiettivo del legislatore fosse quello di configurare una sorta di risarcimento danni integrale rispetto al mancato conferimento dei trasferimenti statali al fondo di dotazione, non si comprende, a quale titolo il legislatore abbia ipotizzato il danno dell'ENEL, equiparandolo al tasso ufficiale di sconto con l'ulteriore aggiunta dell'interesse composto. Si è in definitiva ipotizzata — concludono sul punto gli attori — una presunzione legale di danno con efficacia retroattiva del tutto irrazionale ed ingiustificata, con una palese violazione della disciplina generale relativa al sorgere e alla determinazione dell'obbligazione avente ad oggetto interessi.

. Sin qui le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate da parte attrice.

E queste le deduzioni di parte convenuta:

a) In via preliminare rinviare la trattazione della causa ad una prossima udienza, in quanto motivi di economia processuale suggeriscono l'opportunità di attendere la conversione del decreto-legge n. 227/1996;

b) richiesta di termine per chiamare in causa l'amministrazione del tesoro dello Stato, atteso che l'accoglimento delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla controparte (*omissis*) comporterebbero la perdita di un provento per lo Stato medesimo, per cui non si può provvedere in merito se non previa integrazione del contraddittorio;

c) riguardo alle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla controparte, preliminarmente se ne deduce l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione della presente controversia. Atteso che l'art. 3, comma duecentoquarantesimo, della legge n. 549/1995 è stato sostituito integralmente dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 227/1996 e che pertanto tutte le eccezioni relative alla previgente formulazione della norma in questione devono ritenersi non più proponibili. In ogni caso, (*omissis*), si osserva che essendo intervenuto il provvedimento del CIPE dal quale risulta non essere stata ancora raggiunta la somma dovuta all'ENEL, in virtù del provvedimento CIP 32/1986, è accertata per *tabulas* l'inesistenza, almeno al momento, di eccedenze da versare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e quindi ai fini della decisione della presente controversia è assolutamente irrilevante la prospettazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, atteso che per il biennio 1994/1995 le somme controverse sono da ritenersi esclusivamente come facenti parte della tariffa di energia elettrica;

d) *ad abundantiam* e subordinatamente, le eccezioni risultano manifestamente infondate per i seguenti motivi:

d1) sulla presunta natura tributaria delle «eccedenze» delle quote di prezzo (*omissis*) non si sarebbe in presenza di obbligazione tributaria ma piuttosto di «prestazione imposta» (art. 23 Cost.) del tutto svincolata dalla capacità contributiva. Viene censurata la presunta retroattività dell'interpretazione autentica di un atto amministrativo che sarebbe contenuta nel decreto-legge n. 227/1996: al riguardo è agevole obiettare che trattasi in realtà di interpretazione autentica dell'art. 3, comma duecentoquarantesimo, della precedente legge n. 549/1995, così come sostituito dal decreto-legge n. 227/1996; il procedimento interpretativo rimane pertanto interamente nella sfera legislativa. Né tale interpretazione ha comportato la sottrazione al sindacato dell'autorità giudiziaria del provvedimento CIP 32/1986, il quale peraltro è stato, a suo tempo, già esaminato e ritenuto legittimo dal giudice amministrativo;

d2) In relazione alle eccezioni di illegittimità costituzionale formulate con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 Cost., si osserva che il decreto-legge n. 227/1996 è molto chiaro nell'esplicitare i criteri a fondamento dei quali il CIPE deve accertare l'avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP 32/1986. Viene infatti esplicitato un criterio di introito netto che non confligge in nessun modo con le norme di cui contro parte assume la violazione; si deve del resto osservare che controparte nemmeno specifica, al di là della mera enunciazione, i motivi sui quali fonda le proprie censure. Da quanto è dato rilevare dall'esposizione avversaria, si tenta volutamente di equivocare tra le imposte che l'ENEL ha corrisposto per gli anni in cui c'era un utile netto in bilancio e gli «ammortamenti anticipati» che il decreto-legge n. 227/1996 non prende in considerazione, chiarendo che per gli anni in cui non vi è stato utile gli introiti delle quote prezzo, vanno computati al lordo e non al netto;

d3) In relazione, all'eccezione relativa alla presunta illegittimità dell'art. 1, comma terzo, lett. c) del decreto-legge n. 227/1996, si rileva in primo luogo che la stessa è stata enunciata senza alcun riferimento alla norma costituzionale con la quale potrebbe confliggere, e perciò stesso è assolutamente inammissibile ed improponibile. In ogni caso per mero scrupolo difensivo, si rileva come non sia appropriato parlare di risarcimento del danno, non vertendosi in materia di illecito; in secondo luogo l'ENEL per far fronte ai mancati conferimenti al Fondo di dotazione ha sopportato oneri finanziari, con ricorso all'indebitamento presso istituti bancari; solo con tale alternativa poteva e può arriversi all'equivalenza fra il fondo di dotazione promesso ma poi non erogato all'ENEL, e gli introiti derivati dal ricorso compensativo al sistema delle «quote di prezzo».

Sin qui le deduzioni di parte convenuta.

OSSERVA

La richiesta di parte convenuta calendata *sub a* dell'espositiva non trova fondamento nel codice di rito e neanche nel diritto sostanziale. Al momento ci sono disposizioni di legge — legge n. 549/1995 e decreto-legge n. 227/1996 — pienamente valide e in vigore. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare. Nel caso di specie l'unico mezzo per «sospenderle» è assoggettarle al giudizio di legittimità costituzionale. *Tertium non datur*. La richiesta non è accolta.

Sulla richiesta di parte convenuta calendata *sub b* dell'espositiva, il giudice di pace preliminarmente osserva che così come è stata formulata può non essere identificata con la chiamata di terzo, nel qual caso potrebbe essere dichiarata la decadenza *ex art. 167*, ultimo comma, c.p.c. Sulla richiesta il Gdp si riserva, comunque, di pronunciarsi se e quando il giudizio risulterà in trattazione.

Sul punto 1 dell'espositiva: il duecentoquarantesimo comma dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e viepiù l'art. 1, comma primo, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, che sostituisce il primo richiamo legislativo ora enunciato, effettivamente precludono il giudizio di merito sulle domande di parte attrice così come formulate in questo giudizio. Le su evidenziate disposizioni di legge statuiscono infatti, a posteriori, su fatti storici acquisiti in forza di regolari e valide disposizioni di legge. E proprio su quei fatti storici sono pendenti giudizi di merito, instaurati in epoca non sospetta.

Appare opportuno spendere qualche parola sull'origine delle così dette «quote di prezzo».

La legge (finanziaria) 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 18 aveva stabilito che lo Stato avrebbe «tagliato» gli apporti promessi all'ENEL per incrementare il fondo di dotazione.

Il provvedimento del CIP 23 maggio 1986, n. 32, aveva dato attuazione alla manovra «compensativa» istituendo le «quote di prezzo» a carico dell'utenza ENEL.

Con qualche mugugno e qualche ricorso al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato la manovra compensativa venne subita dagli italiani, nella consapevolezza che allo Stato si doveva dare una mano e soprattutto nella consapevolezza che il sovrapprezzo termico sarebbe stato a termine una volta raggiunto lo scopo che era quello di sopprimere ai mancati apporti dello Stato all'ENEL, sino a L. 6.200 miliardi.

In punta di diritto si osserva che può essere discutibile che la prestazione imposta con il provvedimento CIP n. 32 del 1986 per coprire un debito dello Stato sia andata a gare soltanto su una specifica categoria di utenti, ma sia la previsione normativa, sia il collegamento tra destinazione degli introiti e funzionalità dell'ente pubblico gestore di un servizio pubblico, avevano allora reso accettabile il disposto normativo ed il conseguente provvedimento CIP n. 32 del 1986.

Con l'art. 3, duecentoquarantesimo comma, legge n. 549/1995 e con l'art. 1, comma primo, decreto-legge n. 227/1996, e cioè con il legislatore prima e con il governo dopo, la prestazione reclamata agli utenti si trasforma in una vera e propria imposta, i cui proventi risultano destinati a finalità che interessano tutta la collettività nazionale e viene inoltre a mancare qualsiasi rapporto o collegamento tra il pagamento effettuato dagli utenti ENEL e il servizio elettrico pubblico. Recita il duecentoquarantesimo comma, dell'art. 3, legge n. 549/1995: «Gli incrementi al sovrapprezzo termico ... accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità... sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». A chiarimento e per meglio disciplinare la normativa delle «quote di prezzo», l'art. 1, comma primo, del decreto-legge n. 227/1996 conferma e recita: «Se alla data dell'accertamento da parte del CIPE i maggiori introiti tariffari risultassero superiori (*omissis*), l'eccedenza sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». In nome della legge, così operando, legislatore e governo, hanno cacciato via dall'ordinamento legislativo italiano la certezza del diritto. Ma c'è di più! Il Governo con il decreto-legge n. 227/1996, legiferando su materia di bilancio dello Stato ha violato il combinato disposto di cui all'art. 15, secondo comma, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'art. 72, ultimo comma della legge costituzionale. E questo, da solo, basterebbe a far dichiarare incostituzionale il decreto-legge n. 227/1996.

Ma risulta evidente anche la dedotta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. E ciò in relazione al fatto che, senza alcuna giustificazione di diritto e neanche razionale, sono chiamati a pagare «l'imposta» i soli titolari di utenze domestiche ENEL, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla capacità contributiva e senza tener conto che i prelievi erano collegati a consumi essenziali. Il richiamo all'art. 23 della Costituzione fatto da parte convenuta in questo contesto appare fuori luogo, e perciò irrilevante nel caso di specie.

Appaiono altresì illegittime le disposizioni là dove escludono, *sic et simpliciter*, con efficacia retroattiva, il diritto degli utenti ENEL ad ottenere i rimborsi per somme eventualmente pagate oltre il dovuto, maturate prima dell'entrata in vigore della legge n. 549/1995. La legge dispone per l'avvenire! Ma nel caso di specie le norme in argomento verrebbero ad escludere, ripetesi con efficacia retroattiva, un diritto di credito già maturato e già fatto valere con azioni di merito davanti all'autorità giudiziaria.

Il dettato normativo in argomento si pone chiaramente in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione e delle disposizioni sulla legge in generale.

Sull'art. 1, comma secondo, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227: Tale norma è stata dettata — si legge nel preambolo dello stesso decreto-legge — «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a chiarire e meglio disciplinare la normativa in materia di incrementi tariffari disposti per compensare i minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL». Letto l'art. 1 del decreto-legge viene spontanea l'osservazione: una norma che va oltre l'intento enunciato nel preambolo, per sfociare in disposizioni con efficacia retroattiva tese ad interpretare il contenuto di un provvedimento amministrativo (contenuto peraltro già rimesso al giudizio dell'autorità giudiziaria) incide in modo arbitrario sulla funzione giurisdizionale garantita dall'art. 102 della Costituzione e viola il principio costituzionale della difesa di cui all'art. 24 sempre della Costituzione. Spetta infatti all'autorità giudiziaria procedere all'esame della legittimità degli atti amministrativi che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi e la Costituzione italiana non consente al legislatore e/o tanto meno al governo di scavalcare le attribuzioni degli organi di giurisdizione civile e amministrativa (cfr. art. 113 Costituzione).

Messi inoltre a confronto preambolo e contenuto del decreto-legge n. 227/1996, è evidente che non sussistono i requisiti di straordinaria necessità e urgenza come previsti e richiesti dall'art. 77 della Costituzione, che perciò rimane violato, e sul sospetto di illegittimità si chiede il controllo della Corte.

L'art. 1 del decreto-legge n. 227/1996 nel suo complesso ha stabilito, inoltre, con efficacia retroattiva che «per avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 (*omissis*) deve intendersi l'attribuzione all'ENEL di maggiori introiti tariffari per un importo netto equivalente al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18, commi primo e secondo della legge 28 febbraio 1986, n. 41» e che per netto deve intendersi l'importo pagato dagli utenti dedotte le imposte sul reddito, IRPEG e ILOR inclusive delle eventuali addizionali. Appare con ciò chiaro che il governo con il suo decreto-legge n. 227/1996 ha inteso affermare, con efficacia retroattiva, che l'ENEL era tenuta a pagare le imposte sul reddito anche per gli introiti acquisiti a compensazione del mancato apporto statale al fondo di dotazione. E guarda caso la circostanza non è contestata dalla difesa dell'ENEL. L'ente elettrico infatti ha provveduto a collocare i proventi delle quote di prezzo non già alla voce di bilancio «fondo di dotazione», ma alla voce «ricavi tariffari». Tale impostazione contabile è stata censurata come illecita dagli attori e gli organi di informazione hanno dato notizia che indagini della Procura della Repubblica di Roma sono state avviate proprio relativamente al fatto che i proventi delle «quote di prezzo» non erano stati utilizzati per aumentare il fondo di dotazione. La gravità del «comportamento contabile» attuato dall'ENEL è ben sintetizzato nei reati ipotizzati dal giudice penale romano: concorso in abuso d'ufficio, truffa e

violazione della legge sulle tariffe imposte. Per tutto questo, si ricorda, sono finiti iscritti dal p.m. Pietro Giordano nel registro degli indagati l'ex ministro dell'industria Vito Gnutti e l'ex direttore del settore fonti energetiche del ministero dell'industria Giuseppe Gatti. E così, a vanificare e a mortificare l'autorità giudiziaria ecco arrivare l'intervento del governo che con il decreto-legge n. 227/1996 tende a sanare, ovviamente a posteriori e con efficacia retroattiva, comportamenti dell'ENEL la cui valutazione era stata rimessa all'esame dell'autorità giudiziaria. Comportamenti che, a giudizio di questo giudice di pace, devono considerarsi non corretti contabilmente come sopra detto e dimostrato e non opponibili agli utenti, in quanto non si comprende per quale motivo, potendo l'ENEL non pagare legittimamente le imposte, debba scaricare sul portafoglio degli utenti oneri non previsti da alcuna norma di legge o provvedimento amministrativo, e forse imputabili a errata gestione contabile se non altro per ignoranza.

Il dubbio di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 102 e 113 della Costituzione è fortemente radicato nella coscienza di questo giudice di pace.

Viene avallato quanto dedotto dagli attori circa la censura relativa ai criteri fissati dal decreto-legge n. 227/1996 per procedere all'accertamento dell'importo netto e circa la legittimità dell'istituzione dell'aggravio, per gli utenti ENEL, degli interessi composti da conteggiare sulle «quote di prezzo»: essendo il tutto conclusivamente consequenziale alle argomentazioni più sopra svolte.

Prima di concludere con il dispositivo, il Gdp trova interessante riportare un passo della sentenza del Consiglio di Stato n. 347 del 7 marzo 1990, che a proposito della legittimità del provvedimento CIP n. 32/1986 e della sua durata così si esprime: «in tale quadro, l'attenzione si sposta dunque alla suddetta fase di provvista, ed alla *ratio* della maggiorazione (operante sulle agevolazioni) del prezzo tariffario per le utenze domestiche toccate: il maggior gettito derivante supplisce alla minore entrata proveniente dallo Stato e diretta all'ENEL. E collegando il momento della provvista con quello della valuta, e con la causa di questa, si delinea in modo definitivo che il flusso finanziario così determinato ha come provenienza l'utenza domestica interessata e come destinazione l'ENEL: è da rimarcare che un tale uso della modificazione tariffaria, per la sua specialità, non può che essere di stretta interpretazione, e dunque incentrarsi sulle sole necessità di copertura dell'ENEL (di più: sulle sole necessità dell'ENEL create *ex art.* 18 - legge n. 41/1986, n.d.c.): improprio, e scorretto rispetto alla funzione normativamente prevista, sarebbe in questo ambito un richiamo di esigenze finanziarie diverse, quali fabbisogno dell'ENEL, di altra origine o fabbisogni di altre aziende elettriche di qualsiasi natura». Ed ancora: «Quanto alla scadenza temporale, esatto è quanto già affermato in prime cure (n.d.c.: il Consiglio di Stato si riferisce ai 14 ricorsi avversi alle sentenze del TAR del Lazio che aveva all'esame), in correlazione al tempo di operatività dell'articolo 18, tale da ancorare nel tempo l'intervento dello stesso provvedimento al raggiungimento dell'obiettivo di garantire all'ENEL i proventi venuti meno». Oltre sei anni or sono il Consiglio di Stato aveva centrato il problema. Lo stesso problema si ripropone a data corrente e il legislatore prima e il Governo dopo, non trovano di meglio che risolverlo rispettivamente con la legge n. 549/1995 art. 3, duecentoquarantesimo comma, e con il decreto-legge n. 227/1996: l'una e l'altro, un mostro contro la certezza del diritto.

Le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate da parte attrice appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate da parte attrice; per l'effetto investe degli argomenti l'ecc.ma Corte costituzionale per il conseguente controllo di legittimità;

Ordina alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria dell'intestato ufficio del giudice di pace perché provveda alla notifica e alla comunicazione della presente ordinanza:

alle parti in causa in quanto l'ordinanza è stata resa fuori dell'udienza;

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del giudizio in corso, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c.

Sassari, addì 16 maggio 1996

Il giudice di pace: RIGOLDI

N. 963

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari
nel procedimento civile vertente tra Rusani Gavino ed altri e l'ENEL*

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nella causa iscritta al n. 32/1996 del r.g. promossa da Rusani Gavino, Farina Giovanna, Caddeo Giovannino, Petretto Giovanni e Pinna Pietrina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Caletti e Caterina Pericu.

Premesso e ricordato:

che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa era stata presa a riserva sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da parte attrice, concernente l'art. 3, duecentoquarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 della Costituzione;

che all'udienza del 15 maggio 1996 fissata per sciogliere la riserva e per dare eventualmente lettura dell'ordinanza, il procuratore dell'ENEL chiedeva ed otteneva, senza opposizione del procuratore di parte attrice, di poter dedurre sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da controparte;

che il giudice di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 962/1996).

96C1382

N. 964

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari
nel procedimento civile vertente tra Germano Pasqua Maria ed altri e l'ENEL*

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà - Interferenza sul potere giudiziario.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nella causa iscritta al n. 31/1996 del r.g. promossa da Germano Pasqua Maria, Ruiu Salvatorica, Crocco Antioco, Cadoni Paolino e Capra Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Caletti e Caterina Pericu.

Premesso e ricordato:

che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa era stata presa a riserva sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da parte attrice, concernente l'art. 3, ducentoquarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 della Costituzione;

che all'udienza del 15 maggio 1996 fissata per sciogliere la riserva e per dare eventualmente lettura dell'ordinanza, il procuratore dell'ENEL chiedeva ed otteneva, senza opposizione del procuratore di parte attrice, di poter dedurre sulla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da controparte;

che il giudice di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 962/1996).

96C1383

N. 965

Ordinanza emessa il 20 giugno 1996 dal tribunale di Frosinone

nel procedimento civile vertente tra Di Fabio Anna ed altri e cooperativa «La Tecchiese 77» S.r.l. ed altro

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 442/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 985 del ruolo degli affari contenziosi per l'anno 1988 pendente tra Di Fabio Anna, Di Fabio Emma e Caratelli Rossella, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro di Fabio che li rappresenta e difende in unione con l'avv. Vincenzo Greco del foro di Roma giusta procura a margine dell'atto di citazione e la coop. a r.l. La Tecchiese 77 con l'avv. Luigi Valchera giusta procura a margine della comparsa di risposta, nonché il comune di Alatri, chiamato contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano che la cooperativa convenuta aveva occupato il proprio terreno in Alatri in virtù di provvedimento emesso dal competente comune, mai seguito da regolare esproprio, realizzando alloggi assegnati ai soci e cagionando quindi un danno del quale pretendevano di essere risarciti.

Si costituiva in giudizio la cooperativa e contestava la propria legittimazione asserendo doversi imputare la responsabilità del danno al solo comune di Alatri — delegante il procedimento di esproprio *ex art. 60 legge n. 865/1971* — avendo tra l'altro essa ultimato la realizzazione degli alloggi nei termini di occupazione legittima e non essendole dunque imputabile l'omissione denunciata dagli attori.

Chiedeva peraltro di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente territoriale al quale riteneva la causa comune e dal quale pretendeva di essere garantita.

Disposto ed espletato l'incombente, nella contumacia del chiamato, veniva espletata consulenza d'ufficio e la causa perveniva al collegio all'udienza del 10 giugno 1996 ed ivi era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il tribunale che la fattispecie oggetto del giudizio è sicuramente inquadrabile nell'ambito della figura dell'occupazione appropriativa come delineata dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 1464/1983.

Invero dopo l'occupazione d'urgenza con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, deliberata dal comune di Alatri in data 6 giugno 1984, il termine di 36 mesi ivi previsto per l'ultimazione del procedimento è pacificamente decorso senza che il provvedimento di esproprio venisse emanato.

Nelle more si è avuta quell'irreversibile trasformazione del bene a seguito della realizzazione dell'opera che determina l'accessione invertita e contemporaneamente costituisce l'illecito aquiliano risarcibile.

In sede di quantificazione del valore dei terreni edificabili, il consulente si è basato sul loro venale determinandone l'importo.

Osserva il tribunale che nelle more della decisione è intervenuta prima la legge n. 359/1992 che ha determinato nuovi criteri di quantificazione delle indennità di espropriazione di aree fabbricabili e poi la modifica del sesto comma dell'art. 5-bis della stessa normativa ad opera del sessantacinquesimo comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto».

L'articolo in esame è sicuramente rilevante nella fattispecie ove si discute di ablazione di fatto di aree edificabili in seguito alla scadenza dei termini di occupazione legittima con irreversibile trasformazione del sito a cagione della realizzazione dell'opera.

Invero il riferimento legislativo alla categoria del risarcimento del danno non può che riferirsi proprio ai casi di accessione invertita, secondo le considerazioni che seguono.

Deve rilevarsi, a livello sistematico, che l'art. 5-bis si occupa dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili identificate secondo i criteri indicati al comma terzo.

Peraltro laddove l'originaria formulazione del sesto comma limitava con certezza l'ambito di applicazione della norma alla «determinazione dell'indennità di espropriazione», con ciò ribadendo la specificità dei criteri ivi previsti, la novellazione dell'alinea ha espunto la specificazione, introducendo anzi in via concorrente o alternativa anche i casi in cui si discuta di risarcimento del danno.

In tale contesto non può ritenersi che il riferimento sia limitato ai soli casi di occupazione temporanea illegittima, atteso che in essi non si fa questione di risarcimento ma di indennità parametrata ai valori risarcitori (peraltro diversi da quelli in esame), né che il legislatore abbia inteso riferirsi agli eventuali danni cagionati nel corso dell'attività espropriativa ma ad essa estranei (danni a terzi o a beni non ricompresi nell'area occupata), atteso che non vi sarebbe stato motivo alcuno di inserire la previsione in un contesto come quello della legge n. 359/1992. Da ultimo, quand'anche volesse ritenersi valida una simile interpretazione, essa non spiegherebbe in alcun modo la previsione alternativa delle ipotesi risarcitorie (...e/o...), che di certo non può riguardare il risarcimento del danno da violazione di interessi legittimi, che la giurisprudenza della Cassazione ha da sempre ritenuto inconfigurabile.

L'unica interpretazione residuale è dunque nel senso che il legislatore abbia inteso equiparare, a livello patriomiale, le ablazioni di fatto realizzate dalla p.a. o dai suoi delegati alle espropriazioni legittime.

In tale contesto pare al collegio che si configuri una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale della norma così come novellata, in relazione agli artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Invero l'equiparazione suddetta si risolve in una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra i privati legittimamente espropriati e quelli invece danneggiati dal comportamento materiale della p.a.

Invero se come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 442/1993) il criterio di determinazione dell'indennità ex art. 5-bis non è irrazionale né in sé considerato, né in relazione all'abbattimento del 40% in caso di mancato accordo — trovando logica giustificazione nella scelta del legislatore di governare la fattispecie ablatoria con criteri ispirati anche all'incentivo dell'accordo nell'ottica dello snellimento delle pratiche pendenti — siffatta giustificazione non può invece acconciarsi nella diversa materia del risarcimento del danno aquiliano.

Invero se il diritto dominicale del soggetto può essere legittimamente sottoposto ad un procedimento amministrativo ablatorio è dunque ritualmente sottoposto all'autoritatività propria dei pubblici poteri (residuando solo il suo interesse alla legittimità del procedimento in corso) e se tale soggezione può esplicarsi anche nella determinazione di criteri indennitari parziali o subordinati, principio generale del risarcimento del danno da fatto illecito è l'integrale restituito *in integrum*, in forma specifica ovvero per equivalente.

Di talché la descritta equiparazione *quoad effectum* tra espropriazioni legittime ed ablazioni materiali, che discende dalla norma denunciata, finisce con il ledere la sostanziale eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, discriminando i trattamenti in relazione alla fonte dell'illecito.

Parimenti vulnerato è il principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, atteso che la norma vanifica il principio della riserva di legge in materia di espropriazioni, sostanzialmente proponendo una soluzione alternativa e per vie di fatto (si ricordi che si dà accessione invertita anche per occupazioni *sine titulo ab origine*) le cui conseguenze non sono ricondotte all'illecito extracontrattuale (che salverebbe il principio di legalità: cfr. punto 4.3 della motivazione della sentenza Corte costituzionale n. 188/1995) bensì agli stessi criteri indennitari previsti per le espropriazioni. Tale equiparazione non consente più pertanto, come invece si è argomentato nella sentenza da ultimo citata, di salvare il *vulnus* all'art. 42 attraverso la scissione del momento dell'illecito (perdita del bene) da quello del meccanismo dell'accessione (acquisto *ab origine* della proprietà alla p.a.) onde argomentare la razionalità di un meccanismo espropriativo svincolato dalle forme ordinarie.

Invero un criterio di liquidazione dell'illecito aquiliano identico a quello delle indennità espropriative non può che indurre a considerare la perfetta equiparazione degli istituti e quindi la compromissione del principio di riserva di legge.

Di più, la norma si pone in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione laddove consente alla pubblica amministrazione di ottenere identici effetti da situazioni profondamente diverse: invero, allo stato attuale della legislazione, ove vi sia possibilità di individuare una pubblica utilità dell'opera pubblica, in via espressa o anche per implicito, per l'ente espropriante è del tutto indifferente procedere secondo i criteri ablativi fissati dalla legge ovvero commettendo un illecito civile: il risultato sarà sempre l'acquisizione in proprietà del bene e la conseguenza il pagamento di una somma determinata secondo identici parametri. Evidente pertanto la deviazione dai criteri di buona amministrazione e di riserva di legge sanciti dal citato articolo.

Il processo va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, per il giudizio di sua competenza a' termini degli artt. 134 e seguenti della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge n. 549/1995 nella parte in cui prevede — con riferimento all'art. 5-bis della legge n. 359/1992 — che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sia stato determinato in via definitiva... l'entità del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Frosinone nella camera di consiglio del 20 giugno 1996.

Il presidente: FERDINANDI

Il giudice estensore: FRAULINI

N. 966

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale per i minorenni di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Rossi Anna e Angrisani Daniele ed altri*

Filiazione - Accertamento giudiziale della paternità naturale - Prova - Indagini ematologiche e genetiche - Ipotesi di decesso del preteso padre naturale e di rifiuto del consenso da parte dei suoi eredi legittimi ai fini del prelievo - Dedotta insussistenza di una previsione normativa specifica al riguardo - Conseguente possibilità di effettuare incondizionatamente il prelievo, ovvero al contrario preclusione incondizionata di tale possibilità, a seconda dell'interpretazione data alle disposizioni impugnate - Asserita disparità di trattamento tra le diverse situazioni.

(C.C., art. 269, secondo comma; c.p.c., art. 118).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 30 e 32).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale letti gli atti della causa civile pendente tra Rossi Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Gargiulo di Roma e Gino Esposito, presso il cui studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 143, ha eletto domicilio, con mandato in calce all'atto di citazione, nonché dagli avv.ti Antonio D'Ursi e Carmine Annunziata con mandato, rispettivamente, notarile e a margine della richiesta di prosecuzione del giudizio del 19 gennaio 1995, attrice e Angrisani Daniele e Angrisani Stefania, rappresentati e difesi, per mandato a margine della comparsa di costituzione dal medesimo avv. Daniele Angrisani e dall'avv. Edilberto Ricciardi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Gen. Amendola n. 36.

Rilevato che con atto di citazione notificato il 2 giugno 1992 Anna Rossi ha convenuto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni di Salerno Andrea Angrisani perché questi fosse dichiarato padre di M.G.N., nato a Cava dei Tirreni il 21 gennaio 1983, M.E.R., nata a Cava dei Tirreni il 6 agosto 1986, e R.E.R., nata a Cava dei Tirreni il 28 agosto 1988;

che, a seguito della morte del convenuto avvenuta il 23 ottobre 1994, il processo è stato interrotto con provvedimento del g.i. del 19 gennaio 1995;

che il processo è proseguito, per iniziativa dell'attrice, nei confronti degli eredi di Andrea Angrisani, innanzi indicati;

che il 21 ottobre 1995 il g.i., pur accogliendo la richiesta dell'attrice di consulenza immuno-ematologica, ha surbodinato la nomina del consulente alla manifestazione del consenso o del dissenso dei convenuti;

che, all'udienza del 14 dicembre 1994, Stefania Angrisani ha dichiarato di non opporsi all'effettuazione di indagini ematologiche e genetiche sul cadavere del defunto genitore, laddove l'altro convenuto costituito, Daniele Angrisani, si è formalmente opposto;

che con note autorizzate depositate il 19 dicembre 1995, il convenuto Daniele Angrisani ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del c.c. e 118 del c.p.c. perché in contrasto con gli artt. 2, 13, 30 e 32 della Costituzione;

che questo giudice ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante perché la consulenza tecnica chiesta dall'attrice, che presuppone prelievi sul cadavere di Andrea Angrisani, può fornire un contributo decisivo per la definizione del giudizio, per come generalmente avviene nella maggior parte dei processi aventi lo stesso oggetto;

che tale questione non è manifestamente infondata in quanto ai sensi dell'art. 269 del c.c. la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo; anche a seguito dei progressi scientifici in materia, le indagini ematologiche e genetiche sono divenute abituali nei processi per la dichiarazione giudiziale di paternità; peraltro, ai sensi dell'art. 118 del c.p.c., la parte interessata, in genere il preteso padre, può opporsi ai prelievi sulla sua persona indispensabili per le indagini, salvi gli argomenti di prova che il giudice può desumere da tale rifiuto; in caso di decesso della persona sulla quale devono essere effettuati i prelievi non esiste una normativa specifica riguardo al rifiuto o al consenso degli stessi; laddove sussistono fondati motivi per ritenere contrari alle norme costituzionali gli artt. 269, secondo comma, del c.c. e 118 del c.p.c., sia se li si interpreti nel senso che i prelievi sul cadavere di persona deceduta possono essere sempre effettuati, sia nel caso si ritenga, che, invece, sono sempre vietati; nella prima ipotesi, in violazione degli artt. 2, 3, 13 e 42 della Costituzione, sussisterebbe una notevole disparità di tutela della persona umana tra viventi, che possono opporsi a prelievi sul loro corpo, e individui

deceduti, che, invece, non possono farlo; nella seconda ipotesi, in violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, sussisterebbe una notevole disparità di trattamento nella ricerca della paternità tra chi agisce nei confronti di persona ancora vivente, che può far eseguire, sia pure con consenso del preteso padre, indagini ematologiche e genetiche, con risultati di quasi certezza, e chi agisce nei confronti di persona deceduta, che non può mai effettuare tale verifica;

che, pertanto, è necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità degli artt. 269, secondo comma, del c.c. e 118 del c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione;

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 e relativo regolamento;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del c.c. e 118 del c.p.c. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione nella parte in cui vietano o consentono incondizionatamente prelievi su cadaveri di persone decedute, ai fini dell'effettuazione di indagini ematologiche e genetiche nei processi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza si notificata a tutte le parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 15 gennaio 1996.

Il giudice istruttore: ZOTTI

96C1385

N. 967

Ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Capra Oscar ed altri

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1135/1993 g.i.p. e n. 485/1993 p.m. a carico di Capra Oscar, Moscheri Luigi, Alberici Pietro, Ceresa Lucia, Paonessa Gregorio, Bolzani Paolo e Trioli Gianni.

Il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per i reati di cui agli artt. 479 e 482 c.p., 110 e 640 cpv. n. 1 c.p., 110 e 323, secondo comma, c.p.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 del c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996) di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, del c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, secondo comma, c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, primo comma, c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni, e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminazione applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, del c.p.;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 3 maggio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU

96C1386

N. 968

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1996 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene
nel procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti solidi urbani - Reato di smaltimento di rifiuti speciali mediante impianto di incenerimento non autorizzato - Mancata previsione della ipotesi di smaltimento mediante incenerimento a cielo aperto di rifiuti speciali, punita meno severamente solo ai sensi dell'art. 674 c.p. - Ingiustificato meno severo trattamento sanzionatorio di condotta più grave in relazione all'impatto ambientale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale procedimento penale contro Salvagnin Renato nato a Malo il 30 ottobre 1949, residente a Sarcedo in via Portuale n. 3, Menegatti Gino nato a Foza il 6 ottobre 1952, residente a Carrè in via Capovilla n. 3.

Questo pretore, all'udienza del 12 dicembre 1995, operando la ricognizione del capo di imputazione, osservando come lo stesso fosse carente in diritto del riferimento all'articolo 25 d.P.R. n. 915/1982 (essendo invece riferito al solo disposto di cui agli artt. 674 e 110 del codice penale) — nonostante la descrizione di fatto rendesse inequivoco l'avvenuto intervento di incenerimento a cielo aperto, e quindi lo smaltimento, di rifiuti speciali ad opera dei due prevenuti — aveva invitato il pubblico ministero ad adeguare l'odierna epigrafe, integrando la contestazione anche con riferimento all'articolo 25 del d.P.R. n. 915/1982.

All'udienza del 9 gennaio 1996 il pubblico ministero delegato per l'udienza aveva rappresentato a questo ufficio che non avrebbe proceduto alla contestazione integrativo-suppletiva in quanto il pubblico ministero Togato delegante aveva espresso il suo orientamento di lasciare ancorata l'epigrafe, in diritto, all'originaria ipotesi di violazione del solo art. 674 c.p. Ciò opinando sulla considerazione che l'incenerimento non era avvenuto sulla base e mercè l'utilizzo di un impianto tecnico di incenerimento all'uopo acquistato e predisposto, bensì soltanto previo accatastamento in area e accensione a cielo aperto dei medesimi rifiuti speciali.

All'udienza del 15 febbraio 1996 questo ufficio, in luogo di procedere *tout court* alla valutazione dell'addebito in riferimento al solo art. 674 codice penale, riteneva di osservare quanto segue: a giudizio del pubblico ministero (che secondo l'odierno, codice di rito è l'unico soggetto a procedere alla contestazione originaria o suppletiva) che l'art. 25 d.P.R. n. 915/1982 può essere contestato nelle sole ipotesi in cui all'incenerimento si proceda mediante impianto tecnico all'uopo acquistato, predisposto e messo in funzione: ma così opinando verrebbe in evidenza una ingiustificata differente valutazione normativa del comportamento di coloro che procedono ugualmente alla eliminazione dei rifiuti speciali, ma con modalità diverse, e cioè mediante combustione a cielo aperto (e quindi individuando un'area, accatastando i rifiuti e procedendo alla loro accensione mercè eventualmente l'utilizzo di un prodotto combustibile). È evidente che tale ipotesi di smaltimento risulta per sua natura presentare maggiori rischi di impatto ambientale, in quanto l'incenerimento a cielo aperto con le modalità sopra identificate non consente alcun contenimento della dispersione in atmosfera di possibili rifiuti e residui, nel mentre nelle diverse ipotesi di smaltimento a mezzo impianto specifico la violazione potrebbe in ipotesi esaurirsi sul piano strettamente formale, in tutte quelle ipotesi in cui lo strumento utilizzato sia *ex se* idoneo sotto il profilo dell'impatto ambientale, epperaltro il suo esercizio non autorizzato così come previsto all'articolo 6 d.P.R. n. 915/1982.

Paradossalmente il pubblico ministero ritiene di considerare sanzionabili a norma dell'articolo 25 d.P.R. n. 915/1982, soltanto le condotte in ipotesi meno gravi, nel mentre la ipotesi di incenerimento a più alto impatto ambientale rimarrebbe sanzionata soltanto dall'art. 674 del codice penale, che sotto il profilo edittale molto meno gravi a carico del trasgressore. Laddove si dovesse ritenere ferma tale interpretazione, verrebbe in evidenza una fondata violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente canonizzato all'art. 3 della carta fondamentale, in quanto per situazioni sostanzialmente assimilabili ad unità (smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato) nell'un caso ricorrerebbe una ipotesi penalmente sanzionata in maniera più grave che nell'altro caso. Analogamente si potrebbe opinare in ordine alla violazione dell'art. 9 della Costituzione, in quanto soltanto lo smaltimento mediante impianto (idoneo, e perciò autorizzato) garantisce la tutela del paesaggio, nel mentre nella residua ipotesi di smaltimento a cielo aperto il paesaggio e il patrimonio ambientale conoscerebbero un rimarchevole arretramento della soglia di tutela. Tanto considerato risulta evidente la rilevanza della questione *de qua*, in quanto dalla sua soluzione dipende la esatta individuazione della fattispecie di reato da ritenere nella odierna epigrafe.

Parimenti non manifestamente risulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 915/1982, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione, nell'ipotesi interpretativa testè prospettata dal pubblico ministero e *ut supra* riportata, e cioè nella parte in cui prevede che esso vada applicato anche alla ipotesi di smaltimento a cielo aperto di rifiuti speciali.

Tanto premesso sentite le parti che concordano, ribadita la rilevanza al fine di decidere e la non manifesta infondatezza della relativa questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed 1 d.c.c. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 915/1982, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione, nella parte in cui prevede la più grave sanzione — rispetto all'art. 674 del c.p. — per le sole ipotesi di smaltimento dei rifiuti speciali mercè impianto non autorizzato, e non anche per le ipotesi di smaltimento mediante incenerimento a cielo aperto di rifiuti speciali (e cioè senza l'utilizzazione di un impianto/struttura all'uopo destinato diverso dall'area dove i rifiuti vengono accatastati per l'accensione);

Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata — insieme agli atti — alla Corte stessa.

Thiene, addì 10 luglio 1996

Il pretore: PÒLCARI

96C1387

N. 969

Ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Giacomini Mario e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori

Avvocato e procuratore - Previdenza forense - Pensione di vecchiaia - Diritto condizionato all'iscrizione attuale all'Albo professionale - Conseguente esclusione del diritto a pensione di vecchiaia dell'avvocato che, in godimento della pensione di anzianità e pertanto non iscritto all'Albo, chiede la reiscrizione allo stesso per la concessione della pensione di vecchiaia in luogo della pensione di anzianità - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto al lavoro e della garanzia previdenziale.

(Legge, 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Giacomini avv. Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi, 84, ed in Napoli alla via P. Maddalena n. 36, presso l'avv. Luigi Esposito, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso, ricorrente contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in persona del presidente, legale rappresentante *pro-tempore* avv. Giuseppe Botta, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 3, presso l'avv. Maurizio de Stefano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Novara depositata l'11 ottobre 1994 r.g. n. 186/1994.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 1996 dal Consigliere dr. Ianniruberto;

Uditi gli avv. Esposito e De Stefano;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, letti gli atti osserva quanto segue.

Con ricorso al pretore del lavoro di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, l'avv. Mario Giacomini titolare di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decorrenza 27 gennaio 1987 e dalla stessa data cancellato dall'albo professionale, avendo raggiunto l'età di 65 anni l'8 settembre 1992 ed essendo sua intenzione reinscrivere all'albo, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto a tale reiscrizione e la concessione, in luogo della pensione di anzianità, di quella di vecchiaia, ricorrendo tutti i presupposti per il godimento di tale diverso trattamento.

Il pretore ha rigettato la domanda e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Novara, con sentenza 28 settembre-11 ottobre 1994, per l'annullamento della quale decorre l'avv. Giacomini.

Resiste la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori con controricorso.

Rileva la Corte che tra le questioni, poste al suo esame, vi è quella, contenuta nel quarto motivo di ricorso, relativa alla interpretazione ed applicazione degli artt. 2 e 3 legge 20 settembre 1980, n. 576 sulla riforma della previdenza forense, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.

La tesi, affermata dal Tribunale, che ha richiamato, facendola propria, la motivazione del pretore, è che, nella specie, il ricorrente non poteva aver diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto la concessione di questa presuppone l'attualità della iscrizione all'albo professionale, elemento che non ricorre per chi goda della pensione di anzianità.

Orbene, l'art. 2 della legge n. 576, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, dispone tra l'altro che la pensione di vecchiaia del professionista iscritto alla Cassa, viene determinata, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, moltiplicando per un certo coefficiente (inizialmente dell'1,50% ed elevato all'1,75% con la legge 11 febbraio 1992, n. 141) la media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Alla luce della lettera di tale norma ritiene la Corte che debba ritenersi corretta la tesi del pretore, richiamata, come si è detto, dal Tribunale, in forza della quale, dovendosi procedere alla determinazione della misura della pensione sulla base dei redditi maturati negli ultimi quindici anni di iscrizione, non è possibile che questo trattamento possa essere riconosciuto a chi non sia in attualità di esercizio professionale al momento nel quale si matura il relativo diritto, perché viene appunto a mancare il riferimento a quell'arco temporale, relativamente al quale devono essere presi in considerazione i redditi da porre alla base del calcolo. Né è a pensare che, nel caso di interruzione dell'attività professionale, il calcolo potrebbe comunque essere fatto, in quanto questo deve avvenire sulla base dei soli redditi di natura professionale nulla esclude, nel caso prospettato, che negli ultimi quindici anni, non si abbiano redditi di tal genere riferiti ad almeno dieci anni.

Per altro verso, la diversità tra la pensione di vecchiaia e quella di anzianità è stata anche affermata da Corte cost. 28 febbraio 1992, n. 739 la quale ha precisato che la seconda non è una ipotesi particolare della prima, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla conseguente anzianità di contribuzione effettiva; in questo caso la cancellazione dall'albo è una condizione strettamente inerente a questa forma di pensione, considerata sia come un premio per coloro che hanno partecipato ad un'attività produttiva per almeno 35 anni, sia come godimento anticipato concesso in considerazione del logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale. Ha aggiunto il giudice delle leggi che, nella logica del sistema, la prosecuzione dell'attività professionale, nel mentre appare compatibile con una diversa attività, autonoma o subordinata, non lo è con quella di avvocato o procuratore per fattori presenti in questa specifica attività, in una linea di tendenza anche se non assoluta, del vigente ordinamento pensionistico, che esclude la compatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione nella medesima attività professionale.

Con la stessa decisione la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire la differenza tra la pensione di anzianità nella previdenza forense e quella di altre forme di previdenza per lavoratori autonomi, con la conseguenza che ognuna di queste forme assume il carattere di un micro-ordinamento, con regole sue proprie, di per sé non comparabili con altre.

A questo proposito va pure ricordato il principio costantemente affermato da questa Corte, del divieto di mutamento del titolo della pensione, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (Cass. 20 giugno 1972, n. 1971, 22 dicembre 1983, n. 7563, 5 aprile 1991, n. 3567, 25 marzo 1993 n. 3548), per cui, al rilievo desumibile dalla formulazione del richiamato art. 2, si aggiunge l'assenza di qualsivoglia disposizione che nell'ambito della previdenza forense, consenta la trasformazione della pensione di anzianità in quella di vecchiaia.

In questo contesto, però, dubbi di legittimità del sistema così delineato, non appaiono manifestamente infondati.

Se si giustifica, come ha ritenuto la Corte costituzionale, la incompatibilità della pensione di anzianità con la prosecuzione nella stessa attività professionale così come dispone l'art. 3 legge 576/1980, non si comprende perché, raggiunta l'età pensionabile l'avvocato non possa riprendere quell'esercizio professionale, invece permesso all'iscritto, che, conseguita la pensione di vecchiaia, intenda proseguire nella stessa attività, con la possibilità anche di incrementare per effetto dell'ulteriore contribuzione, il trattamento pensionistico.

Vero è che, in linea di principio, il professionista può continuare a svolgere una qualsiasi attività subordinata libera (esclusa quella di avvocato o procuratore), ovvero iscriversi nuovamente all'albo professionale, ma in questo caso la nuova iscrizione comporta da un lato la perdita della pensione di anzianità, e, dall'altro lato, l'impossibilità di usufruire della pensione di vecchiaia, stante il sistema di calcolo della stessa.

In questa situazione, non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina contenuta negli artt. 2 e 3 legge 20 settembre 1980, n. 576, per contrasto con:

a) l'art. 3 Cost., in quanto non appare congruamente giustificata la disparità di trattamento tra il professionista, che, godendo della pensione di anzianità, si iscriva nuovamente all'albo professionale al raggiungimento del 65° anno, rispetto al professionista di pari età, che, essendo ancora iscritto allo stesso albo, prosegua nell'attività professionale;

b) l'art. 4 Cost., in quanto, pur potendo egli svolgere una qualsivoglia attività libera o subordinata, con il vigente sistema al professionista, che goda della pensione di anzianità viene di fatto impedita la possibilità, al compimento dell'età pensionabile, di riprendere quell'attività, per la quale ha comunque acquisita una specifica professionalità, con menomazione del suo diritto al lavoro;

c) l'art. 38 Cost., perché, nella ipotesi testè prospettata, il professionista, nonostante che abbia maturato la dovuta anzianità contributiva e raggiunto l'età pensionabile, viene ad essere privato di ogni forma di previdenza, in quanto non solo perde il diritto alla pensione di anzianità, ma non può ottenere quella di vecchiaia.

E poiché nella controversia in esame si discute proprio della pretesa del professionista, che ha superato il sessantacinquesimo anno di età, ad ottenere, con la reinscrizione all'albo professionale degli avvocati e procuratori, attribuzione della pensione di vecchiaia, la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione.

P. Q. M.

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 1996

Il presidente: PONTRANDOLFI

N. 970

*Ordinanza emessa il 1° aprile 1996 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cioffi Teresa*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso la Direzione generale, servizio legale, dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Zicavo, Fabrizio Ausenda e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, ricorrente, contro Cioffi Teresa, elettivamente domiciliata in Roma, via Bruxelles n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Patrizi, che unitamente all'avv. Enrico Dante la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, resistente con procura, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Torino n. 9344 del 2 gennaio 1993 (r.g. n. 639/92).

Udita nell'udienza del 1° aprile 1996 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Giovanni Prestipino;

Sentito l'avv. Carlo De Angelis, per delega Zicavo, per il ricorrente;

Sentito il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo De Gregorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 2 gennaio 1993 il tribunale di Torino, in riforma della pronuncia emessa dal pretore della stessa città, ha accolto la domanda proposta da Teresa Cioffi contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e ha dichiarato che la medesima aveva diritto di ottenere che nella base di calcolo della pensione di reversibilità, erogata dall'I.N.P.S. a decorrere dal 1° novembre 1984, fosse inclusa la somma corrispondente all'integrazione del trattamento minimo già conteggiata a favore del defunto coniuge, con conseguente condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

Ha osservato il giudice di appello che la pretesa della pensionata era legittima ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, mentre non poteva avere rilievo quanto era stato previsto dall'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, essendo tale disposizione relativa al trattamento minimo delle pensioni in generale e all'integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità, questioni, codeste, del tutto distinte da quella della misura della pensione di reversibilità, la quale nel suo concreto ammontare deve essere liquidata nella quota del 60% di quella spettante al *de cuius*.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. sulla base di un unico motivo.

La Cioffi si è costituita mediante deposito della procura alla lite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. — Con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma terzo, d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, modificativo dell'art. 13 r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e vizio di motivazione (art. 360, comma primo, n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il tribunale non avrebbe considerato che le suddette disposizioni di legge impongono di includere nella base di calcolo della pensione di reversibilità solamente una frazione della pensione diretta già spettante al defunto, che deve essere determinata, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, in base ai contributi previdenziali versati, ossia al netto dell'integrazione al minimo. Aggiunge l'Istituto che il suddetto art. 6 della legge n. 638 del 1983, nel porre il divieto di integrazione al minimo della pensione di reversibilità nelle ipotesi in cui l'assicurato superstite superi un certo limite di reddito oppure sia titolare di una pensione diretta integrata, esprime l'esigenza di calcolare la pensione di reversibilità nel modo indicato, dato che l'integrazione al minimo può essere poi effettuata in mancanza dei requisiti negativi stabiliti dallo stesso articolo di legge.

II. — Si deve in primo luogo rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 495 del 31 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire. E, come si deve aggiungere, sulla base di tale pronuncia da parte delle sezioni unite di questa Corte è stato affermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base di calcolo della pensione di reversibilità spettante al superstite del pensionato o dell'assicurato I.N.P.S. deceduto, deve tenersi conto della pensione diretta, che il defunto già percepiva o che avrebbe avuto diritto di percepire, comprensiva dell'integrazione al trattamento minimo, anche se il coniuge sia a sua volta titolare di pensione diretta integrata al minimo, perché a ciò non osta il divieto della doppia integrazione stabilito dall'art. 6, comma terzo, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che si riferisce unicamente all'integrazione al minimo di pensioni già calcolate e non alla loro base di calcolo.

Va in secondo luogo precisato che, a norma dell'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), sulle somme di denaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali sono dovuti gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente derivante dalla svalutazione monetaria; ed è innegabile che tra tali prestazioni debba essere ricompresa quella pretesa dalla attuale ricorrente, in quanto l'integrazione al minimo è da qualificarsi come «istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà» (Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240).

Pertanto, tenuto conto di tali rilievi, il ricorso per cassazione proposto dall'I.N.P.S.: dovrebbe essere rigettato e l'Istituto previdenziale sarebbe tenuto a corrispondere alla Cioffi quanto dalla stessa preteso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come liquidati dal giudice di appello (dal momento che su tale pronuncia non è stata proposta impugnazione).

III. — Senonché, con il recente d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75) nell'art. 1 è stato stabilito):

a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (oltre che di quella n. 240 del 1994), è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (comma primo);

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro (ivi);

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del decreto (comma secondo);

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (ivi);

e) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi per oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi (comma terzo).

Poiché la ricorrente, titolare di una pensione di reversibilità, è compresa tra i destinatari del rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge e poiché tale rimborso troverebbe, appunto, il suo fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, il presente giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese tra le parti e con i conseguenziali effetti, nei confronti della pensionata, disciplinati dai primi due commi del medesimo art. 1 del decreto-legge.

IV. — Il risultato che con le disposizioni sopra indicate il legislatore ha inteso conseguire fa ritenere, peraltro, sotto diversi profili, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni medesime.

V. — Per individuare, alla stregua dell'art. 24 della Costituzione, i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale si è fatto riferimento, in termini generali, al rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per via legislativa.

Si è affermato cioè che, allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, sia da escludersi l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, in quanto il diritto di azione non può dirsi vulnerato, ove l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi (Corte costituzionale 10 dicembre 1981, n. 185 e, soprattutto, Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103).

Si è ritenuto, viceversa, che allorché lo *ius superveniens* si opponga alle richieste degli interessati ed alla interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, sia da ravvisarsi la violazione del diritto di agire, di cui all'art. 24 della Costituzione (Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123 e Corte costituzionale n. 103 del 1995 indicata).

Nella specie, il decreto-legge n. 166 del 1996, nello stabilire l'estinzione *ope legis* dei giudizi in corso, ha, come si è detto, escluso innanzi tutto che sugli importi maturati sino al 31 dicembre 1995 possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dei quali i soggetti aventi diritto verrebbero ad essere, quindi, privati nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole.

Poiché lo *ius superveniens* è preordinato, in definitiva, non già ad arricchire la situazione patrimoniale degli interessati, bensì a depauperarla attraverso l'esclusione degli accessori del credito da essi vantato, è legittimo il dubbio di costituzionalità della disposizione in esame, in relazione all'art. 24 della Costituzione.

VI. — Il dubbio investe anche il medesimo terzo comma dell'art. 1, nella parte in cui stabilisce che all'estinzione dei giudizi consegue la «compensazione delle spese tra le parti».

Per mezzo di tale disposizione si sottrae al giudice della pretesa sostanziale dedotta in giudizio la decisione di un punto accessorio della controversia; il che, avuto anche riguardo ai riflessi di ordine economico sull'entità dell'incremento in concreto realizzato dal soggetto vittorioso, importa, ancora una volta, il dubbio che la disposizione abbia violato l'art. 24 della Costituzione (per riferimenti in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord., 3 maggio 1994, n. 664).

VII. — La disciplina prevista dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 166 del 1996 per il rimborso delle somme in favore dei soggetti interessati realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni.

Per un verso, tale disposizione permette al soggetto tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza (art. 1181 c.c.); per altro verso, essa, prevedendo che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato che hanno libera circolazione, legittima l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore (art. 1197 c.c.).

Ora, poiché la predisposizione di questo particolare sistema di adempimento — inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore e per di più dotato, in qualche misura, di un carattere aleatorio (in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato) — ha per destinatari, in assenza di qualsiasi comprensibile e razionale giustificazione, le sole categorie di pensionati alle quali il decreto-legge n. 166 del 1996 fa riferimento, non appare infondato il dubbio di costituzionalità della relativa disposizione in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Non sembra al collegio che possa validamente invocarsi in senso contrario il lontano precedente rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 1980, n. 141, che dichiarò infondata, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità della normativa che aveva stabilito che gli aumenti derivanti dalle variazioni del costo della vita venissero corrisposti, per le fasce ivi individuate, tramite buoni del tesoro poliennali.

Nel caso a quel tempo preso in considerazione dalla Corte costituzionale i soggetti «colpiti» dalla normativa, cui si è fatto cenno, appartenevano, infatti, a categorie diverse (lavoratori dipendenti, titolari di trattamenti pensionistici, ecc.), tra le quali quel «sacrificio» veniva, quindi, in qualche modo ripartito; laddove, nella fattispecie in esame, i destinatari del sistema di adempimento delineato dal decreto-legge n. 166 del 1996 coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati (siccome titolari del diritto all'integrazione al minimo), i quali dovrebbero in via esclusiva subire le conseguenze negative derivanti dalle pur innegabili difficoltà di bilancio della pubblica amministrazione. Né pare che, a fronte di tale accentuata disparità di trattamento, la «tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e a non muovere alla ricerca di ricchezze novelle meno agevolmente identificabili», già sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 1980, possa — come allora — trovare adeguata giustificazione nell'ambito della discrezionalità politica riservata al legislatore.

VIII. — L'art. 3, primo comma, della Costituzione sembra, poi, subire un ulteriore attentato dalla disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge n. 166 del 1996, nella parte in cui esclude dal rimborso gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in relazione agli importi maturati a tutto il 31 dicembre 1995.

Una volta che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti, come è stato in precedenza sottolineato, in relazione a ciascuna prestazione di natura previdenziale, appare in effetti lesivo del principio di uguaglianza sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti (cfr. al riguardo Corte costituzionale 6 dicembre 1988, n. 1060 e Corte costituzionale 15 marzo 1994, n. 85). Tanto più è da ritenere, del resto, ingiustificata tale disparità di trattamento ove si consideri che i destinatari del decreto-legge n. 166 del 1996 appartengono, come del pari si è accennato, a fasce sociali tra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo — in base ai contributi accreditati al lavoratore, ovvero al *de cuius* — risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurarli mezzi adeguati alle esigenze di vita (così Corte costituzionale n. 240 del 1994, indicata *sub* III).

Né, a giudizio della Corte, potrebbero nel caso in esame trovare ingresso le argomentazioni che, in altra fattispecie, hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 320 del 13 luglio 1995, ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione ai rimborsi dovuti dall'I.N.P.S. a titolo di sgravi contributivi per effetto della sentenza n. 261 del 12 giugno 1991 della stessa Corte costituzionale, rimborsi che il d.l. 22 marzo 1993,

n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, aveva consentito che fossero erogati in dieci annualità, senza oneri (per l'Istituto) di rivalutazione monetaria ed interessi legali e senza la possibilità di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'I.N.P.S.

In quel caso, infatti, la Corte costituzionale ha osservato che il legislatore, nelle sue discrezionali scelte di politica economica, aveva emanato norme di favore per determinate imprese, sgravandole dall'onere di corrispondere contributi sociali per incentivare la produzione e sviluppare l'occupazione; che le imprese escluse dal beneficio avevano realizzato, quindi, i loro programmi di produzione ripartendo costi e ricavi secondo l'impostazione dei rispettivi bilanci; e che la successiva estensione dei medesimi benefici a queste imprese, conseguente alla suddetta sentenza n. 261 del 1991, si differenziava da quella situazione originaria perché il rimborso a distanza di tempo dei contributi non conseguiva più le finalità sociali che avevano giustificato lo sgravio (non essendo possibile «ora per allora» incentivare produzione ed occupazione). Ed ha ritenuto, pertanto, che non vi fosse una disparità di trattamento tra le imprese che avevano beneficiato pienamente degli sgravi e quelle destinatarie della legge da ultimo richiamata, in quanto, in questa diversa prospettiva, anche in considerazione delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, erano da considerarsi legittimi i limiti introdotti in tali sopravvenute erogazioni.

Da quanto precede emerge, quindi, che la particolare disciplina allora devoluta all'esame della Corte costituzionale trovava la propria giustificazione, oltre che nella condizione finanziaria di crisi della pubblica amministrazione, nelle diverse finalità assolte dall'istituto degli sgravi contributivi con riferimento ai suoi destinatari, mentre, nel caso in esame, non sembra ravvisabile, nell'ambito di quella parte della pensione sottratta ai beneficiari, una distinzione della sua funzione — previdenziale — in rapporto alla diversa epoca della sua erogazione in loro favore.

IX. — Il dubbio di costituzionalità in ordine all'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 166 del 1996, nella parte presa in considerazione *sub* VIII, si profila, infine, anche in relazione all'art. 38 della Costituzione, quanto meno per il periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.

Nella sentenza 12 aprile 1991, n. 156 dalla Corte costituzionale è stato affermato che, per il tramite e nella misura dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, comma primo, della Costituzione (di cui l'art. 429 c.p.c. è un modo di attuazione), quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore; e che la mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche dell'art. 38.

Ora, poiché l'integrazione al minimo rappresenta una componente non ancora liquidata dell'ordinaria pensione (Cass. sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245 e Corte costituzionale n. 240 del 1994, sopra indicata), la previsione normativa circa la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti a questo titolo maturati a tutto il mese di dicembre 1995 sembra porsi in contrasto con quel precetto costituzionale.

X. — Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, stante la rilevanza — come risulta dalle argomentazioni svolte al punto II — della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto-legge sopra indicate, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale. Il presente giudizio deve essere quindi, sospeso, mentre da parte della cancelleria deve essere provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 23 della legge 1º marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 — commi primo, secondo e terzo, nelle parti indicate in motivazione — del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 1º aprile 1996

Il presidente: RAPONE

N. 971

*Ordinanza emessa il 1° aprile 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.P.S. e Re Gina*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del presidente legale rapp.te *pro-tempore*, con sede in Roma, ivi elett.te dom.to in via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Andrea Barbuto, Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Re Gina, elett.te dom.ta in Roma al viale delle Milizie n. 38 presso l'avv. Giovanni Angelozzi che unitamente all'avv. Carlo Torti del Foro di Monza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano n. 3470 in data 21/31 marzo 1995 (r.g. 245/94).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° aprile 1996 dal cons. dott. Battimiello;

Udito l'avv. Carlo De Angelis;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Carlo De Gregorio, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo e, in subordine, per l'estinzione del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dall'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento del diritto di Re Gina, titolare di due pensioni entrambe integrate al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, a mantenere l'integrazione al minimo anche della seconda pensione non più integrabile per il periodo successivo, nell'importo «cristallizzato» alla data predetta fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica, interpretando in tal senso il disposto del settimo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, e dando atto della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994 la quale — nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che, quale norma di interpretazione autentica, escludeva retroattivamente dall'applicazione dell'art. 6 legge n. 638/1983 l'ipotesi di concorso di più pensioni — ha precisato che «quando il pensionato, pur con l'apporto di una seconda pensione risulta in possesso di un reddito complessivamente inferiore al limite legale, la regola della cristallizzazione della seconda pensione non più integrabile, s'impone a maggior ragione rispetto all'ipotesi di cui all'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, di titolarità di una sola pensione non più integrabile a causa del superamento del limite reddituale».

Ricorre l'INPS con un unico motivo. Re Gina resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come interpretato autenticamente dall'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS sostiene che la sentenza costituzionale n. 240/1994 non reintroduce in ogni caso il diritto alla «cristallizzazione», perchè quando il pensionato, alla data del 30 settembre 1993, risulti percettore di un reddito complessivamente superiore al livello fissato dal più volte citato art. 6, primo e secondo comma, la garanzia della «cristallizzazione» della seconda (o ulteriore pensione non può valere. Per questo caso, l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione, come recita il citato art. 11. Né è sufficiente che il requisito del reddito sussista solo alla data del 30 settembre 1983, dovendo permanere anche negli anni successivi, quale condizione del mantenimento della integrazione. Nella specie, il tribunale, pur avendo riconosciuto nel dispositivo della sua sentenza la «cristallizzazione» subordinatamente al rispetto del limite di reddito, ha tuttavia ritenuto nella motivazione che l'importo della integrazione al minimo deve essere cristallizzato fino a quando sarà riassorbito dalla rivalutazione automatica della pensione-base.

2. — In relazione alla questione che forma oggetto della presente controversia si è notoriamente consolidato nell'ambito di questa Corte un orientamento secondo il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 11, comma ventiduesimo, legge 24 dicembre 1993 n. 537, quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale compete il diritto alla integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del comma terzo dell'art. 6 del d.-l. n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi i limiti di reddito indicati nel primo comma dello stesso art. 6.

Inoltre, a norma dell'art. 442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412), sulle somme di denaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali sono dovuti gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente derivante dalla svalutazione monetaria; ed è innegabile che tra tali prestazioni debba essere ricompresa quella pretesa dall'attuale ricorrente in quanto l'integrazione al minimo è da qualificarsi come «istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà» (Corte cost. 10 giugno 1994 n. 240).

3. — Senonché, con il recente d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1996 n. 75) si è stabilito all'art. 1, per quanto qui interessa:

a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (comma primo);

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro (ivi);

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soggetti interessati, nonché ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del decreto (comma secondo);

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria (ivi);

e) e che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi (comma terzo).

Poiché la ricorrente, titolare di una pensione di reversibilità, e ricompresa, quindi, tra i destinatari del rimborso disciplinato dall'art. 1 e poiché questo troverebbe, appunto, il suo fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, a norma di tale disposizione il presente giudizio dovrebbe dichiararsi estinto, con compensazione delle spese tra le parti e con i conseguenziali effetti, in favore dell'assicurata, disciplinati dai primi due commi della norma in oggetto.

Il risultato che con tale disposizione il legislatore ha inteso conseguire suscita peraltro, sotto diversi aspetti, serie perplessità in ordine alla sua legittimità sotto il profilo costituzionale.

4.1. — Per individuare, alla stregua dell'art. 24 Cost., i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale si è fatto riferimento, in termini generali, al rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per via legislativa.

Si è affermato cioè che, allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, sia da escludersi l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, in quanto il diritto di azione non può dirsi vulnerato ove l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che da luogo all'estinzione dei giudizi (Corte cost. 10 dicembre 1981 n. 185; e, soprattutto, 31 marzo 1995 n. 103).

Si è ritenuto, viceversa, che allorché lo *ius superveniens* si opponga alle richieste degli interessati ed alla interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, sia da ravvisarsi la violazione del diritto di agire, di cui all'art. 24 della Costituzione (Corte cost. 10 aprile 1987 n. 123; nonché n. 103/1995 cit.)

Nella specie, il decreto-legge n. 166 del 1996, nello stabilire l'estinzione *ope legis* dei giudizi in corso, ha — come detto — escluso anzitutto che sugli importi maturati sino al 31 dicembre 1995 possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dei quali i soggetti aventi diritto all'integrazione al minimo verrebbero ad essere, quindi, privati nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole.

Poiché lo *ius superveniens* è preordinato, in definitiva, non già ad arricchire la situazione patrimoniale degli interessati, bensì a depauperarla attraverso l'esclusione degli «accessori» del credito da essi vantato, è legittimo il dubbio di costituzionalità della disposizione in esame, in relazione all'art. 24 Cost.

4.2. — Il dubbio investe anche il terzo comma dell'art. 1, nella parte in cui stabilisce che all'estinzione dei giudizi consegue la «compensazione delle spese tra le parti».

Attraverso tale disposizione si sottrae, infatti, al giudice della pretesa sostanziale dedotta in giudizio un punto accessorio della controversia che, ad ogni modo, anche per i riflessi di ordine economico sull'entità dell'incremento in concreto realizzato dal soggetto vittorioso, non può esserne distolto senza che ne resti vulnerato, ancora una volta, l'art. 24 Cost. (per riferimenti in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord., 3 maggio 1994 n. 664).

5.1. — La disciplina prevista dall'art. 1 del d.-l. n. 166/96 per il rimborso delle somme in favore dei soggetti interessati realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni.

Per un verso, tale disposizione consente invero, al soggetto tenuto al rimborso, di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza (art. 1181 cc.). Per altro verso essa, prevedendo che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittima l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore (art. 1197 c.c.).

Ora, poiché la predisposizione di questo particolare sistema di adempimento — inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore e per di più dotato, in qualche misura, di un carattere aleatorio (in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato) — ha per destinatari, in assenza di qualsiasi comprensibile e razionale giustificazione, le sole categorie di pensionati alle quali il decreto-legge n. 166/96 fa riferimento, non appare infondato il dubbio di costituzionalità della relativa disposizione in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Non sembra al Collegio che possa validamente invocarsi in senso contrario il precedente rappresentato dalla sentenza 30 luglio 1980 n. 141 del giudice delle leggi, che dichiarò infondata, anche in relazione all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità della normativa che aveva stabilito che gli aumenti derivanti dalle variazioni del costo della vita venissero corrisposti, per le fasce ivi individuate, tramite buoni del tesoro poliennali.

Nel caso allora preso in considerazione dalla Corte costituzionale i soggetti «colpiti» dalla normativa cui si è fatto cenno appartenevano, infatti, a categorie diverse (lavoratori dipendenti, titolari di trattamenti pensionistici, ecc.), tra le quali quel «sacrificio» veniva quindi in qualche modo ripartito; laddove nella fattispecie i destinatari del sistema di adempimento delineato dal d.-l. n. 166/96 coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati (siccome titolari del diritto all'integrazione al minimo), i quali dovrebbero in via esclusiva subire le conseguenze negative derivanti dalle pur innegabili difficoltà di bilancio della pubblica amministrazione. Né pare che, di fronte a tale più accentuata disparità di trattamento, la «tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e a non muovere alla ricerca di "ricchezze novelle" meno agevolmente identificabili» già sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141/80, possa — come allora — trovare adeguata giustificazione nell'ambito della discrezionalità politica riservato al legislatore.

5.2. — L'art. 3, comma primo, Cost. sembra, poi, subire un ulteriore *vulnus* dalla disposizione di cui all'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per la parte in cui esclude dal rimborso gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in relazione agli importi maturati a tutto il 31 dicembre 1995.

Una volta che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti — come si è in precedenza sottolineato — in relazione a ciascuna prestazione di natura previdenziale, appare in effetti lesivo del principio di uguaglianza sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti (cfr. al riguardo Corte cost. 6 dicembre 1988 n. 1060; e 15 marzo 1994 n. 85). Tanto più è da ritenere, del resto, ingiustificata tale disparità di trattamento ove si consideri che i destinatari del decreto-legge n. 166 del 1996 appartengono — come del pari si è accennato — a fasce sociali tra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore, ovvero al *de cuius*, risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita (così Corte cost. n. 240 del 1994, citata *sub* n. 2).

Né potrebbero nel caso in esame trovare ingresso — a giudizio del Collegio — le argomentazioni che, in altra fattispecie, hanno indotto il giudice delle leggi ad escludere la violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai rimborsi dovuti dall'INPS a titolo di sgravi contributivi per effetto della sentenza n. 261 del 191 della Corte costituzionale, rimborsi che il d.-l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, aveva consentito che avvenissero in dieci annualità, senza oneri — per l'istituto — di rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilità di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS (sentenza 13 luglio 1995, n. 320).

In quel caso, infatti, la Corte costituzionale ha osservato che il legislatore, nelle sue discrezionali scelte di politica economica, aveva emanato norme di favore per determinate imprese sgravandole dall'onere di corrispondere contributi sociali per incentivare la produzione e sviluppare l'occupazione; che le imprese escluse dal beneficio avevano realizzato, quindi, i loro programmi di produzione ripartendo costi e ricavi secondo l'impostazione dei rispettivi bilanci; e che la successiva estensione degli stessi benefici a queste imprese, conseguente alla sentenza n. 261 del 1991, si differenziava da quella situazione originaria poiché il rimborso a distanza di tempo dei contributi non conseguiva più le finalità sociali che avevano giustificato lo sgravio (non essendo possibile «ora per allora» incentivare produzione e occupazione). Ed ha ritenuto, pertanto, che non vi fosse una disparità di trattamento tra le imprese che avevano beneficiato pienamente degli sgravi e quelle destinatarie della legge da ultimo richiamata in quanto, in questa diversa prospettiva, ed anche in considerazione delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, erano da considerare legittimi i limiti e le gradualità introdotti in tali sopravvenute erogazioni.

Da quanto precede emerge, quindi, che la particolare disciplina allora devoluta al giudizio della Corte costituzionale trovava la propria giustificazione, oltre che nella condizione finanziaria di crisi della pubblica amministrazione, nelle diverse finalità assolte dall'istituto degli sgravi contributivi con riferimento ai suoi destinatari; laddove nel caso in esame non sembra ravvisabile, nell'ambito di quella parte della pensione rappresentata dall'integrazione al minimo, sottratta ai beneficiari, una distinzione della sua funzione — previdenziale — in rapporto alla diversa epoca della sua erogazione in loro favore.

6. — Il dubbio di costituzionalità in ordine all'art. 1. del d.-l. n. 166 del 1996, per la parte presa in considerazione *sub* n. 5.2, si profila, infine, anche in relazione all'art. 38 Cost., quanto meno per il periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.

Nella sentenza 12 aprile 1991 n. 156 è stato affermato dalla Corte costituzionale che, per il tramite e nella misura dell'art. 38, comma secondo, Cost., si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, comma primo, Cost. (di cui l'art. 429 c.p.c. è un modo di attuazione), quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore; e che la mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali costituisce violazione non solo dell'art. 3 Cost., ma anche dell'art. 38.

Ora, poiché l'integrazione al minimo rappresenta una componente non ancora liquidata dell'ordinaria pensione (Cass. sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245; e Corte cost. n. 240/94 cit.), la previsione normativa circa la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti a questo titolo maturati a tutto il dicembre 1995 sembra porsi in contrasto con quel precetto costituzionale.

7. — Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, stante la rilevanza — come risulta dalle argomentazioni svolte al punto 2 — delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto-legge n. 166 del 1996 sopra indicate, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale e deve nel contempo disporsi che la cancelleria adempia alle notificazioni ed alle comunicazioni prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come precisate in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Roma, il 1° aprile 1996

Il presidente: RAPONE

96C1390

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI:

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Perlichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliel (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEI
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Carevita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagglore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 86.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.580

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli di guidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 9 6 *

L. 9.800